

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

377ª SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE 2021

Presidenza del vice presidente TAVERNA,
indi del vice presidente CALDEROLI,
del vice presidente ROSSOMANDO,
del presidente ALBERTI CASELLATI
e del vice presidente LA RUSSA

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA-CAMBIAMO!-EUROPEISTI: Misto-I-C-EU; Misto-Italexit-Partito Valore Umano: Misto-I-PVU; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-Movimento associativo italiani all'estero: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente TAVERNA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,32).
Si dia lettura del processo verbale.

GIRO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.
PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Omissis

Discussione del disegno di legge:

(2394) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening (Relazione orale)(ore 9,34)

Discussione e approvazione della questione di fiducia

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2394.

La relatrice, senatrice Valente, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

VALENTE, relatrice. Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, il provvedimento all'esame dell'Assemblea questa mattina reca misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e del lavoro privato, mediante l'estensione

dell'ambito applicativo della certificazione verde Covid-19 e il rafforzamento del sistema di *screening*. È inutile dire che avremmo voluto discuterlo e approvarlo in presenza di un altro contesto epidemiologico. Questa mattina non possiamo invece ignorare i dati odierni, che vedono di nuovo oltre 100.000 contagiati e la ripresa della pandemia: questo tipo di evoluzione della pandemia ha inevitabilmente influenzato la discussione in 1ª Commissione. Ciononostante, credo che abbiamo fatto un buon lavoro, di cui voglio dare conto. Prima di farlo in maniera puntuale, articolo per articolo, rendendo conto all'Assemblea anche del contributo, secondo me prezioso e significativo della Commissione e dei singoli commissari, vorrei ringraziare tanto gli uffici, che ci hanno supportato in settimane lunghe e difficili, ma anche e soprattutto il Governo per il supporto prezioso, in modo particolare la sottosegretaria Accoto, che è qui in Aula con noi, la sottosegretaria Bergamini, il sottosegretario Sileri e soprattutto il ministro D'Incà, che ha coordinato i nostri lavori: grazie davvero a tutti.

È inutile dire che abbiamo provato a lavorare con l'obiettivo non di adottare l'obbligo generale della vaccinazione - questo è stato un punto di partenza chiaro a tutti - ma estendendo l'utilizzo del *green pass* con un provvedimento complesso, ma che mi sento di definire complessivamente equilibrato e, proprio per questo, a mio parere assolutamente condivisibile, che oggi ci accingiamo a convertire in legge.

Provo a dare conto del provvedimento, articolo per articolo.

Con gli articoli da 1 a 3 si apportano modifiche al testo del decreto-legge n. 52 del 2021, per disporre, nel periodo dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021, l'obbligo di possesso e di esibizione, su richiesta, di un certificato verde Covid-19 per accedere ai luoghi di lavoro, sia nel settore lavorativo pubblico, sia in quello privato. Nello specifico, l'articolo 1 concerne i dipendenti pubblici e gli altri soggetti che svolgono la propria attività lavorativa, di formazione o di volontariato presso le amministrazioni pubbliche, mentre l'articolo 3 concerne i lavoratori operanti nel settore privato. Il decreto-legge prevede, sia nell'ambito del lavoro pubblico che del privato, l'esenzione dal possesso del certificato verde per i soggetti di cui si attesti una controindicazione relativa alla vaccinazione contro il Covid. Nel caso in cui un lavoratore non esente comunichi di non avere la certificazione verde o ne risulti privo al momento dell'accesso al luogo di lavoro, il soggetto è considerato assente ingiustificato, fino alla presentazione della suddetta certificazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, ma con la sospensione della retribuzione o altri compensi. Queste norme sono state estese anche gli operatori del Servizio civile universale, che svolgono servizio presso enti pubblici accreditati.

Le norme poste per il settore pubblico e per quello privato sono in larghissima parte identiche. Fa eccezione, come sappiamo, la possibilità, per le imprese private con meno di 15 dipendenti, di sostituire provvisoriamente i lavoratori che non possono svolgere la prestazione, in quanto inadempienti all'obbligo di possesso o di esibizione su richiesta di un certificato verde Covid. Con una modifica in Commissione, il limite della sostituzione è stato portato a dieci giorni lavorativi, rinnovabili anche più volte fino al 31 dicembre.

Per quanto riguarda invece la scadenza del certificato in corso d'opera, sono state escluse conseguenze per i lavoratori a cui scade il *green pass* in giornata, durante l'orario di lavoro, il quale dunque può terminare il turno già avviato senza sanzioni di alcun tipo. Inoltre, durante l'esame in Commissione diverse questioni sono emerse, da parte di tutte le forze politiche, sul tema delle verifiche. Il decreto prevede infatti che sia a carico dei datori di lavoro la definizione delle modalità operative per le verifiche del *green pass*, nonché per il loro svolgimento.

Innanzitutto, per rafforzare questi passaggi con una modifica, si è voluta garantire un'adeguata comunicazione di queste modalità ai lavoratori, così come, per quanto riguarda i lavoratori in somministrazione, è stato chiaro che la verifica del rispetto delle prescrizioni spetti all'utilizzatore, mentre è onere del somministratore dare idonea informazione ai lavoratori. Soprattutto, con l'obiettivo di semplificare le verifiche, è stato previsto che i lavoratori, sia nel pubblico che nel privato, possano richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde, risultando così esonerati dai controlli successivi, naturalmente fino a scadenza della stessa.

L'articolo 2, attraverso una novella al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, prevede che i magistrati anche onorari - e da ora anche i giudici popolari - debbano possedere ed esibire certificazioni verdi per poter accedere agli uffici giudiziari. L'assenza dall'ufficio conseguente alla carenza o mancanza di esibizione della certificazione è considerata assenza ingiustificata, con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, ma senza retribuzione, né altro compenso o emolumento.

È stato poi previsto sempre in Commissione, fino al termine dello stato di emergenza, la compatibilità per alcune professioni sanitarie tra rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale e altri rapporti di lavoro dipendente, purché al di fuori dell'orario di lavoro ed entro un limite settimanale massimo di quattro ore.

L'articolo 4 reca misure urgenti per la somministrazione di *test* antigenici rapidi. In particolare, proroga dal 30 novembre al 31 dicembre 2021 la somministrazione a prezzi contenuti di test antigenici rapidi, stabilendo l'obbligo, per le farmacie e per tutte le strutture sanitarie autorizzate dalle Regioni ad effettuare tali test, di applicare il prezzo calmierato secondo il protocollo di intesa siglato dal Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19. In Commissione si è inoltre inserita la previsione di campagne informative a favore dei vaccini.

L'articolo 5 inserisce modifiche all'articolo 9 del citato decreto-legge n. 52, concernenti la disciplina generale delle certificazioni verdi.

L'articolo 6 disciplina l'utilizzo delle somme trasferite a Sport e Salute SpA per il pagamento delle indennità per i collaboratori sportivi connesse all'emergenza Covid-19 e non utilizzate.

L'articolo 7 trasferisce al Ministero della salute il servizio di *contact center* per l'acquisizione delle certificazioni verdi Covid-19, stanziando a tal fine un finanziamento aggiuntivo di 3 milioni di euro.

Infine, l'articolo 8 stabilisce che il 30 settembre 2021 il Comitato tecnico-scientifico esprima il proprio parere sulle misure di distanziamento, capienza e protezione nei luoghi nei quali si svolgono attività culturali, sportive, sociali e ricreative. È stato inoltre previsto che per le attività didattiche di teatro dei ragazzi, per quanto concerne l'impiego del *green pass*, si applichino le disposizioni per le attività didattiche.

In conclusione, signora Presidente, voglio aggiungere a margine una considerazione dal senso più strettamente politico. Il provvedimento in esame è il risultato di una complessa mediazione fatta dal Governo e ha comprensibilmente sollevato incertezze e anche timori sull'applicazione delle novità introdotte. È stato giusto, da parte del Parlamento e del Governo, dare attenzione a quegli allarmi e in alcuni casi siamo riusciti anche a dare risposte e soluzioni che, a mio avviso, si possono ritenere soddisfacenti. Tuttavia, è stato possibile fare ciò solo partendo da un dato di realtà e per questo voglio ringraziare tutta la composita maggioranza, ma anche le opposizioni per il contributo significativo e prezioso che hanno dato.

In questo caso - lo voglio dire con chiarezza - sono stati davvero gli italiani a fare la differenza attraverso i vaccini e, soprattutto, il rispetto degli altri e delle regole date fino a oggi. Sono gli italiani, in larghissima maggioranza, ad avere compreso che vaccino e *green pass* sono i soli strumenti con cui poter tornare a progettare il futuro dell'Italia (un futuro anche migliore di quello che era pensabile soltanto due anni fa). Tutto ciò a riprova del fatto che non si tratta di limitazioni e di discriminazioni della libertà dei cittadini al di fuori di uno Stato di diritto e, a maggior ragione, che non si tratta neppure di un modo per controllare surrettiziamente le vite dei nostri concittadini, come purtroppo pure ho sentito dire in maniera incauta in alcune delle audizioni che abbiamo svolto.

La certificazione verde sta dimostrando la sua efficacia di prevenzione nella realtà, compresa quella dei luoghi di lavoro. Questa è la strada che l'Italia, ma anche tanti altri Paesi democratici hanno intrapreso e probabilmente altri Paesi intraprenderanno. Il *green pass* è soprattutto uno strumento che è stato disciplinato cercando e trovando un equilibrio tra interessi dei lavoratori e interessi dell'impresa, tra diritto al lavoro, alla sicurezza e alla tutela dei dati personali. Si tratta, come è evidente, di interessi e diritti diversi, ma che mai una democrazia dovrebbe mettere in contrapposizione. È su questo terreno - e non su quello delle costruzioni ideologiche che nascondono la realtà dei fatti - che si misura per noi il livello democratico delle Istituzioni di un Paese, anche nei momenti di maggiore *stress* e difficoltà, come evidentemente è quello che stiamo vivendo.

PRESIDENTE. Comunico che è stata presentata la questione pregiudiziale QP1. Ha chiesto di intervenire il senatore Ciampolillo per illustrarla. Ne ha facoltà.

CIAMPOLILLO (Misto). Signor Presidente, con il collega senatore Martelli abbiamo presentato la questione pregiudiziale QP1 in ordine alla conversione del decreto-legge n. 127 del 2021.

Si evidenzia in premessa che il decreto-legge in esame introduce misure di straordinaria necessità ed urgenza in relazione all'emergenza Covid in ambito lavorativo, estendendo la necessità di esibizione del certificato verde a tutti i luoghi di lavoro pubblici e privati,

identificando altresì un regime di controlli e sanzioni, controlli attuabili in alternativa alla scansione dei certificati eseguita dai soggetti preposti mediante l'utilizzo dell'applicazione C19, anche con appositi *software* o piattaforme. Al riguardo, si segnalano numerose criticità, alcune già evidenziate in occasione della conversione del decreto-legge n. 111 del 2021 che verranno reiterate, altre verranno a breve sollevate per la prima volta.

Si richiama innanzitutto una nota della Commissione europea già conosciuta a questa Assemblea, nella quale si evidenziava come l'utilizzo del certificato UE rilasciato ai sensi del regolamento (UE) 2021/953 per scopi domestici, ovvero diversi da quelli previsti dal regolamento, gli Stati membri possono effettivamente utilizzare il certificato digitale Covid dell'Unione europea per scopi nazionali, ma sono tenuti a fornire una base giuridica nel diritto nazionale. Tale diritto nazionale deve rispettare il diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati e dei principi di effettività, necessità e proporzionalità. Al riguardo, il decreto da convertire oggi risulta obiettivamente carente per quanto concerne i principi di proporzionalità e efficacia. La misura, che nasce a protezione dei lavoratori e a prevenzione della diffusione del contagio, non opera di fatto una differenziazione in base al rischio specifico di contagio a cui un lavoratore è soggetto e, per conseguenza, non appare proporzionata una disposizione che ponga sullo stesso piano soggetti a stesso rischio, lavoratori i cui compiti implicino inevitabilmente contatti stretti con altre persone e quelli che - a titolo di esempio - lavorano all'aperto in strutture così ampie, come ad esempio i capannoni, dove il distanziamento è insito nella organizzazione aziendale, ovvero individualmente in uffici senza contatti con il pubblico. Differenziare le misure per categorie di rischio non è soltanto regola di buonsenso e conformità con il principio unionale di proporzionalità, ma risulta altresì indispensabile per consentire di decongestionare il carico di lavoro di farmacie e punti tampone attualmente oberati di tali incombenze in misura tale da creare un'obiettivo difficoltà per gli utenti che necessitino di fornire prova dell'esame diagnostico ogni due giorni.

Per quanto concerne l'efficacia della misura, consentire la possibilità di controllo a campione ne fa venire evidentemente meno lo scopo sanitario, visto che i lavoratori che sanno di non essere soggetti a verifica al momento dell'ingresso potrebbero benissimo entrare accettando il rischio di una sanzione pur essendo sprovvisti del certificato Covid. Se obiettivo della misura sanitaria è quello di prevenire la diffusione del contagio, il controllo a campione non soddisfa il criterio dell'efficacia e se si aggiunge che tra i lavoratori in possesso del certificato Covid vi sono soggetti vaccinati non testati nelle ultime quarantotto ore, il rischio contagio tende ancora più ad aumentare, tenuto conto che è ormai acquisito al patrimonio conoscitivo il principio - fatto proprio anche dal Consiglio d'Europa nel paragrafo 8 della risoluzione 2383/21 - secondo cui il soggetto vaccinato (in quanto potenzialmente infettivo) non può andare esente dall'onere di esibire un recente test di negatività al virus SARS-CoV-2. Questo adempimento consentirebbe altresì il pieno rispetto della direttiva UE 54/2000 sulla protezione dei lavoratori dagli agenti biologici, tra i quali dal 2020 è incluso il predetto virus.

La nota della Commissione europea si sofferma poi sugli aspetti relativi alla protezione dei dati personali, esplicitando come la normativa nazionale non possa estendere il diritto di richiedere l'esibizione della certificazione Covid a soggetti diversi da quelli individuati dall'ultimo capoverso dell'articolo 10 del regolamento UE 953/2021 (soggetti autorizzati, in ambito "domestico", ai controlli in materia sanitaria sono, ad esempio, i reparti NAS dei Carabinieri e non certo i soggetti privati quali i datori di lavoro). Nella citata nota è scritto che la normativa interna deve essere conforme al diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati e non esclusivamente al GDPR. Pertanto l'articolo 10, comma 3 del regolamento (UE) 953/2021, quale disposizione del diritto unionale in materia di protezione dei dati personali, va senz'altro ricompreso tra le norme poste a presidio della *privacy*, il cui rispetto - come chiarito dalla Commissione - è condizione necessaria per consentire usi domestici dei certificati Covid.

Altro profilo di criticità, già evidenziato in sede di conversione del decreto-legge n. 111 del 2021, era quello inerente alla piattaforma *software* per il controllo dei certificati Covid in uso presso le scuole, ove l'utilizzo dei codici fiscali per verificare il possesso di un certificato valido ha consentito ai dirigenti di desumere implicitamente informazioni che il regolamento UE 953/2021 impedisce di condividere, in particolare quelle concernenti lo stato di vaccinazione.

Analogo rischio si pone con l'estensione di tale modalità di controllo in tutti gli ambiti lavorativi, anche perché la piattaforma verifica lo stato di validità del certificato dei lavoratori attraverso il loro codice fiscale ed è pertanto inverosimile che tale processo non finisca per raccogliere e conservare dati, pratica che il predetto regolamento dell'Unione europea vieta. Al riguardo, sembra invece che sia stato costituito presso Sogei un vero e proprio archivio dei dati relativi

a vaccinazione, guarigione ed esito test, come confermato da Beppe Grillo in una recente intervista su «il Fatto Quotidiano».

Si spera che all'Assemblea non sfugga come le affermazioni rese lascino aperti interrogativi non da poco, quali il collegamento dei *server* della predetta piattaforma, chi li gestisca e a quali informazioni tali soggetti avrebbero accesso. Si tratta di dubbi che dovrebbero senz'altro venire dissipati prima di consentire l'ingresso della previsione normativa nell'ordinamento nazionale, visti i contrasti con la normativa europea che autorizza esclusivamente le applicazioni operanti in modalità di sola lettura del QR code. Al riguardo, anche l'utilizzo dell'applicazione C19 determina criticità nel momento in cui acquisisce il QR code sia perché i dati possono essere agevolmente oggetto di captazione da parte dell'operatore con, ad esempio, *screenshot* e lettura con App estere che accedono a tutto il *dataset* del codice QR, sia perché - si apprende - è necessaria la connessione alla Rete per verificare l'autenticità del code. Ciò implica inevitabilmente uno scambio dati con un *server* remoto e una banca dati. Questa pratica si appalesa essere in violazione dell'ultimo capoverso dell'articolo 10, comma 3, del regolamento UE 953/2021, ove previsto che: «I dati personali consultati a norma del presente paragrafo non sono conservati». Del resto, che la verifica dell'autenticità dei certificati non debba richiedere l'accesso remoto a un *server* è espressamente previsto dall'articolo 3, comma 2, del predetto regolamento, che così dispone: «Tali certificati sono di facile utilizzo e contengono un codice a barre interoperabile che consente di verificarne l'autenticità, la validità e l'integrità». Pertanto, l'autenticità del certificato è insita nel codice QR e non necessita di essere verificata *on line* interrogando un *database* remoto. In tale eventualità occorrerebbe la prestazione di consenso al *dataset* da parte dell'interessato.

Come anticipato dalla lettera della Direzione giustizia della Commissione europea si evince che l'uso domestico dei certificati Covid è consentito esclusivamente se conformi alle norme a presidio della protezione dei dati personali e non qualora si sia verificata una violazione di quest'ultima o alla violazione non sia possibile più porre rimedio (come è accaduto: i dirigenti scolastici ormai a conoscenza di quali dipendenti sono vaccinati e quali no, i dati dei QR code sono conservati presso *database* contenuti in *server* non esattamente localizzati, la loro lettura consentita con App *freeware* disponibili *on-line* che estraggono l'intero *dataset* delle informazioni in essi contenuti, l'utilizzo delle certificazioni Covid in modalità non conformi ai regolamenti UE 679/16 e 953/21, articolo 10, comma 3, deve essere immediatamente interrotto, impedendo che possano proseguire in ambito lavorativo verifiche affette e caratterizzate da un tal grado di illegalità.

Se tale modalità di controllo non è dunque legittima, non è neppure consentito votare in favore della conversione di un decreto-legge che autorizzi l'uso di tali tecnologie, le quali finirebbero inevitabilmente per avallare un sistema di raccolta dati personali in contrasto con le norme in materia.

Per queste ragioni e per tutte le altre già espresse in narrativa chiediamo al Senato di non procedere all'esame del decreto-legge n. 127 del 2021. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, nella discussione sulla questione pregiudiziale potrà intervenire un rappresentante per Gruppo, per non più di dieci minuti.

Poiché nessuno intende intervenire, ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della questione pregiudiziale QP1, presentata dai senatori Ciampolillo e Martelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Grassi. Ne ha facoltà. (*Brusio*).

GRASSI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, aspetto che l'Assemblea si acquieti, altrimenti rischio che nessuno mi ascolti. Mi dica lei, Presidente, se il brusio è accettabile.

PRESIDENTE. Io la invito a cominciare. I colleghi che si stanno allontanando ora lo faranno in maniera consona a permetterle di parlare.

GRASSI (*L-SP-PSd'Az*). Illustre Presidente, colleghi, voglio sottolineare che la Lega, durante i lavori in Commissione affari costituzionali per la conversione del decreto-legge oggi sottoposto

all'esame dell'Assemblea ha presentato svariati emendamenti migliorativi del testo. Devo con rammarico constatare che da parte del Governo vi è stato un atteggiamento di scarsa disponibilità. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Collegghi, rinnovo l'invito del senatore Grassi. Chi si deve allontanare, lo faccia in silenzio; chi rimane in Aula si appresti ad ascoltare l'intervento. Prego, senatore.

GRASSI (*L-SP-PSd'Az*). Grazie. Con rammarico abbiamo constatato che, durante i lavori, il Governo ha manifestato scarsa, se non inesistente, disponibilità ad accogliere gli emendamenti. Non intendo annoiare l'Assemblea con una rassegna analitica delle proposte della Lega. Mi soffermerò, in particolare, su due emendamenti. Il primo è volto a consentire la concessione del *green pass* a coloro i quali siano in grado di dimostrare di aver contratto, ancorché in forma asintomatica, il Covid-19. La *ratio* alla base di questo emendamento è semplice e si basa su articoli pubblicati in più *review* e su riviste di alto *ranking*, come «Nature», per esempio. La scienza ha dimostrato che coloro i quali contraggono l'infezione, ancorché in forma asintomatica (dunque non se ne accorgono e non hanno modo di segnalarlo al sistema sanitario), sviluppano una memoria anticorpale paragonabile a quella che si consegue all'esito del vaccino. È aperta in campo scientifico la discussione sulla comparazione della memoria immunitaria che ne deriva, ma un dato è certo: al di là di ogni valutazione qualitativa e quantitativa, anche gli asintomatici guariti dispongono di un livello idoneo di difesa. Non vi è quindi ragione di negare la concessione della certificazione verde, magari prevedendo una durata minore e chiedendo un rafforzamento della protezione tramite la vaccinazione (perché, per onestà intellettuale, va detto che su «Nature» si menziona anche la necessità di provvedere alla vaccinazione dei soggetti che hanno già contratto l'infezione).

Il punto è che il Governo, su questo emendamento, ha espresso un granitico parere negativo e l'emendamento non è stato approvato. Non è razionale, non è coerente con la *ratio* e con la logica del *green pass*. Qual è il nostro obiettivo? L'obiettivo è di indurre alla vaccinazione, onde lasciarci alle spalle questa pandemia il più presto possibile. Bene, ma non è soltanto questo. L'obiettivo è anche quello di fermare la pandemia e i vaccinati sono in grado di rallentare il decorso della malattia, ma lo sono anche coloro i quali hanno già contratto l'infezione.

Dunque, da questo punto di vista, il no del Governo ci appare del tutto incomprensibile, espressione di un atteggiamento di chiusura verso ogni collaborazione nei confronti del Parlamento.

Ma vi è qualcosa in più, a mio giudizio ancor più grave, che rafforza il nostro convincimento circa la scarsa disponibilità a dialogare col Parlamento. Nel 2020 - e vi prego di prestare attenzione a questo passaggio - la Corte costituzionale, presieduta dall'attuale Ministro della giustizia, professoressa Cartabia, ha emesso una sentenza riguardo l'estensione dell'indennizzo per danni da vaccino ed emoderivati anche alle vaccinazioni fortemente raccomandate.

Badate bene: la sentenza non concerneva le vaccinazioni anti-Covid-19. Aveva riguardo ad un altro tipo di vaccinazione, una vaccinazione in uso da anni, verso la quale lo Stato italiano esercita una sorta di pressione a favore della vaccinazione, per mezzo di una forte raccomandazione a vaccinarsi.

Ebbene la Corte, enucleando un principio che io oserei definire di diritto naturale, anche per abbreviare il mio intervento (perché le ragioni tecnico giuridiche sono molte e convincenti, ma non è qui il caso di esporle), ed enucleando i principi costituzionali di base, ha detto: quando lo Stato induce la popolazione a vaccinarsi a vantaggio di tutti, i costi che il singolo deve sopportare all'esito di questa scelta sanitaria a vantaggio della collettività devono ricadere sulla collettività, cioè sullo Stato. (*Applausi*).

Dunque, ha detto la Corte, quando il vaccino è fortemente raccomandato, la legge che consente l'indennizzo per danno da vaccino e da emoderivati rispetto alle vaccinazioni obbligatorie egualmente trova applicazione. Ora, nessuno di noi ha difficoltà a capire che tra un obbligo *tout court* e il *green pass* l'affinità è notevole e di certo, col *green pass*, siamo oltre a quello che si possa definire vaccino fortemente raccomandato. Possiamo parlare, forse, di un vaccino fortissimamente raccomandato. E se il più contiene il meno, è agevole comprendere che la sentenza della Corte costituzionale, presieduta da un membro di questo Governo, ha già sostanzialmente introdotto nel nostro ordinamento la norma secondo cui coloro i quali avranno dei danni all'esito di questi vaccini meriteranno di essere indennizzati dallo Stato. La norma è già nel sistema. (*Applausi*).

La norma è già nel nostro ordinamento grazie all'intervento della Corte costituzionale. E non devo ricordare a voi il valore delle sentenze della Corte costituzionale, anche quando sono manipolative, cioè in grado di innovare l'ordinamento. Il nostro emendamento si limitava a rendere palese ciò che è già nel nostro ordinamento. La disposizione, tecnicamente, non era fonte normativa, perché una disposizione è fonte normativa quando introduce una regola nuova. Quando, invece, la disposizione è meramente ricognitiva, non può meritare la qualifica di fonte normativa.

Il Governo su questo emendamento ha espresso parere negativo e l'emendamento non è stato votato o, meglio, è stato oggetto di un voto contrario. Ebbene, noi riteniamo particolarmente grave questo atteggiamento, nonché miope, perché dimostra, innanzitutto, in ordine alla gravità, che questo Governo non intende mantenere un rapporto di leale collaborazione con i suoi cittadini, perché evidentemente la preoccupazione del Governo è di mantenere celata questa norma. Il Governo, cioè, non vuole far capire agli italiani che, se si vaccinano, per eventuali danni risponde lo Stato. Ed è miope perché, rendendo celata questa norma, non si assicura fiducia nella vaccinazione.

Quindi è vero che magari nell'immediato vi possa essere un risparmio di spesa non erogando le somme richieste, ma alla lunga questo risparmio si risolve in un danno, perché si rallenta la vaccinazione, perché aumentano le contestazioni, perché diminuisce la fiducia verso lo Stato. Pertanto, avviandomi alla conclusione del mio intervento, ritengo che la Lega faccia bene, come sta facendo, a muovere un'esortazione al Governo affinché sia recuperato un rapporto di leale collaborazione con questo Parlamento e dunque col popolo italiano che questo Parlamento rappresenta (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Maffoni. Ne ha facoltà.

MAFFONI (FdI). Signor Presidente, senatrici e senatori, nonostante i due anni di pandemia appena trascorsi abbiano distrutto e messo in ginocchio le aziende italiane che sono eccellenze nel mondo in molteplici settori, oggi siamo ancora qui in Aula a discutere un disegno di legge che ha la conseguenza di colpire ancora di più gli imprenditori e i lavoratori.

A oggi la situazione è la seguente: introdurre l'obbligo del *green pass* nei luoghi di lavoro e nei rapporti di lavoro ha comportato maggiori costi per le imprese e per gli stessi lavoratori, nonché un danno sociale inclassificabile per i soggetti a cui verrà negato il lavoro.

Cerchiamo di essere chiari fin dall'inizio: siamo tutti favorevoli a valutare ogni possibile soluzione per combattere la diffusione del Covid-19 e non tolleriamo in alcun modo che qualcuno ci indichi come coloro che hanno una posizione opaca sul contrasto al coronavirus. Siamo favorevoli ai vaccini, ascoltiamo con attenzione il mondo scientifico, ma nel medesimo momento abbiamo il diritto e il dovere di valutare se gli strumenti che la politica adotta sono utili al Paese. Per questo siamo qui oggi ad esprimere le nostre perplessità, che nascono dopo un confronto che nelle scorse settimane abbiamo più volte fatto con i lavoratori, le associazioni sindacali e il mondo aziendale. Non possiamo non considerare che le imprese, nella misura in cui è necessario predisporre delle misure di controllo per la lettura del *green pass*, e i lavoratori e le lavoratrici che vorranno rifarsi al tampone, si troveranno ora a subire costi importanti a causa della normativa vigente. È paradigmatico che sul tema le posizioni tendenzialmente divergenti di Confindustria e dei vari sindacati trovino anche un punto di incontro. Il costo dei tamponi, come sottolineato dall'Unione nazionale di imprese, verrà con ogni probabilità assunto dal datore di lavoro, data la difficoltà nel sostituire i dipendenti sprovvisti di *green pass*, ed è pacifico che un onere del genere possa dare il colpo di grazia alle migliaia di piccoli e medi imprenditori che sono le fondamenta del nostro Paese già in difficoltà. Anche i maggiori sindacati del nostro Paese, d'altro canto, sono della stessa opinione e ciò è sinonimo del fatto che l'obbligo, come è ora concepito, è liberticida per entrambe le fazioni.

A questo si aggiunge il tema della disparità di trattamento tra lavoratori italiani e lavoratori stranieri, i quali non sono soggetti alla medesima regolamentazione. A titolo esemplificativo possiamo considerare che un camionista su quattro non ha il *green pass*, pertanto deve restare fermo e spesso viene sostituito da un veicolo straniero, il cui conducente è esonerato dal certificato grazie alla circolare dei Ministri della salute e delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 14 ottobre 2021. È chiaro che i committenti, anche ora mentre sto parlando, si rivolgono all'estero.

Come sottolineato da tutte le associazioni di categoria, tra cui Confartigianato trasporti, il Governo fa un doppio errore: da un lato, aumenta la rabbia dei soggetti che vengono

penalizzati da questa norma e, dall'altro, favorisce la concorrenza sleale degli altri Stati. Un colpo basso per molte, moltissime aziende italiane che, in una fase delicata come quella che stiamo vivendo, hanno il diritto di poter vivere in un momento in cui le Istituzioni e la politica si mettono a loro disposizione per facilitare una ripresa economica che si respira nell'aria, ma è ancora tutta da concretizzare.

Se è superfluo in quest'Aula citare le numerosissime sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo che stabiliscono la parità di lavoro a livello europeo, è però opportuno sottolineare che l'Europa, sempre sulla bocca di una considerevole parte del Parlamento, stabilisce a chiare lettere i diritti dei lavoratori e non si legge da nessuna parte che dei lavoratori, uomini e donne di un dato Paese, possano e anzi debbano essere sostituiti con altri di altri Paesi.

Se però la base scientifica che si interroga sulla validità del *green pass* sui luoghi di lavoro non basta ai rappresentanti del Governo, c'è anche un'evidente base che potremmo definire costituzionale. Come già ampiamente detto e ribadito in quest'Aula e come detto dai colleghi senatori del mio partito, la nostra Carta costituzionale ha posto all'articolo 1 e all'articolo 4 il valore del lavoro nella Repubblica italiana.

Questa scelta redazionale non corrisponde meramente ad una numerazione statica, bensì a un preciso valore attribuito ai citati articoli dai Padri costituenti. Sebbene il diritto alla salute sia fondamentale nelle forme in cui viene concepito dall'articolo 32 della stessa Costituzione, si trova ben poco di esso nei principi fondanti lo Stato, che deve occuparsi dei diritti dei cittadini.

Se parliamo di diritti dei cittadini, bisogna affrontare il tema del valore del *green pass* nell'ambito del più generico diritto alla salute nei confronti di se stesso e degli altri. Quanto ai primi non si può negare un'importante valenza del *green pass* in quanto è un dato incontrovertibile e scientifico la minore incidenza di fenomeni patologici legata al Covid-19 nei soggetti vaccinati. Quanto ai secondi, tuttavia, allo stato si registrano risultanze scientifiche discordanti sul punto di minor carica virale del soggetto vaccinato rispetto a quello privo di vaccinazione. Sotto questo profilo risulta quindi pacificamente evidente che lo strumento del *green pass*, così come concepito, non è utile per tutelare gli altri da se stessi.

Con riferimento al diritto alla salute, sancito dal già citato articolo 32, dalla scelta costituzionale e successivamente da quella legislativa, si è andati chiaramente nella direzione di lasciare alla libertà del singolo il diritto alla determinazione del proprio stato di salute, con riferimento ai trattamenti sanitari nel limite di quanto individuato dalla Costituzione relativamente al diritto alla salute, considerato diritto indispensabile dell'essere umano.

Concludo, Presidente e gentili colleghi, parlando non tanto da senatore, ma da imprenditore che conosce bene le difficoltà a cui tutti i giorni un'azienda deve far fronte. Proprio per questo nutro molte perplessità sulla legge al nostro esame che rischia di penalizzare e quindi discriminare una parte dei lavoratori e delle lavoratrici italiani, mettendo in difficoltà un tessuto economico e sociale che già oggi è in forte difficoltà. Sarebbe un grave e imperdonabile gesto che non possiamo assolutamente compiere. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Boldrini. Ne ha facoltà.

BOLDRINI (PD). Signor Presidente, gentili colleghi, il certificato vaccinale o *green pass*, reso obbligatorio quale strumento necessario per ridurre i casi di letalità, evitare la trasmissione del virus, contenere i ricoveri, riavviare tutte le attività - scolastiche, sportive e ricreative, quali il cinema e il teatro - è sinonimo della riacquisizione della libertà, libertà di movimento e di scelta. Tutto ciò avviene con il *green pass*, garanzia della tutela della comunità.

Inoltre l'alto numero di vaccinazioni, grazie alla volontà della maggioranza dei cittadini, permette di evitare che si generino ulteriori varianti che sappiamo essere un'altra sfida da vincere.

D'altro canto, l'emergenza in cui siamo ancora - purtroppo i contagi continuano a salire, ma per fortuna molto meno i decessi - richiede, per definizione, di essere affrontata con rimedi emergenziali (lo dice la parola stessa), come l'obbligo del *green pass* nei luoghi chiusi, nei luoghi di lavoro - stiamo parlando dell'obbligo sul lavoro - e in ogni luogo dove il virus può contagiare ulteriormente.

Anch'io cito la Costituzione e i nostri Padri costituenti, che sono stati lungimiranti: nel secolo scorso affrontarono infatti eventi pandemici come la spagnola e il vaiolo che causarono innumerevoli decessi; non avevano ciò di cui disponiamo noi adesso, ossia il vaccino, però avevano già pensato alla tutela della salute. La Costituzione tutela infatti non solo la salute del

singolo, quindi non solo un diritto individuale, ma anche l'interesse della collettività. Vale più l'articolo 1 sul lavoro o vale di più la salute? Senza salute non c'è lavoro. La frase ormai nota è che da soli non ci si salva, ed è quanto di più vero nel caso della pandemia. Inoltre, la comunità che si protegge ha un valore aggiunto, che è quello di proteggere chi non può vaccinarsi per seri motivi di salute, quindi il principio di solidarietà per tutelare i più deboli.

Ricordo inoltre, onorevoli colleghi, che dobbiamo tutelare anche quegli operatori sanitari che tutti i giorni, in maniera indefessa da un anno e mezzo a questa parte, sono in corsia a fare il loro lavoro (*Applausi*), e dobbiamo essere consapevoli e coscienti che attraverso la vaccinazione proteggiamo anche loro. Come stiamo vedendo, il numero dei ricoverati in terapia intensiva, seppur in maniera meno importante dell'anno scorso, aumenta.

Vi è anche un altro principio di cui vorrei parlarvi, quello della ragionevolezza, che di questi tempi pare essere scomparso. Sì, perché abbiamo visto atti vandalici nei confronti degli operatori sanitari: distruggere una macchina delle USCA è una cosa vergognosa! Tali atti vandalici, le macchine distrutte e le aggressioni nei pronto soccorso non hanno nulla a che fare con la ragionevolezza.

Aumenti dei casi di contagio e dei ricoveri, come vedete, si verificano purtroppo anche in tanti altri Paesi dell'Europa; è un problema grossissimo, ma devo dire che in questi giorni si può notarli ancor di più a Trieste: aumento dei contagi e aumento dei ricoveri. Allora perché lasciare che si dica che si fa in virtù di una libertà? Libertà per cosa? Libertà senza che le persone vengano aiutate? Bisogna lasciare tutto così? I commercianti non ne possono più; hanno sofferto tantissimo, con il *green pass* hanno avuto la possibilità di riaprire con garanzie di sicurezza e non vogliono assolutamente che si torni indietro. Anche in questo caso manca quindi la ragionevolezza; per fortuna, ribadisco che abbiamo tanti cittadini che invece sono ragionevoli e si sono vaccinati.

Il lavoro è un diritto costituzionale, certamente, ma se per non perdere il lavoro dobbiamo rimetterci in salute credo che davvero non ci siamo; quindi non dobbiamo assolutamente rischiare che ci possano essere dei casi di questo genere. Devo dire che bene fa il Viminale a stabilire delle restrizioni per i cortei che si stanno facendo. A tal proposito, non si può organizzare un corteo lungo un percorso ma poi imboccare un'altra strada; lo sappiamo: se si evitano le regole, alla fine si pagano le conseguenze.

Come dicevo, per fortuna tanti cittadini hanno mostrato ragionevolezza accettando, consapevolmente e non supinamente, le regole del vivere civile e del bene collettivo. A questo dobbiamo tendere anche noi parlamentari, dando un segnale: sono quindi contenta che si debba avere il *green pass* ogni volta che si entra in Parlamento, perché si dà un segnale e un messaggio importante a tutta la popolazione. Non possiamo fare le leggi per gli altri e poi disattenderle. Sono dunque convinta che sia una regola più che ragionevole. (*Applausi*).

Purtroppo devo dire che abbiamo visto lasciare il pelo a manifestanti no *green pass* e no vax in virtù di un consenso effimero, di un consenso politico che con dati alla mano viene meno perché finalmente la ragionevolezza prende il sopravvento.

Allora, cari colleghi noi, in virtù di un altro principio che è quello della responsabilità cui accennavo prima, dobbiamo tutti cercare - come stiamo facendo responsabilmente - di sostenere anche questo Governo per aiutare chi ha dei dubbi ed esita a vaccinarsi. Dobbiamo tutti noi, consapevolmente, aiutare chi ha dei dubbi, perché è lecito che si possano avere dei dubbi, ma questo non vuol dire che dobbiamo abbandonare queste persone. Aiutiamo quelli che esitano e che hanno dei problemi anche di salute; aiutiamoli a confrontarsi con i professionisti sanitari. Questo è il nostro dovere. Non aiutiamoli a dire no e basta. Questo è un altro grado di consapevolezza che dobbiamo avere. Bisogna ottemperare, come tanti hanno fatto, a quel dovere etico e morale - come ha ben detto il nostro Presidente della Repubblica, che ogni giorno ci regala delle perle di saggezza - di vaccinarsi; tutti noi dobbiamo tendere a questo, in virtù di una libertà che non deve essere effimera e per se stessi, ma deve essere della collettività.

In altri Paesi europei, meno incisivi nelle regole, adesso stanno ricorrendo all'obbligo e a un nuovo *lockdown*. Credo che essere stati così incisivi nel nostro caso abbia pagato moltissimo. Adesso sta a tutti noi cercare di mettere a frutto le norme e osservare le regole, perché è importante farlo. Tutte le norme che stiamo portando avanti potrebbero sembrare discriminanti, ma se andiamo a vedere - credetemi - nelle pieghe di tutte queste norme, esse non sono discriminanti, perché tengono in considerazione il valore del bene più importante che abbiamo, che è la salute.

Torno a ribadire: vi è un altro valore importante che sembra essere contrastante, quello dell'economia e del lavoro, ma non ci sarebbe alcuna economia e non ci sarebbe alcun lavoro se non tutelassimo la nostra salute. Quindi, questi provvedimenti, quali il *green pass* obbligatorio anche nei luoghi di lavoro, con tutte le cautele e le accortezze che ci devono essere, sono importanti per una grande ripresa del nostro Paese.

Abbiamo altre sfide importanti - lo sapete molto bene - come la messa in pratica del PNRR. Solo attraverso questi atti riusciremo a portare a casa anche quei provvedimenti importanti che abbiamo delineato nei nostri progetti. Solo così riusciremo davvero a vincere questa sfida, che è mondiale.

Tanti Paesi vorrebbero avere il vaccino, ma non ce l'hanno, perché purtroppo sono in condizioni di povertà. Ogni volta che un cittadino esita e dice che non si vuole vaccinare, mi domando se stia pensando a coloro che vorrebbero a tutti i costi vaccinarsi e non lo possono fare. Questo è un altro pensiero che bisogna fare per mantenere quella solidarietà, responsabilità e consapevolezza necessari per il vivere comune. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Crucioli. Ne ha facoltà.

CRUCIOLI (*Misto*). Signor Presidente, non parlerò delle discriminazioni evidenti e non apparenti - come ho appena sentito dire dalla collega del PD - contenute in questo provvedimento di estensione del *green pass*. È infatti fattuale e oggettivo che si discrimina, peraltro in base al censo, tra chi può permettersi la libertà di scelta vaccinale, pagandosi i tamponi, e chi invece non può permettersi tale libertà.

Non parlerò nemmeno della divisività di questo provvedimento, che in seno alle famiglie mette vaccinati contro non vaccinati, aizza odi degli uni contro gli altri. Voglio parlare invece dell'inefficacia e dell'assoluta sproporzionalità di questo provvedimento; inefficacia su basi scientifiche. Devo dire che mi sono approcciato a questo tema con assoluta disponibilità; ero agnostico, volevo vedere i dati, volevo sentire le opinioni degli scienziati in merito. Infatti, ho ascoltato con molta attenzione le audizioni che sono state svolte qui in Senato. Le ho ascoltate tutte e ho visto, da un lato, professori e medici con importanti incarichi di governo che asserivano determinate tesi, anche con affermazioni oggettivamente erranee o intuitivamente scorrette. Dall'altra parte, professori e medici, che non erano assolutamente in conflitto di interessi, dichiaravano di non aver mai preso soldi dalle case farmaceutiche e di non avere alcun incarico governativo che potesse in qualche modo portarli ad avallare scelte governative o a controdedurle. Ebbene, questi hanno fatto affermazioni molto diverse da quelle dei primi. In particolare, il professor Locatelli ha affermato contro il vero, con una disarmante... (*Il microfono inizia a lampeggiare*).

Mi scusi, Presidente, non avevo otto minuti a disposizione?

PRESIDENTE. A me ne sono stati comunicati tre, e li sta terminando.

CRUCIOLI (*Misto*). Ma il Presidente del Gruppo Misto mi aveva detto otto minuti; mi sono stati ridotti? Va bene, ne prendo atto.

PRESIDENTE. No, no, io non le ho ridotto nulla. Mi sono stati comunicati tre minuti e quelli le ho assegnato; quindi, le consento ancora un minuto perché ci siamo interrotti, ma giunga alla conclusione.

CRUCIOLI (*Misto*). Mi consente di parlare ancora almeno cinque minuti? Avrei alcune cose da dire che non sarebbero dette da alcun altro collega, visto che siamo così pochi a dire la verità qua dentro.

PRESIDENTE. Io non ho il potere di fare accordi che spetterebbero al suo Capogruppo, mi dispiace. Non è nelle mie facoltà.

Prego, vada avanti.

CRUCIOLI (*Misto*). Mi riferivo, per quanto riguarda le espressioni palesemente contro il vero, a quelle, ad esempio, del coordinatore del Comitato tecnico scientifico, che ha asserito che la

stima di capacità del vaccino di ridurre il contagio sarebbe stata effettuata anche sulla base della valutazione del differente numero di tamponi effettuati nelle platee dei vaccinati e non. In realtà, a leggere i documenti e a sentire anche le dichiarazioni del professor Brusaferrò, presidente dell'Istituto superiore di sanità, questa dichiarazione è palesemente errata, se non falsa.

La facilità con cui, davanti al Senato, persone con questi incarichi hanno mentito è sconcertante, così come è sconcertante che il presidente dell'Istituto superiore di sanità affermi in audizione che il numero di tamponi non è stato preso in considerazione per calmierare le due platee semplicemente perché si presuppone che vaccinati e non vaccinati facciano lo stesso numero di tamponi. Questo è evidentemente scorretto perché è chiaro che i non vaccinati ne fanno un numero di gran lunga maggiore, quindi, dove più cerchi, più trovi casi di positività.

Abbiamo commissionato una perizia medica, un parere *pro veritate* a un professore ordinario, e i risultati hanno parlato chiaro: dicono che il presupposto scientifico di capacità del vaccino di ridurre la catena dei contagi viene meno dopo sei mesi, sulla base dei più importanti test e studi scientifici internazionali e nazionali. Quindi, è falso che il *green pass* possa creare luoghi sicuri; anzi, consente, ahimè, purtroppo - questo è l'aspetto più grave - che persone che possono essere portatori del virus e potenzialmente contagiose abbiano una sorta di patentino e possano così comportarsi in maniera più disinvolta, contribuendo a diffondere il virus.

Per questo motivo, il dibattito scientifico dovrebbe essere più libero, come più libera dovrebbe essere la possibilità di manifestare.

Apprendo veramente con grande dispiacere che alcuni colleghi abbiano applaudito la scelta del Governo di limitare la possibilità di dissentire nel Paese, di limitare i cortei. È una situazione che non si riscontra in alcun altro Paese democratico o che si dice tale.

La mia preoccupazione è non soltanto per l'incapacità di questo provvedimento di tutelare la salute pubblica o per le discriminazioni che introduce, ma proprio per il tasso di antidemocraticità dell'attuale Governo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Rizzotti. Ne ha facoltà.

RIZZOTTI (FIBP-UDC). Signor Presidente, colleghi, giustamente sono state appena citate perizie mediche; certo, sono d'accordo, le estenderei moltissimo, magari anche in quest'Aula, esattamente come il *green pass* che orgogliosamente possiedo.

Il decreto-legge all'esame dell'Assemblea, che introduce l'obbligo del *green pass* per l'accesso nei luoghi di lavoro, rappresenta un ulteriore passo verso la più ampia estensione delle vaccinazioni anti-Covid per la popolazione.

Si è dibattuto a lungo, anche tra le parti sociali, sulle modalità più idonee per raggiungere questo risultato. La scelta del Governo a cui plaudo è quindi ricaduta sulla previsione di obbligo del possesso del *green pass* nella totalità dei luoghi di lavoro, in coerenza con il percorso già avviato lo scorso anno attraverso la previsione dell'obbligo di vaccinazione in determinati contesti lavorativi a più alto rischio di contagio.

Questa opzione, seppure da condividere per il contributo alla capillare diffusione delle vaccinazioni, certamente comporta delle conseguenze di carattere organizzativo e gestionale di un certo rilievo per i datori di lavoro, chiamati a ottemperare agli obblighi contenuti nella normativa. Le aziende non si sono mai tirate indietro e la pubblica amministrazione, grazie al Governo e al ministro Brunetta, si è data le sue regole. Dal 15 ottobre abbiamo visto ripartire completamente in presenza quei servizi pubblici che tanto sono mancati ai cittadini, con un danno a causa delle pratiche inevase e dell'impossibilità di farlo con il cosiddetto *smart working*. Non ultimo, finalmente un respiro a tutto l'indotto intorno ai luoghi di lavoro, come bar e ristoranti, che per mesi e mesi sono stati chiusi.

In questi mesi e soprattutto nelle ultime settimane si è scatenato un acceso dibattito - ahimè, troppo sopra le righe - con interventi che hanno addirittura paragonato, in un modo veramente inaccettabile, questa misura di prevenzione ad altri orridi esempi di soppressione della libertà. Io sono sicura che, tra tutti coloro che inneggiano a questa libertà o che negano l'importanza di quello che è successo e che continua a succedere con il Covid, nessuno ha avuto familiari o amici perduti a causa di questo virus. Purtroppo i morti sono stati tanti e siamo stati toccati un po' tutti; i negazionisti sono stati fortunati a poter andare in piazza a dire sciocchezze.

Noi di Forza Italia - come più volte ribadito - abbiamo compreso molto bene le inquietudini che solleva un semplice certificato e anche gli elementi critici che esso può rappresentare. Siamo

convinti che il Governo non può puntare tutto su questo strumento, perché ci devono essere ampi spazi di convincimento di una larga fascia di non vaccinati. Faccio un esempio: perché vediamo pochissimi spazi televisivi in cui si spiega come funzionano i vaccini e in cosa differiscono dagli altri? In cui si risponde in modo semplice alle domande, anche le più strane, che giustamente le persone si pongono, a loro volta impaurite e confuse dalle sciocchezze che si possono leggere soprattutto in rete? C'è sicuramente un gruppo di mestatori fanatici e pericolosi, che vanno bloccati con tutti i mezzi leciti. Ma c'è anche un vasto gruppo di persone che non si vaccina per paure varie e perché si fa poca informazione corretta. Di questo me ne rendo conto, perché ad esempio presso il mio studio medico (al di là del fatto che, essendo uno studio privato, posso chiedere l'accesso con il *green pass* alle mie pazienti) alcune pazienti che non erano convinte della vaccinazione, sentendo dire cose molto semplici, si sono convinte e si sono vaccinate. Quindi grazie alla credibilità di chi parla di cose che conosce, le persone si possono facilmente convincere.

Come rappresentanti anche dei cittadini più confusi, credo che ci si debba chiedere se questo può essere uno strumento efficace e - perché no? - anche efficiente per contenere l'epidemia. Togliamo subito di mezzo quella che forse è stata la ragione principale che ha portato all'obbligo di *green pass*, cioè l'incentivo alla vaccinazione. Ci si deve vaccinare perché è giusto, per noi e per gli altri. Si deve dire che il *green pass* non può dare certezza, perché è vero che un titolare può anche portare il contagio; ma noi sappiamo perfettamente che non esiste vaccino al mondo che dia la copertura al 100 per cento e che non esiste farmaco al mondo che sia efficace al 100 per cento. Come mai allora tutti questi grandi pensatori e tutti questi medici e scienziati improvvisati dicono di non volersi vaccinare perché il vaccino non li copre? Intanto si è coperti all'80, al 90 e anche al 95 per cento, a seconda dell'età e di altre condizioni personali, e poi soprattutto lo si vede dai numeri. L'efficacia del *green pass* non sta nella certezza di non contagiosità, ma nella drastica riduzione della sua probabilità. Per raggiungere quella che viene chiamata immunità di gruppo, non si può pensare di usare misure che rendano i contagi impossibili, ma misure che li rendano molto improbabili, in modo che si riducano via via fino ad esaurirsi.

Sappiamo quanto si sia abbassata l'incidenza del virus negli ospedali, soprattutto nelle terapie intensive degli ospedali. Vorrei ricordare, ad esempio, che proprio ieri a Singapore, in uno Stato che comunque mi sembra piuttosto democratico, è stato deciso che chi volutamente non si è vaccinato e si ammala di Covid deve pagarsi le spese sanitarie. Da noi ciò è giustamente improponibile, però poi non si possono fare gli esempi, dicendo che nel resto del mondo sono tutti liberi e nessuno si ammala, perché la realtà non è questa. Il *green pass* può avere un effetto molto efficace nella diminuzione della probabilità di contatto tra un contagioso e un contagiabile. Se la probabilità diminuisce, diminuiscono anche i contagiati, diagnosticati e non, che a loro volta, grazie al *green pass*, potranno contagiare di meno e così via. Bene, dunque, le forme sanzionatorie contenute nel decreto-legge, perché creano sia svantaggi, sia limitazioni per chi non accetta di non creare maggiori rischi nella società, ma ciò che è importante è la comunicazione istituzionale, chiara e convincente. Ringrazio per questo il presidente Draghi, per il cambio di passo, anche nella comunicazione, che ha impresso il suo Governo, rispetto ai precedenti. Mi dispiace ad esempio che, quando si parla di sanità, il ministro Speranza non sia mai in Aula, ma sarà comunque sicuramente informato.

Ci sono certamente dei no *green pass* che basano la loro opinione su valori almeno in via molto teorica rispettabili, ma ci sono anche molti che seguono solo dei cattivi maestri, che per varie ragioni, non certamente nobili, non certamente etiche, scelgono di lavorare contro lo sforzo che il Governo sta facendo per controllare l'epidemia. Spero che le forze di polizia, anche grazie alla popolazione, riescano ad identificare costoro come tali e passino quindi ad isolarli. Impariamo a comunicare che il *green pass* ha il ruolo di semplice invito alla vaccinazione e vedrete che gli italiani inizieranno a considerarlo uno tra i comportamenti più opportuni da seguire, vivendo in una comunità. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bagnai. Ne ha facoltà.

BAGNAI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, secondo il rapporto sull'epidemia da Covid-19 dell'Istituto superiore di sanità, aggiornato al 3 novembre, nei trenta giorni che vanno dal 4 ottobre al 3 novembre la Covid-19 ha causato 416 decessi tra i non vaccinati e 423 tra i vaccinati, che arrivano a 450, considerando anche quelli con ciclo incompleto. Quindi il vaccino è inefficace, visto che nei due gruppi abbiamo lo stesso numero di vittime? No, non funziona

così, per il semplice motivo che la platea dei vaccinati è molto più ampia di quella dei non vaccinati. I vaccinati con ciclo completo sono 42.672.767, quelli con ciclo incompleto 2.653.423, per un totale di 45.326.190, a fronte di 8.638.749 non vaccinati. Ne consegue che i decessi sono 4,8 ogni 100.000 non vaccinati, e uno ogni 100.000 vaccinati con ciclo completo, il che significa che un non vaccinato rischia di morire di Covid 4,8 volte di più di un vaccinato. Con la stessa logica si dimostra che un non vaccinato rischia di finire in terapia intensiva 11 volte più di un vaccinato.

Non discuto se i dati di partenza siano o meno corretti. Purtroppo la comunità scientifica, la stampa e come vedremo, ahimè, alcune istituzioni hanno fatto molto per screditare se stesse, ma non metteremmo rimedio ad un simile scellerato degrado, proponendo una lettura completamente falsa di dati forse non completamente veritieri. Con questo *caveat* aggiungo un dato: se a settembre i contagi erano 690 ogni 100.000 non vaccinati e 125 ogni 100.000 vaccinati, ora sono rispettivamente 408 (-40 per cento), e 96 (-23 per cento). Quanto alle terapie intensive, oggi il sito dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) ci ricorda che esse risultano occupate al 5 per cento, ben sotto la soglia del 30 per cento.

La lettura corretta dei dati ci dice quindi che i vaccini funzionano, ma proprio questo rende ancora più incomprensibile la scelta di adottare una strategia basata su un miscuglio inopportuno di obbligo surrettizio e risposta repressiva, che - non ci voleva molto ad immaginarlo - si sta rivelando controproducente sotto almeno due profili: quello dell'efficacia, perché l'estensione del *green pass* non ha determinato un sensibile incremento delle inoculazioni, piuttosto il contrario, e quello della tenuta del corpo sociale, lacerato dalla decisione di demonizzare chi vuole esercitare la propria libertà di scelta. (*Applausi*).

Aggiungo che il *green pass* causa sensibili problemi di *moral hazard*, per il semplice motivo che conferisce a chi lo detiene, causa vaccinazione, un del tutto ingiustificato senso di immortalità. Abbiamo visto che purtroppo le vittime ci sono anche tra i vaccinati con ciclo completo: occorre mantenere alta la guardia e rispettare le precauzioni.

Il punto è che uno Stato che vuole essere autorevole comunica in modo trasparente, non contraddittorio e inclusivo. Quindi, cominciamo con il parlare di trasparenza. Io appartengo a una categoria screditata che è quella non dei virologi, ma degli economisti e mi pongo una domanda. Un fondamento dell'economia è che non esistono pasti gratis e nulla è intrinsecamente solo buono o solo cattivo. Per questo motivo, si parla di analisi costi-benefici. Chiedo pertanto a me e voi: questo vaccino è un pasto gratis? Possibile che non abbia effetti avversi? E se li ha, quando vogliamo parlarne seriamente nell'interesse della collettività? Quasi tutti i farmaci, anche il più banale, ha effetti collaterali. Chi ci dà la certezza che i vaccini contro la Covid, di cui oggettivamente non sappiamo ancora molto perché da poco sono stati messi in commercio, siano gli unici farmaci al mondo senza effetti collaterali?

Con un certo sconcerto ho letto, a trecentonove giorni dal *vaccine day* che ha segnato l'inizio della campagna vaccinale, il primo *tweet* in cui l'AIFA esortava i pazienti a segnalare eventuali reazioni avverse, senza peraltro indicare la pagina *web* in cui farlo, che - lo ricordiamo, visto che nessuno lo fa - è www.vigifarmaco.it. Ripeto, l'AIFA non la ricorda.

Non è chiaro perché, in un contesto caratterizzato da tanta incertezza, l'onere di segnalare eventuali effetti avversi sia stato lasciato ai cittadini, senza informarli sulle corrette procedure per farlo e inducendoli ad autocensurarsi per paura di vedersi appioppare lo stigma infamante e discriminatorio di *no vax*.

Oggi la scienza è tenuta in grande considerazione, soprattutto da parte di chi non sa che cosa sia perché non appartiene, a differenza mia, alla comunità scientifica. Noto allora che il comportamento omissivo dell'AIFA, che non ha disposto una farmacovigilanza attiva e ha sostanzialmente disincentivato quella passiva, è radicalmente anti-scientifico. (*Applausi*). La scienza non può progredire e le case farmaceutiche non possono migliorare i loro prodotti se non vengono raccolti i dati sugli effetti avversi. Questa scandalosa opacità e questo negazionismo non contribuiscono all'autorevolezza.

Parliamo allora di non contraddittorietà. Sappiamo ormai che la copertura fornita dai vaccini (purtroppo non completa, come è stato ricordato) è anche labile nel tempo, visto che svanisce dopo circa sei mesi. Ce lo conferma il fatto stesso che si parli di terza dose a un po' meno di dodici mesi dal *vaccine day*; viceversa, si stanno accumulando evidenze circa il fatto che l'immunità naturale duri almeno un anno. Perché dico almeno un anno? Semplicemente perché il poco tempo decorso dall'inizio della pandemia non ci consente di verificare che l'immunità naturale duri di più, così come di accertare gli effetti a lungo termine delle varie terapie proposte.

Fatto sta che, a fronte di un'immunità naturale che dura almeno un anno, viene rilasciato un *green pass* che dura solo sei mesi, mentre, a fronte di un'immunità vaccinale che dura sei mesi, abbiamo un *green pass* che dura un anno. (*Applausi*). Capite bene che è molto difficile afferrare la logica di un simile provvedimento. Ciò non contribuisce all'autorevolezza.

Allo stesso modo, non contribuiscono all'autorevolezza le dichiarazioni di membri del Comitato tecnico-scientifico che, senza alcun dato, con un fare da imbonitori di fiera paesana, ci garantiscono sui giornali dieci anni di immunità con la terza dose e, forse, anche un set di pentole antiaderenti. (*Applausi*). Ma si può fare così?

Parliamo allora di inclusione. Partirei da qui, da questo ennesimo voto di fiducia con cui ci viene impedito di valutare, fra i vari emendamenti, quello che aiuterebbe il Governo a sanare la contraddizione che ho appena evidenziato, portando a un anno la durata del *green pass* anche per i guariti che - voglio sottolinearlo - sono i grandi dimenticati del dibattito. Forse sono scomodi? Non so.

Ricordo a me stesso che stiamo parlando di un provvedimento che, in buona sostanza, accolla un onere economico a chi vuole esercitare il diritto al lavoro e questo per il fatto non di aver trasgredito a un obbligo, o violato una norma, ma di stare esercitando un proprio diritto. Disturba che su un provvedimento di questa portata, visti anche i risultati non brillantissimi in termini di incentivo alla campagna vaccinale, non sia stato permesso un esame parlamentare approfondito.

Inoltre, all'inizio del mio intervento ho spiegato come si leggono i dati (ossia - lo dico per i secchioni come me - analizzando le frequenze relative) e come funziona la farmacovigilanza (cosa che nessuno ha fatto e nessuno sa). Mi pongo la seguente domanda. Chi ha spiegato queste cose alle persone schernite, vilipesi, discriminate e repressi anche con la violenza, che qui e nel dibattito televisivo vengono etichettate come no vax? Chi avrebbe dovuto farlo? Lo ha notato anche la collega Rizzotti, da cui molto ci separa, ma a cui siamo vicini su un punto: le istituzioni preposte hanno fallito nello svolgere questo compito pedagogico.

Devo dire poi con la massima compostezza, ma anche con il massimo rammarico, che il Daspo a Puzzer è una delle cose più brutte e meno intelligenti che abbia visto accadere negli ultimi dieci anni. Non è stato un bello spettacolo vedere applicare una simile misura coercitiva a una persona che proietta un'immagine di mitezza e questo a pochi passi da dove una persona sottoposta a Daspo per ben più fondati motivi aveva potuto spadroneggiare indisturbata su una piazza e aggredire altrettanto indisturbata la sede della CGIL. (*Applausi*). Ma quello che preoccupa di questo gesto incomprensibile, come pure della fiducia oggi posta su questo provvedimento, è che questi gesti sono segni di debolezza. All'inizio del mio intervento, ho sottolineato i risultati positivi della campagna vaccinale e riconosco quindi volentieri che questo Governo ha fatto il bene del Paese; tuttavia, un Governo che non ha sufficiente autorevolezza - perché la perde per i motivi che ho esposto - per convincere i cittadini a vaccinarsi, ma al contempo non ha sufficiente autorità per costringerli a vaccinarsi, forse avrà reso un buon servizio al Paese, ma certamente non lo ha reso all'immagine dello Stato.

Vorrei attirare la nostra attenzione su questo punto: è giunto il momento di cambiare orientamento e nulla, in quello che sta accadendo, giustifica ulteriori inasprimenti o ulteriori proroghe delle misure restrittive che finora hanno manifestato efficacia, ma che nei dati nulla ci suggerisce che debbano essere prolungate. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Binetti. Ne ha facoltà.

BINETTI (FIBP-UDC). Signor Presidente, ci troviamo davanti al problema più importante di questa legislatura: forse nessuno di noi lo aveva previsto quando ci siamo insediati all'inizio di marzo del 2018, ma in realtà fare i conti con la pandemia e soprattutto cercare di capire in cosa consista questo fenomeno ha rappresentato per tutti noi una sorta di dorsale che giorno per giorno ha in qualche modo condizionato le nostre scelte, i nostri giudizi, i nostri interventi. Ciò in modo particolare per tutti noi che siamo nella 12ª Commissione, che di fatto si occupa del grande tema della salute e in definitiva della salute pubblica. Oggi la riflessione che siamo chiamati a fare per la quarta volta sul tema del Covid ci pone davanti alla difficoltà di tenere insieme le direttive più importanti che attraversano il mondo della salute e che riguardano la relazione di cura, di cui è parte integrante una diagnosi corretta, quindi sapere se questo paziente ha o non ha la malattia, se questo paziente risulta positivo o negativo rispetto al test a cui viene sottoposto. Ma la relazione di cura prevede anche interventi adeguati, che nel nostro caso si condensano sostanzialmente nel vaccino, perché rispetto agli interventi terapeutici

siamo ancora in una prospettiva avveniristica, non sappiamo se serviranno, quando serviranno e quando saranno realmente disponibili in Italia.

Accanto alla relazione di cura, l'altro filone direttivo importante è quello della ricerca ed è il tema emerso oggi: sia una ricerca come metodo, sia una ricerca oggettiva che porti risultati sufficientemente credibili. Quanto alla ricerca come metodo, abbiamo visto la molteplicità degli interventi televisivi che prima quasi quotidianamente, a Camere riunite, per venti, trenta, quaranta minuti rallegravano o appesantivano tutti i nostri sabato sera o comunque i fine settimana, ora diciamo che questi interventi si sono ridotti, sono praticamente pillole di interventi, ma il contenuto specifico di queste pillole è sempre lo stesso e richiama - a chi di noi è abituato a frequentare la sala Maccari e ama le belle rappresentazioni della storia romana - quel famoso senatore che appariva tutti i giorni in Senato ricordando che *delenda est Carthago*.

Allo stesso modo i nostri esperti appaiono in televisione solo per dire una cosa: vaccinatevi, vaccinatevi, vaccinatevi, come se fosse un'operazione di *marketing*. Occorre vaccinarsi, ma la ricerca non è solo quella scientifica, quella biologica, è anche la ricerca che in qualche modo affronta, ad esempio, il tema della comunicazione e affronta anche il tema della formazione, che è il terzo filone su cui mi voglio soffermare.

Lo *slogan*: «Vaccinarsi, vaccinarsi!» è un contrasto che si va esasperando con le manifestazioni di *stress* - sembra proprio diventato uno *stress test* - che colpiscono la nostra popolazione. La stragrande maggioranza è convinta che vaccinarsi faccia bene; forse qualcuno di voi ricorda che all'inizio della pandemia avevo chiesto, come rispetto per la sanità pubblica, che tutti i senatori venissero vaccinati. Non sto qui a dire quali furono allora le reazioni, come se si trattasse di una casta da proteggere mentre oggi c'è la rincorsa al non vaccinarsi. Io credo profondamente che vaccinarsi faccia bene. Parlo del vaccinarsi una, due e tre volte, ma non credo all'ipotesi avveniristica riportata dal collega che mi ha preceduto secondo cui vaccinarsi fa bene per i prossimi dieci anni. Non ci crede nessuno. (*Applausi*). Tutti sappiamo che il vaccino varrà per un tempo determinato.

Qual è allora la chiave di volta dell'interpretazione che non ha un fondamento teorico e documentato da chissà quali indagini tecnico-scientifiche? Ha la forza - che non è poca cosa - del dato sperimentale: chi si vaccina può ancora ammalarsi, ma certamente si ammala meno, muore meno e, quindi, conviene vaccinarsi. Non so perché faccia bene; so però che in qualche modo fa bene. Assumo pertanto per me e per chi mi sta vicino questa decisione. Questo è un concetto facile da rappresentare, che non richiede ideologie né in un senso, né nell'altro. È un criterio sperimentale.

Di fronte a ciò succede che molte famiglie, per esempio, si trovano obbligate a ricorrere a una serie di tamponi se il figlio è positivo, se qualcuno nella classe era positivo, se qualcuno della famiglia era positivo per dimostrare che sono negativi. L'operazione tampone sta diventando molto cara per le famiglie, tanto è vero che nella riflessione che abbiamo fatto nella 12ª Commissione su questo argomento una delle cose che chiedevamo proprio di valutare era esattamente a carico di chi doveva essere. Perché se faccio un'analisi del sangue o una conta di globuli rossi il sistema sanitario nazionale mi passa questa indagine e se faccio un tampone non me lo passa? Perché è fuori, se è una misura di salute e tanto più se è una misura di salute pubblica?

Sono le contraddizioni del sistema a diventare irritanti per l'opinione pubblica. Lo stesso dicasi per il lavoratore in *smart working*: perché si deve pretendere che in quanto lavoratore abbia il suo *green pass* e che i costi relativi all'eventuale verifica dei *test* successivi debbano essere a carico del datore di lavoro? Se sono a casa e sono già vaccinato e ho il mio *green pass*, per quale ragione devo essere sollecitato a dimostrare continuamente nuove possibilità *ad excludendum* di rischio di contrarre l'infezione da virus?

La 12ª Commissione ha inserito nella relazione delle osservazioni che ha presentato alle Commissioni di merito e quindi anche al Governo. Il fatto che venga messa la fiducia ci impedisce di presentare gli emendamenti, di ragionare nel concreto su questi aspetti e di migliorare la normativa. Arriverà la macchia nera di una fiducia che si sta un po' consumando perché se ne sente una sorta di abuso.

Un altro elemento interessante - *ça va sans dire* - ed evidente per tutti è che occorre una maggiore e migliore comunicazione scientifica, da modulare nei modi opportuni, sia che si tratti della scuola media inferiore o della media superiore, dell'università o di quella formazione continua cui qualunque persona che lavora deve essere sottoposta. La cosa interessante è che, quando si parla di questo tema, la dimensione scientifica dell'argomentazione è totalmente

messa sullo sfondo rispetto alla dimensione - chiamiamola così - un po' di pancia, emotiva, che nasce dal fastidio: il fastidio della terza dose, il fastidio del tampone, il fastidio rispetto a questa sensazione di essere sotto un bombardamento di informazioni che cadono in flagrante contraddizione le une con le altre.

Concludo, Presidente, e la ringrazio. Noi ci vaccineremo, in modo convinto e sicuro; ma che non ci diano false argomentazioni e che non ne venga fatta una battaglia demagogica. Il tema è complesso, non sappiamo ancora tutto quanto dovremmo sapere e ci vorranno probabilmente degli anni. Che non ci impongano, quindi, false teorie per giustificare una cosa che, sperimentalmente, comunque vale la pena fare. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Riccardi. Ne ha facoltà.

RICCARDI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, colleghe, colleghi, i provvedimenti che, come membri del Senato, ci onoriamo di poter esaminare e che giungono in quest'Aula sono tutti egualmente importanti, meritevoli e delicati. Ma ce ne sono alcuni che, per portata, per ripercussioni o per impatto sociale, finiscono inevitabilmente per diventare più importanti di altri. Questo è sicuramente il caso dell'Atto Senato 2394 «Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127».

Sembra passato molto tempo da quando, lo scorso 1° luglio, la comunità europea ha introdotto il certificato verde per permettere la ripresa della circolazione in sicurezza dei cittadini negli Stati membri, lasciando ampia discrezionalità ai Paesi di imporre il proprio modello di certificato. Oggi, dopo pochi mesi, ci troviamo qui a ratificare nel nostro ordinamento l'ultima estensione di portata del certificato, che dal 15 ottobre è divenuto necessario anche per recarsi sul proprio posto di lavoro, pubblico o privato che sia.

Vede, Presidente, non ho la presunzione di asserire con assoluta certezza che questa estensione sia corretta o di dire se, invece, possa risultare, sotto certi aspetti, eccessiva. Quello che posso e voglio dire con forza è che, quando un provvedimento incide così nel profondo della vita di una comunità, è giusto e doveroso che ciò venga fatto con tutte le dovute accortezze, senza lasciare alcuna possibilità di dubbio o di fraintendimento.

Due anni di pandemia hanno portato i cittadini allo stremo delle forze sotto tutti i punti di vista, nessuno escluso, da quello fisico a quello psicologico, a quello economico. È proprio in questa fase che il ruolo dello Stato riveste un'importanza ancora più grande, come padre responsabile della propria comunità in difficoltà. Il suo compito, delicato e complicato, parte da una base ineluttabile, che è quella sulla quale la Lega si batte e si è sempre battuta: la necessità di una corretta e puntuale informazione.

Signor Presidente, fin dagli albori di questa pandemia, come Lega ci siamo accorti di quanto male ha fatto e poteva continuare a fare un'informazione sbagliata, confusionaria e talvolta perfino contraddittoria. La Lega si è sempre battuta su questo punto e siamo stati vittime di critiche strumentali, di chi voleva farci passare per chi non siamo e metterci in bocca parole che non ci appartengono. (*Applausi*).

I vaccini e le terapie sono importantissimi. Il *green pass* è uno strumento essenziale per la ripresa economica e sociale del nostro Paese. È così e lo ribadisco con forza, come ho sempre fatto e sempre sostenuto. Ma le persone devono essere aidate, fornendo loro i giusti strumenti e le giuste nozioni. Non è ammissibile leggere e sentire tutto e il contrario di tutto; non sono ammissibili incongruenze che esasperano gli animi già feriti e mettono in fermento un impianto sociale già precario. Il Governo deve spiegare l'utilità e il valore del sistema vaccinale nell'affrontare la pandemia, andando oltre le contraddizioni, che non arrivano dalla politica, ma che sono venute dal mondo dell'informazione. Deve agire in modo tale che il *green pass* possa essere visto dai nostri connazionali come uno strumento utile e di buon senso, uno strumento di guida e non di controllo. (*Applausi*).

È difficile comprendere talune, assurde, illogiche contraddizioni che si sono create in questi mesi. Probabilmente si tratterà di una mia mancanza o di un mio limite, ma reputo personalmente inspiegabile il motivo per il quale nei tribunali si prevede che il giudice e i cancellieri debbano avere il *green pass* e i testimoni e gli imputati no. Così come per recarsi al bar non è prevista la necessità di certificato per le consumazioni in piedi al chiuso, a differenza di chi decide, invece, di sedersi. Per accedere ai pubblici uffici non è richiesto il *green pass* agli utenti, mentre è stato bocciato l'emendamento della collega Rivolta, che chiedeva di permettere l'accesso alle biblioteche a chi non ha il *green pass* per il solo ritiro e la restituzione

del libro: emendamento che faceva seguito a un ordine del giorno sul *green pass* 3, precedentemente approvato da tutte le forze politiche.

Al di là della bontà o meno della specifica decisione, sono storte queste che non aiutano ad infondere nei cittadini quel senso di fiducia nelle decisioni prese e imposte, che invece si rende essenziale in questo momento.

Cari colleghi, tutti noi, come Parlamento, abbiamo il dovere di lavorare assieme affinché nessun cittadino possa vedere compressa anche una sola delle sue libertà. E siamo chiamati ad agire al fine di mantenere bilanciati i diritti previsti dalla nostra Costituzione. Chiarezza, trasparenza e completezza di informazione: questa deve essere la strada maestra da seguire, per far sì che lo Stato e i cittadini possano davvero diventare un corpo unico che si muove verso la stessa direzione, quella della ripresa e del riscatto.

Torno a rivolgermi al Governo, come ho già fatto in precedenza, per rimarcare un altro tema che reputo di primaria importanza. Di recente, si è spesso deciso di far confluire nei decreti, come quello che stiamo ora esaminando, un decreto successivo, che si occupa di temi simili. È stata paventata una simile ipotesi anche per questo decreto-legge. Non voglio entrare ora nel merito, perché avremo modo nei prossimi giorni di parlare diffusamente del decreto-legge n. 139, un decreto che merita totale attenzione, perché introduce delicate e importanti novità sul fronte del trattamento dei dati dei cittadini italiani e interviene con decisione anche sui poteri preventivi del Garante della *privacy*, rimodulandone portata e possibilità di azione.

In questa fase voglio limitarmi ad una piccola e costruttiva critica sul *modus operandi*. Ritengo che l'unione di decreti così importanti, così impattanti sull'equilibrio sociale del nostro Paese, non sia mai una buona operazione, perché non permette al Parlamento di svolgere in modo ottimale il proprio compito e perché è un qualcosa che finisce inevitabilmente per acuire il grado di confusione, che già di per sé è eccessivamente elevato.

Avviandomi alla conclusione, signor Presidente, sento il dovere, infine, di manifestare il mio disappunto per il fatto che quasi tutte le proposte emendative del Gruppo Lega sono state bocciate. Emendamenti presentati non a scopo ostruzionistico, ma volti a semplificare e migliorare un testo nel quale rileviamo forti incongruenze; emendamenti dettati sia dall'ascolto delle istanze dei cittadini che dalle criticità emerse in sede di audizioni. La Lega sente forte la responsabilità di chi ha riposto in noi la propria fiducia e si pone come baluardo per la salvaguardia di tutti i cittadini italiani, dei loro diritti e delle loro libertà. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Zaffini. Ne ha facoltà.

ZAFFINI (FdI). Signor Presidente, il primo punto sul quale volevo richiamare l'attenzione dei colleghi è la prassi, che assegna atti come questo, che hanno una prevalente se non totale consistenza sanitaria, alla Commissione affari costituzionali in sede referente, come unica sede, rinunciando così alla possibilità di esaminare il testo in sede di Commissioni riunite.

Io ringrazio, evidentemente, tutti i colleghi della 1ª Commissione, i quali, però, non hanno seguito la vicenda sanitaria, non avendo avuto la possibilità, ad esempio, di ascoltare le molteplici audizioni svolte dalla 12ª Commissione, la Commissione di merito, fin dal suo insediamento.

Signor Presidente, mi permetto perciò di osservare da subito un problema che non è proprio di poco conto, perché alla fine la discussione unica, quella che resta agli atti, è quella che avviene in Commissione. Quindi, assegnare questo tipo di atti alla 1ª Commissione in modo assolutamente acritico ed esclusivo, senza utilizzare la possibilità dell'assegnazione alle Commissioni riunite, significa impedire a chi questa materia sanitaria la segue da inizio legislatura di dare un contributo concreto e fattuale. Dopodiché, succede quello che succede. Succede ad esempio, come è capitato ieri sera, che alcuni emendamenti assolutamente sacrosanti sono stati bocciati; sono stati respinti addirittura degli ordini del giorno che facevano richieste sulle quali si deve aprire un dibattito, come l'obbligatorietà del passaporto sotto i dodici anni. Come si può bocciare un ordine del giorno che propone di evitarne l'obbligatorietà fino agli undici anni?

Questo, colleghi, non è solo un problema tecnico e di forma, ma di sostanza. Infatti, impedire un dibattito tra colleghi che hanno impegnato a lungo il proprio tempo ad approfondire le vicende della pandemia evidentemente non va bene; non so a cosa si possa fare riferimento, ma comunque a me personalmente non piace.

Ho ascoltato gli interventi dei colleghi e mi complimento con tutti; in particolare, però, approfitto di un passaggio dell'intervento della collega Binetti per ragionare su una circostanza che vorrei sottoporre al dibattito in Assemblea, non avendo la possibilità di farlo in altra sede, come ad esempio in una Commissione d'inchiesta, la cui istituzione è stata impedita e continua ad essere impedita, mentre sarebbe il luogo ideale per poter affrontare certi argomenti.

Il collega Bagnai, giustamente, ha parlato di un vaccino che dura dieci anni e, dall'alto della sua capacità analitica, non lo ha detto a caso. L'Unione europea, infatti, ha comprato 4,6 miliardi di dosi di vaccino; lo sapevate che tra comprate, opzionate e consegnate le dosi sono 4,6 miliardi? A cosa servono 4,6 miliardi di dosi, posto che la popolazione europea è circa di 446 milioni di abitanti? Evidentemente, facendo dei conti molto banali, ci sono circa dieci dosi di vaccino a testa. A cosa servono, se non a vaccinarsi per i prossimi dieci anni? Posto che le 817 milioni di dosi già consegnate hanno coperto in doppia somministrazione circa il 75 per cento della popolazione europea, è del tutto evidente che qualcosa non è chiaro e chi deve capire cosa non è chiaro di tutte queste faccende che accadono, se non il Parlamento italiano? Chi lo deve capire e quindi a sua volta spiegare ai cittadini, che qualcuno reputa tali, mentre qualcun altro considera ancora sudditi, ai quali deve essere propinato il verbo (come ho ascoltato in alcuni interventi)? I cittadini, invece, devono essere correttamente informati rispetto all'utilità e al perché l'Unione europea compra circa 10 dosi di vaccino a testa. Cosa ci fa, quale fonte scientifica sta dietro a questa decisione? Si potrebbe poi parlare dei contratti, che sono tutti secretati, quindi non si sa quanto sono costati, che tipo di vaccini sono; conosciamo i fornitori e la tecnologia dei vaccini, ma non sappiamo se, ad esempio, sono vaccini in sviluppo. Una risposta intelligente mi auguro possa essere quella per cui le dosi opzionate tengono conto di eventuali sviluppi del vaccino, che deve coprire anche le varianti, come accade per quello influenzale.

Tutte queste vicende, però, non possiamo lasciarle alla fantasia o alla buona volontà dell'intelletto del singolo senatore o parlamentare; queste cose vanno indagate all'interno di un'apposita Commissione che evidentemente, non so perché, qualcuno ha paura di istituire.

Altra vicenda che voglio porre alla vostra attenzione, colleghi, è che attualmente si registra ancora una fascia di circa sette milioni di cittadini che non ha ricevuto neanche la prima dose del vaccino. I dati relativi si possono estrapolare dagli elementi conoscitivi che vengono diramati dal *report* settimanale della Presidenza del Consiglio dei ministri. In base all'ultimo del 5 novembre scorso, suddividendo le persone per fascia di età, tra i non vaccinati ci sono oltre 200.000 italiani over 80, quindi ad altissimo rischio, quasi mezzo milione nella fascia 70-79, anch'essi ad altissimo rischio; altri 760.000 nella fascia di età 60-69 e 1.200.000 nella fascia di età 50-59. Questo è un problema che non si risolve con il passaporto vaccinale. Se infatti si poteva risolvere con tale strumento, a quest'ora sarebbe stato risolto. È del tutto evidente che ci serve altro, che è necessario un percorso per capire il motivo per cui questi soggetti non si fidano dello Stato, dei messaggi propinati continuamente dai mezzi di informazione, dai *social*, dai politici, sostanzialmente da tutti. È del tutto evidente che c'è una reazione avversa, che non accetta questo tipo di messaggi.

Voglio concludere con una proposta per evitare che ancora una volta tutti i nostri interventi, che pongono domande sacrosante, vengano etichettati come interventi che disturbano il *mainstream*. I medici di medicina generale sono stati fino ad oggi semplici spettatori di tutto quanto è accaduto nella gestione pandemia e nella gestione della campagna vaccinale. In realtà, i medici di medicina generale sono i naturali interlocutori degli ultracinquantenni e ultrasessantenni, perché molti di loro, l'80 per cento degli ultrasessantenni soffre di patologie croniche. Il medico di medicina generale rappresenta il percorso attraverso il quale noi possiamo riuscire a colmare questo *gap* di oltre sette milioni di cittadini che non hanno ricevuto la prima dose di vaccino. Queste domande però voi non ve le fate.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 11,12)

(Segue ZAFFINI). Queste domande voi che vivete di certezze, trasferite acriticamente, non ve le fate. È questo il danno vero cui stiamo andando incontro. Purtroppo, infatti, chiunque fa domande viene etichettato con la solita formula della Sinistra che quando non ha argomenti ti etichetta; a volte ti etichetta omofobo, altre fascista, altre ancora No vax. Questa è la vostra formula. I danni però, continuando a percepire la cosa pubblica in tal modo, li state facendo agli italiani. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Fedeli. Ne ha facoltà.

FEDELI (PD). Signor Presidente, permettetemi anzitutto di ringraziare la relatrice del provvedimento, anche perché credo che nel presentare il provvedimento che voteremo nella giornata di oggi, dal punto di vista della mia esperienza precedente alla presenza in questa Aula, ha affrontato una questione che vorrei appartenesse a tutti: è tempo nel nostro Paese di non mettere più in contrapposizione l'articolo 1 della Costituzione, che parla di una democrazia fondata sul diritto al lavoro, con il diritto alla salute. È una contrapposizione che ha fatto danni nella storia del Paese. Questo è invece il punto di snodo importante con cui dal mio punto di vista andrebbero valutate sempre le scelte che facciamo.

La scelta che il Governo ha fatto di estendere a tutto il mondo del lavoro l'obbligo del *green pass* va esattamente in una direzione utile, moderna e necessaria per poter riaprire il Paese e le attività economiche, e per poter spingere verso la crescita, la qualità del lavoro, gli investimenti; significa esattamente farlo in un'ottica di sicurezza. La sicurezza sul lavoro, quindi l'obbligo del *green pass* sul luogo di lavoro, vuol dire questo.

Vorrei che nessuno di noi - e so che non se ne dimentica nessuno di noi - dimenticasse cosa abbiamo alle spalle. Lo dico non solo in termini di morti, ma anche del numero di posti di lavoro persi e di quale difficoltà avremo se non proseguiremo nella scelta e nel proseguimento della campagna vaccinale. È vero, nessuno ha certezze, ma cosa vuol dire non avere certezze? Significa sapere che si segue anche la ricerca scientifica, che di volta in volta porta in avanti; e nello stesso tempo bisogna contemperare una scelta politica fondamentale, che è quella in base a cui, di fronte alle varianti o alle condizioni che si determinano con l'aumento dei contagi, non si arretra.

Siamo in quella fase di passaggio in cui la scelta della campagna vaccinale ci ha portato esattamente a riaprire il Paese e a garantire i posti di lavoro. Ma se non stiamo attenti alle variabili di questo contesto e di questa fase, rischiamo di regredire e poi ci ritroveremo in quest'Aula a porci il problema dei posti di lavoro, della crescita e di tutto ciò di cui noi, al di là di questa giornata, continuiamo giustamente a discutere e a porre al centro del dibattito (perché è questo che le italiane e gli italiani ci chiedono). Per questo credo che l'estensione dell'obbligo del *green pass* sia una scelta politica seria, una scelta per l'economia e per la convivenza democratica, una scelta che ridà futuro e speranza a questo Paese. Non dobbiamo abbandonarla.

Permettetemi anche di dire che, a quindici giorni dall'ingresso effettivo dell'obbligo nei luoghi di lavoro, tutte le grandi questioni che venivano minacciate prima non sono avvenute. Voglio quindi esprimere anche in quest'Aula un ringraziamento particolare alle imprese (a tutti i livelli per la responsabilità assunta) e a chi organizza il lavoro (quindi alle organizzazioni sindacali), perché, nonostante le difficoltà e la complessità dell'attuazione di questo obbligo, si sono adoperati esattamente per renderlo fattivo.

Da questo punto di vista ringrazio anche per l'approvazione dell'insieme degli emendamenti in Commissione, poiché hanno teso, raccogliendo alcune difficoltà nell'attuazione di questa complessità, ad aiutare processi di efficientamento e di semplificazione, e a facilitare alcune cose che in modo intelligente potevano essere facilitate: penso, ad esempio, alla verifica e all'utilizzo dello stesso *green pass*.

Proprio per questa ragione, però, mi permetto in questa sede di dire anche che quando si assume come condizione per garantire il lavoro in sicurezza questa scelta, che è davvero una scelta di libertà, dobbiamo sostenerla tutti insieme combattendo, a proposito di formazione e comunicazione la disinformazione. Non voglio tuttavia confondere in quest'Aula la disinformazione, che crea tensioni, con una corretta e legittima - non la condivido, ma è legittima - opinione differente su questi processi. Voglio però ricordare in quest'Aula quanto avviene nelle nostre piazze - non voglio citare i luoghi, perché è un fenomeno diffuso a macchia di leopardo in questo Paese - in termini di attacco violento e di contrasto di chi si assume la responsabilità di attuare l'obbligo del *green pass* nel posto di lavoro; ricordo quello più clamoroso, ossia l'attacco alla sede della CGIL (bisogna ricordarlo sempre). Permettetemi in quest'Aula di esprimere ancora una volta piena solidarietà a Saverio Tommasi, a «Fanpage» e a tutti i giornalisti che, mentre esercitano il diritto di cronaca e il diritto di informazione, che è un bene prezioso di un Paese democratico (*Applausi*), vengono insultati, minacciati, aggrediti. Questa non è libertà di manifestazione, ma esattamente il contrario: significa impedire legittimamente anche un punto di vista critico sui processi e sulle decisioni del Parlamento.

Presidenza del vice presidente TAVERNA (ore 11,21)

L'Aula del Senato e il Parlamento devono sempre condannarli, non dobbiamo mai avere reticenza su questo, neanche per sbaglio, indipendentemente dalle criticità che in quest'Assemblea ho ascoltato. (*Applausi*).

Guardate che questo significa aiutare anche la capacità di conoscenza, la competenza e gli strumenti critici delle persone. Questo è parte della comunicazione pubblica. Poi abbiamo sicuramente dei ritardi e dobbiamo migliorare, però questo è un altro elemento assolutamente importante.

Sono molto appassionata, perché sento mie le parole che ha detto ieri il presidente Mattarella, che ringrazio anche qui. Ieri, davanti a tutti i rappresentanti delle autonomie locali, il presidente Mattarella ha pronunciato parole importanti: «Le forme legittime di dissenso non possono mai sopraffare il dovere civico di proteggere i più deboli: dobbiamo sconfiggere il virus, non attaccare gli strumenti che lo contrastano e lo combattono». Ciò vuol dire esattamente che non dobbiamo attaccare l'obbligo del *green pass*, perché è lo strumento di contrasto che abbiamo.

Ancora, è tempo di responsabilità, ma questo lo sappiamo e - ne voglio dare atto - noi tutti esercitiamo la responsabilità. Non sono mai ammissibili le violenze e siccome sono giornate molto complesse, in questa fase, rispetto alle violenze di piazza, penso che il Parlamento, in particolare il Senato, dovrebbe essere unanime nell'accogliere la proposta del Viminale di regolare con equilibrio le manifestazioni di piazza all'interno di un contesto nel quale c'è anche il lavoro che sta andando avanti. Per cui le scelte della ministra Lamorgese sono da collocare correttamente in questo itinerario, che esclude gli elementi di violenza, che non dice «no» alle manifestazioni, ma le regola. Questo è un altro punto di serietà democratica e di equilibrio.

A cosa ci porta questo? Noi siamo in una fase prossima al cambio, anche se non dobbiamo abbandonare questa fase. Discutiamone: il Partito Democratico è tra quelli che sostengono che, se serve, andiamo avanti con l'emergenza, come diceva anche prima la collega Boldrini, perché dobbiamo accompagnare questa fase di riapertura dell'economia e dei luoghi di lavoro, la ripresa della socialità e della vita delle persone. Siamo infatti al punto in cui dobbiamo far vivere concretamente alle persone, accompagnate con l'elemento della salute e della sicurezza, quindi con l'obbligo del *green pass*, quegli investimenti che creano lavoro di qualità e la modernizzazione del nostro Paese, creando così le condizioni per la ripresa economica.

Guardate che nessuno in giro per il Paese si dimentica, perché lo sta vivendo ancora oggi, di essere insicuro sul futuro del lavoro, per se stesso, i propri figli e i propri nipoti. Penso che la responsabilità oggi sia questo e che pertanto sia davvero importante il voto odierno. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Granato. Ne ha facoltà.

GRANATO (Misto). Signor Presidente, ceduti i beni pubblici si è passati, senza colpo ferire, ai corpi degli italiani. Quali interessi reali si celano dietro questa pandemia? Di certo, non sfugge a nessuno che stiamo subendo pressioni enormi, difficili da spiegare e da giustificare razionalmente, per l'assunzione di farmaci che hanno seguito un *trial* preclinico meno accurato di quello di un qualunque cosmetico e che si vogliono spacciare per efficaci e sicuri, non con dati scientifici che mancano, ma con statistiche suggestive, rilevate su campioni improbabili, senza mai fornire dati grezzi. Se questi fossero stati farmaci efficaci e sicuri, perché sarebbe stato necessario imporli con la compressione dei diritti costituzionali?

Con studi preclinici del tutto insufficienti, questi farmaci sono stati autorizzati e sono praticamente imposti a tutta la popolazione, utilizzando sistemi inediti, a cui nessuno di noi era abituato, col pretesto di un'emergenza sanitaria a cui ormai è anche difficile credere, dato che un pericolo di questa portata si sarebbe dovuto contrastare con ogni mezzo, non con un'arma spuntata come quella dei vaccini, che fanno circolare i contagi, fanno ammalare e morire la gente di Covid.

Farmaci che dovrebbero prevenire il Covid, e poi lasciano circolare i contagi anche con la terza dose - nelle RSA si contagiano anche gli ospiti con la terza dose, come attestano ormai tutte le fonti mediatiche - come possono essere imposti con la compressione del diritto al lavoro con questa modalità assurda?

In assenza, quindi, di studi preclinici, viene prescritta con ricatto economico anche a malati di cancro, di malattie cardiovascolari, di malattie autoimmuni, a donne in gravidanza e in allattamento, a breve finanche ai bambini, addirittura la somministrazione di questi farmaci per poter ottenere che cosa? Per ottenere un certificato che non attesta la sicurezza sanitaria di chi lo esibisce. Dovete sapere infatti - lo sanno tutti - che il *green pass* non viene neanche sospeso nel caso in cui un vaccinato sia risultato positivo a un tampone. Un obbligo, poi, che porta a cosa? All'immunità di gregge? Manco per niente! Porta solo alla dipendenza da dosi successive, somministrate in base non all'effettiva esigenza di tutelare le persone, ma all'esigenza logistica dei somministratori.

Un farmaco si somministra solo se fa bene alla persona e non perché altrimenti ti tolgono la possibilità di entrare sul posto di lavoro o di andare al cinema o di partecipare a un viaggio d'istruzione e finanche di vivere. Ci sono addirittura alcuni medici che si rifiutano di visitare i pazienti non vaccinati. A questo siamo arrivati in questo Paese grazie a voi, grazie alla maggioranza che tiene in piedi un Governo abusivo, venduto alle multinazionali del farmaco e che ha venduto noi, i nostri corpi, alle multinazionali del farmaco.

PRESIDENTE. Senatrice, lei si assume la responsabilità di quello che dice, ovviamente.

GRANATO (*Misto*). Come avete fatto a dare a 26 morti di Covid al giorno un peso logistico ed economico spropositato rispetto ai 490 pazienti che muoiono in media al giorno di cancro e ai 613 che muoiono in media di patologie cardiovascolari?

Con 4.000 contagi al giorno dov'è l'emergenza sanitaria per cui ci imponete restrizioni folli e per cui magari pensate di poter prorogare *ad libitum*, fino a quando, cioè, non avrete esaurito tutte le scorte - scorte che nessuno vi ha autorizzato ad acquistare - di prodotti che non sono autorizzati neanche in via definitiva perché, appunto, non hanno seguito tutti i *trial* di sperimentazione a cui avrebbero dovuto essere sottoposti.

Inoltre, sugli effetti avversi non vi è alcuna farmacovigilanza attiva: vi sono solo farmacovigilanza passiva, con un caso su 100 che viene segnalato, e lo scudo penale sui medici che ovviamente non consente nemmeno a chi viene colpito dagli effetti avversi di far valere le proprie ragioni. Addirittura dal pubblico ministero di Padova è stata presentata richiesta di archiviazione per il caso del decesso del maresciallo maggiore dei Carabinieri Pietro Taurino, che ormai si è accertato essere deceduto a causa dell'inoculazione del farmaco - sottolineo farmaco perché non è un vaccino, ne è un farmaco - AstraZeneca.

A tutti i parlamentari di questa maggioranza che si stanno facendo complici di siffatta politica criminale, della involuzione della società italiana imposta a colpi di decreto, attraverso la distruzione dei diritti e di una civiltà (conquiste di oltre settantacinque anni di democrazia), io mi limito a far notare che fine hanno fatto i sindacati confederali quando hanno indossato la giacca e la cravatta e hanno abbracciato il tecnocrate delle multinazionali: sono stati in masticati e sputati, perché ormai, avendo perso qualsiasi credibilità, non servono più. Cosa possono minacciare? Uno sciopero la cui efficacia essi stessi hanno accettato di limitare a suo tempo? Sciopero che nessuno farà più, perché ormai la fiducia i lavoratori l'hanno persa da tempo.

La stessa cosa avverrà con tutti voi; ve lo ha anticipato quel 60 per cento di persone che non è andato a votare. Pensate che questo vostro ennesimo atto di servilismo che oggi vi apprestate a compiere, probabilmente votando con la fiducia questo provvedimento (incostituzionale sotto tutti gli aspetti), vi salverà, perché vi sarete guadagnati la benevolenza delle multinazionali? Magari alcuni di voi, quelli che vi dirigono a sbattere contro un muro, avranno trattato individualmente la loro buonuscita. Ma voi, quando tornerete a casa - di certo almeno un terzo di noi tornerà a casa - nemmeno potrete farvi vedere in giro. Perlomeno noi ci potremo far vedere in giro.

Abbiamo ridotto questo Paese a una repubblica delle banane (*Commenti*) e la responsabilità è di questa maggioranza di Governo, una maggioranza ormai completamente distaccata dal Paese e da tutto quello che è utile all'interesse pubblico. Qua non si sta perseguendo l'interesse pubblico, ma si sta lavorando semplicemente per destinare, in maniera scientifica e permanente, una quota parte del nostro bilancio alle multinazionali del farmaco, sottraendola alla sanità pubblica, che era l'unica arma che avevamo per contrastare efficacemente la pandemia. Anche i vaccinati sono costretti a curarsi, proprio perché questo farmaco comunque non impedisce alle persone che si vaccinano e che lo assumono di finire in ospedale e, quindi, di ammalarsi di Covid.

Qual era l'unica soluzione intelligente e logica da prendere? Era quella di potenziare la sanità pubblica e di portare avanti le terapie domiciliari precoci, che avrebbero garantito comunque una profilassi per tutti e avrebbero garantito a tutti di essere curati, vaccinati e non. Invece il fatto di aver puntato sulle terapie preventive consente esclusivamente alle multinazionali del farmaco di gonfiare i propri bilanci, potendoli ostentare sul mercato azionario e quindi ricevendo un beneficio nel rialzo delle loro quotazioni. Non abbiamo capito che qua dentro ci sono degli *insider trading* che stanno favorendo questi processi sui nostri corpi? Non avete capito che la gente non è stupida e quella che manifesta in piazza sta lottando per la propria vita, per la propria sopravvivenza, e che a furia di fare dosi qua non si sa dove andremo a finire? Non lo sanno neanche gli scienziati, in quanto questi prodotti non hanno un sufficiente livello di sperimentazione per poter essere accertatamente... (*Il microfono si disattiva automaticamente*).

PRESIDENTE. Senatrice Granato, la Presidenza non intende certamente richiamare o commentare i contenuti degli interventi dei senatori. Allo stesso tempo, tuttavia, ricorda che ciascuno si assume la responsabilità delle proprie affermazioni e le accuse destituite di fondamento rispondono a tale criterio.

È iscritto a parlare il senatore Romeo. Ne ha facoltà.

ROMEO (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, ci tengo a sottolineare che il mio sarà un intervento prevalentemente a titolo personale, visto che su questo tema ci sono comunque delle sensibilità diverse. Sarà un po' inusuale che un Capogruppo faccia un intervento a titolo personale. Tuttavia, un Capogruppo ha anche la sua coscienza ed ha giustamente la volontà di esprimere i propri pensieri e le proprie idee. La dichiarazione di voto poi verrà fatta dal collega Augussori, che rappresenterà un po' la posizione di tutto il Gruppo.

Il 15 settembre, in occasione della conversione in legge del precedente decreto-legge in materia di *green pass*, dissi: «L'invito che facciamo è di cercare tutti almeno di abbassare i toni: c'è il rischio, come purtroppo sta avvenendo, che le posizioni - su *green pass* sì, *green pass* no, vaccini sì, vaccini no - si radicalizzino sempre di più. Se l'obiettivo è quello di vaccinare il più possibile la popolazione, sarebbe più opportuno abbassare i toni, discutere, informare, spiegare, essere il più possibile trasparenti nei dati (...), proprio perché costrizioni e obblighi rischiano di rafforzare i dubbi». Dopo più di un mese da quel momento, effettivamente è aumentata la resistenza e si è radicalizzato lo scontro, sempre più ideologico, tra no vax e ultra vax. Forse, se si fosse dato retta, abbassando i toni, avremmo evitato manifestazioni, assembramenti, contagi, *cluster* e via dicendo. (*Applausi*).

Il *green pass* non ha probabilmente ottenuto gli effetti sperati. Le prime dosi sono salite solo del 6 per cento e comunque i contagi in qualche modo stanno aumentando. Si sono alimentate le divisioni, anche perché molti cittadini hanno fatto rilevare - per esempio - che per noi cittadini c'è il *green pass* più duro d'Europa, ma poi a chi arriva dall'estero - ne sono stato testimone - viene controllato poco, soprattutto nel caso di voli che arrivano dagli altri Paesi europei. Gli immigrati continuano a sbarcare, alcuni dei quali infetti, e sono liberi di continuare a circolare e sono permessi i *rave party*, con sballo e droga, in barba a tutte le norme di tutela della salute. (*Applausi*). Come nella migliore tradizione dello Stato italiano, si è forti con i deboli e deboli con i forti. Quindi, se le regole devono essere messe, per favore valgano per tutti, e non solo per i buoni e gli onesti.

Forse il Governo sta sottovalutando le tensioni sociali, che non sono solo nelle piazze: ho letto l'intervista a un imprenditore, secondo cui il Governo sbaglia a sottovalutare la tenuta sociale, perché nei reparti viene meno la solidarietà per colpa di una misura che alimenta tensioni in azienda, ma non solo - e lo può assicurare - anche nei luoghi di lavoro in generale e in molte famiglie. La domanda è se tutte queste tensioni e divisioni faranno bene alla nostra economia, per cui si spera ci siano un miglioramento e una ripresa. Non lo so: pongo questa domanda.

Sarebbe bene invece - come diciamo da tempo - usare una linea di accompagnamento e di convincimento. Gli indecisi vanno convinti con i ragionamenti, con calma e senza contraddizioni, tenendo conto che un 10 per cento o un 15 per cento di persone che non si vaccina è fisiologico, come si è visto in tutta la storia dell'umanità, da quando sono arrivati i vaccini. Lo si può fare utilizzando l'aiuto dei medici di base e dei farmacisti, che possono spesso e volentieri aiutare a convincere le persone a vaccinarsi. Lo si può fare con la trasparenza dei dati: avevamo detto che bisognava provvedere in tal senso, ma non è stato fatto e ciò ha alimentato dubbi e sospetti. Dal momento che si dice che il 90 per cento delle persone in

terapia intensiva è non vaccinato, quando si fa il bollettino giornaliero si scrivano questi dati. Sembrava che si dovesse partire, e invece non è stato fatto. Se non si dà la comunicazione, si alimentano dubbi e sospetti e si regalano argomenti ai no vax: non mi sembra una cosa molto intelligente.

Lo si può fare inoltre con il confronto e con la coesione. Ricordiamo che siamo in un Governo di unità nazionale, che dovrebbe unire e non dividere (*Applausi*) e con un confronto politico in Parlamento, che non c'è stato. Anche sul decreto-legge in esame verrà posta l'ennesima fiducia, con emendamenti di buonsenso che non sono stati presi minimamente in considerazione, addirittura sul tema del sierologico, che era portato avanti anche da altri Gruppi, e sul tema del *green pass* per i guariti. Erano emendamenti che non scardinavano il decreto-legge, ma lo miglioravano e cercavano di allentare e renderlo più di buonsenso. Addirittura ci hanno preso in giro: sull'emendamento per riconoscere lo Sputnik, per consentire di venire in Italia anche ai cittadini di San Marino, la risposta è stata che lo si riconosce, ma occorre fare una dose di Pfizer. Siamo veramente al limite e mi fermo qui.

La mia domanda è, dunque, se siamo sicuri che stiamo facendo tutto in modo giusto. Siamo sicuri di essere infallibili o che il Governo sia infallibile, o forse serve un confronto, anche scientifico, che è importante e non c'è mai stato?

Il Comitato tecnico-scientifico è il nuovo tempio e Locatelli e *company* sono i sacerdoti della nuova religione. Molti esperti avevano chiesto un confronto anche sul tema delle cure precoci, che sarebbe potuto essere un'arma in più. Niente: porta sbarrata e censura. Figuriamoci: si arriva persino a voler censurare la trasmissione «Report» e ciò la dice lunga su quello che sta succedendo in questo Paese. (*Applausi*). Chiedo scusa.

Guai a dissentire! Del resto - come ci spiega la storia - la scienza per poter essere tale si deve nutrire di dubbi, domande e informazioni ed evitare soprattutto che sia accentrata nelle mani delle multinazionali e diventare un dogma. È giusto ciò che ha detto il presidente Mattarella: no a derive antiscientifiche. Lo sottoscrivo e lo condivido, ma aggiungerei anche: no a derive scientiste, che è un'altra cosa ed è giusto sottolineare.

C'è poi una cosa che mi disgusta. Sono contento che la collega Fedeli dica di avere rispetto per le idee degli altri. Non condivido l'intervento della senatrice Granato, ma io ho la cultura di rispetto delle idee degli altri e mi ha un po' disgustato - glielo dico, collega Fedeli - sentire certe affermazioni che mi fanno rabbrivire, soprattutto dopo anni di lezioni su come combattere le discriminazioni, tutelare le minoranze e cercare in tutti i modi di contrastare l'odio; abbiamo addirittura istituito una Commissione.

Ho ascoltato tante dichiarazioni tese a negare le cure e l'assistenza legale ai non vaccinati, oppure a togliere loro la patria potestà o a prevedere il *lockdown* solo per loro. Addirittura un'azienda mette i non vaccinati a lavorare nel deposito. Ma siamo sicuri che sono questi i messaggi che dobbiamo dare alla popolazione, cercando di convincere le persone a vaccinarsi e della bontà delle nostre idee? (*Applausi*).

Io ho i brividi. Non si può dire: lascio libertà di scelta ma, se scegli di non vaccinarti, ti devo ostacolare e addirittura arrivo a perseguitarti. Ciò non fa parte della cultura democratica del nostro Paese. (*Applausi*). Anzi, penso che stiamo andando verso un imbarbarimento della società. Altro che solidarietà, carità e tante altre parole. Non stiamo forse un po' esagerando? È un po' come il tema della pandemia dei non vaccinati. Stiamo attenti anche qui perché, tra l'altro, coloro che si controllano di più sono proprio quelli che fanno il tampone. Stamattina, in una trasmissione televisiva, ho sentito il Presidente della Regione Marche sostenere che la metà dei contagi nella Regione riguarda persone vaccinate. Io sono vaccinato e il consiglio che dò a tutti i vaccinati è di fare un po' di tamponi in più, continuare a mettere la mascherina e smettere di andare in giro pensando che si può fare ciò che si vuole solo perché si è vaccinati. (*Applausi*). Anche noi, infatti, possiamo contribuire a diffondere il contagio.

Dobbiamo essere seri, anche da questo punto di vista, nei messaggi e nella comunicazione, anche perché - sinceramente - chi ha paura del non vaccinato è il primo che mette in dubbio l'efficacia dei vaccini. Io sono vaccinato e non ho paura di chi non è vaccinato; casomai è lui che deve avere paura e non io. Oggi chi teme di più il non vaccinato? Proprio chi ha spacciato il vaccino come se fosse una pozione magica. Solo che, anziché rasserenare il clima cercando di ascoltare qualche suggerimento e consiglio - calmiamoci, lavoriamo e vacciniamoci - in realtà si rischia di alimentare ulteriormente la divisione. Adesso si parte infatti alla carica con il vaccino per gli *under* dodici. Altro che regolamentare le manifestazioni e vietarle nei centri! Ciò susciterà ulteriori divisioni nel Paese e nelle famiglie e un aumento delle tensioni e dei problemi.

In tema di scuola, chiedo al Governo come mai non si è partiti con i *test* salivari. Il tracciamento promesso è svanito nel nulla e i *test* salivari autorizzati dall'Istituto superiore di sanità nel mese di maggio, adesso, dopo essere stati autorizzati, vengono ritenuti assolutamente inattendibili. Quello sarebbe stato lo strumento per fare *test* a tappeto e controllare le scuole senza parlare direttamente di vaccini. (*Applausi*). Così rischiamo di regalare un altro argomento ai no vax. Qualcuno si chiederà come mai nelle scuole non sono stati fatti i *test* e c'è chi potrà rispondere: forse perché volevano vaccinarli? Così si alimentano solo dubbi. Questo è il punto. Quanto agli esperti, anche oggi in una trasmissione televisiva è stato detto che da loro si leva un coro unanime sulla sicurezza e sul fatto che i bambini *under* dodici nella fascia sei-undici anni, debbano essere vaccinati, ma a me non risulta. A tal proposito, consegnerò un elenco di tutti gli esperti, anche abbastanza famosi, cui si è fatto riferimento in questi anni di pandemia, che dicono esattamente il contrario. Crisanti dice che servono dati prima di toccare i bambini di quell'età, che una sperimentazione su 2.200 soggetti dice poco e che ce ne vorrebbero almeno 30 o 40.000. Burioni dice che lo studio condotto secondo lui è criticabile, perché è stato eseguito su un numero troppo esiguo di soggetti. Francesco Vaia, direttore dello Spallanzani, dice che il punto è sempre il calcolo tra rischi e benefici e che la strategia corretta è evitare il rischio quando, anche se basso, non è indispensabile e che, se un bambino ha già di suo delle altre patologie, conviene vaccinarlo; se invece è sano, non vede la necessità di vaccinarlo. Sergio Bernasconi, ordinario di pediatria e già direttore dell'università di Modena e di Parma, dice che storicamente prima di vaccinare si sono sempre valutati i rischi e i benefici e, se questi ultimi sono superiori agli effetti avversi, si vaccina. Un tempo si discuteva se rendere obbligatorio il siero contro il morbillo, ma le encefaliti causate da quel virus si vedevano, così pure i bimbi malati di poliomelite o di difterite e non c'erano dubbi sul vantaggio maggiore che avrebbero avuto dal vaccino. Per il Covid, invece, non ci sono ancora dati chiari su rischi e benefici nei bambini. Gian Vincenzo Zuccotti, preside della facoltà di medicina dell'università statale di Milano - non sto citando no vax o chissà quali fenomeni che ci sono in giro - dice che vaccinare i bambini non è la priorità, tranne che per le categorie a rischio. C'è un appello pubblicato su «il Fatto Quotidiano» di molti medici e studiosi di Oxford che invitano a limitare la vaccinazione solo ai soggetti vulnerabili. John Ioannidis, uno degli epidemiologi più citati al mondo, in un articolo sui bambini ha mostrato che in Italia e in Europa i decessi per Covid-19 dei minori sono pari a circa tre per milione. I rischi a lungo termine dei nuovi vaccini anti-Covid sui bambini sono invece al momento sconosciuti e conclude l'appello di medici e di esperti: «Ci domandiamo e ci ridomandiamo che conseguenze nefaste potrebbe avere un ipotetico errore di questo genere su un'intera popolazione di età pediatrica». Uno studio dell'università della California di metà settembre, ripreso anche dal «The Guardian» - quindi sto parlando di giornali e riviste importanti - arriva alla conclusione che i ragazzi tra i dodici e i diciassette anni sono più a rischio di effetti collaterali dopo il vaccino rispetto al Covid. Due studi britannici sostengono che il *long-Covid* nei minori sia quasi inesistente (ho qui l'elenco completo delle fonti, che poi consegnerò alla Presidenza per evitare di perdere tempo). Il Murdoch children's research institute dell'università di Friburgo, oltre che le associazioni pediatriche tedesche, consigliano prudenza. La rivista americana «Time» riporta che almeno il 40 per cento di bambini probabilmente ha contratto il Covid in maniera asintomatica e questo renderebbe ancora più inutile la vaccinazione di massa. In Nuova Zelanda alcuni ricercatori hanno richiesto, dopo una serie di studi, lo stop all'immunizzazione anti-Covid nei confronti di minori e donne incinte, ritenendo che le stime dei rischi fossero viziate da alcuni errori. Non si può quindi affermare che tutta la comunità scientifica sia unanime sul tema dei vaccini agli *under* dodici. Se vogliamo parlare di corretta informazione, io ho dato anche un altro punto di vista. (*Applausi*).

Molti sono concordi sul fatto che siano necessari altri studi, magari con campioni di più grandi dimensioni. Quindi, forse sarebbe meglio aspettare e andare con prudenza perché, se la comunità scientifica è divisa, cosa dovrebbe ispirarci? Forse sarebbe saggio rispettare il principio di massima precauzione, e invece sappiamo bene che sarà già tutto pronto e stabilito; sarà pronto probabilmente anche il *green pass* per i minori, per i bambini. Il nostro Ministro non vedrà l'ora di partire con questa misura.

Si dice che bisogna vaccinare i bambini nell'interesse di altre persone, ma la mia riflessione è che una società che mette a rischio i bambini per proteggere adulti e anziani perlopiù già con due dosi, che faranno probabilmente la terza, a mio giudizio è, oltre che egoista, anche senza ragione. Già facciamo pochi figli; almeno tuteliamo quelli che abbiamo, se non siamo assolutamente certi che ciò che inoculiamo sia effettivamente sicuro. Questo è il messaggio. (*Applausi*).

Ho fatto un intervento pacato. Ve lo chiedo con garbo e gentilezza: per favore, non mettete obblighi surrettizi. Lasciate stare i bambini o quantomeno usate un po' più di prudenza per alcune fragilità. È giusto e gli esperti lo testimoniano. Non tirate troppo la corda, perché altrimenti si spezza. Fermatevi un attimo e ragionate finché siete in tempo. Bisogna discutere, ragionare e confrontarsi. Io non amo e non ho mai amato i deliri di onnipotenza. (*Applausi*).

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza a consegnare l'elenco delle fonti completo che ha prima chiesto di allegare.

È iscritto a parlare il senatore Pagano. Ne ha facoltà.

PAGANO (FIBP-UDC). Signor Presidente, intanto rassicuro il collega Vitali sul fatto che non farò dichiarazioni di voto o, meglio, la farò non per il Gruppo, ma per me stesso.

Siccome abbiamo già votato tre decreti sul *green pass* - questo viene infatti definito decreto *green pass* 4 - devo ammettere che l'intervento che farò oggi sembrerà essere controcorrente rispetto alla maggioranza degli interventi che mi hanno preceduto, che sono - lo dico con dispiacere, perché ho opinioni molto diverse - di critica all'impostazione del *green pass*. La maggior parte dei colleghi che mi ha preceduto, escluso quelli appartenenti al mio Gruppo, che ringrazio, come le senatrici Rizzotti e Binetti, hanno fatto interventi che prescindono dal merito di questo decreto *green pass* 4, che prevede la salvaguardia della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro sia nel pubblico che nel privato. Dico con molta franchezza che a me l'impiego del certificato verde nei luoghi di lavoro appare come una decisione di buonsenso che tiene conto della cornice giuridica emergenziale in cui essa si colloca e opera un ragionevole bilanciamento tra il diritto al lavoro e la tutela della salute pubblica.

Purtroppo, ciò che è emerso dalla maggioranza degli interventi di chi mi ha preceduto è che sfugge completamente questo aspetto e, cioè, che il certificato verde è stato pensato e ideato - a mio giudizio correttamente e giustamente - per cercare non solo il recupero della salute ai cittadini italiani, ma anche il ritorno a un'economia forte. Se le cose vanno bene, infatti, la gente non si ammala e probabilmente l'economia cresce. E i risultati si stanno vedendo.

Io appartengo all'80 per cento di italiani che crede nel certificato verde. Certo, ascoltando i colleghi mi sento in minoranza. Lo ammetto. La maggior parte dei colleghi ha parlato in modo critico rispetto a questo provvedimento, ma non la penso così. Credo che l'Italia sia in migliori condizioni rispetto agli altri Paesi perché, attraverso la collaborazione con la sua comunità scientifica, ma anche per la creatività e il buonsenso che il Governo ha saputo trovare con questo tipo di provvedimenti, si è creata una situazione - mi pare che gli altri colleghi abbiano completamente taciuto questo aspetto - migliore di quella di tantissimi altri Paesi che non hanno adottato le stesse misure di contenimento e il certificato verde non solo nei luoghi di lavoro, ma ove è possibile farlo.

Devo ammettere che mettere ancora in dubbio l'utilità del certificato verde; mettere ancora in dubbio addirittura la fondamentale necessità della massima diffusione del vaccino, anche tra i più piccoli, va contro il buon senso e contro la volontà dell'intera comunità scientifica. Io non sono un virologo, né uno scienziato e non citerò alcuna dichiarazione, alcun articolo di «Nature» o di altri virologi che si sono espressi, perché in questa sede faccio il parlamentare e sono in grado di poter dare un giudizio politico su ciò che il Governo sta facendo.

Devo dire, cari colleghi, che sono assolutamente lieto di avere un Governo che ha saputo affrontare la situazione con questa decisione e senza adottare l'obbligo vaccinale, che pure avrebbe potuto adottare; ma lo ha fatto per dare la possibilità a chi la pensa diversamente di non vaccinarsi, di avere un atteggiamento differente rispetto all'utilità del vaccino. Tenete conto, tuttavia, che noi siamo ormai arrivati, anche per merito dell'adozione del certificato verde, all'84 per cento della popolazione che ha completato l'intero ciclo vaccinale e all'87 per cento che ha fatto almeno una somministrazione. Vorrei dire a tutti coloro i quali ritengono questo tipo di soluzione non adeguata, non utile; una soluzione che non fa bene al Paese, alla salute, alla libertà, all'economia - tutto il contrario di quello che pensa il sottoscritto - che comunque solo il 13 per cento degli italiani non ha assunto alcuna somministrazione di vaccino. Sostanzialmente, chi si sbraccia, si spertica, si agita nel dire che tutto questo è sbagliato rappresenta il 13 per cento degli italiani e ha contro l'87 per cento degli italiani. Ho la sensazione che tutto questo si smarrisca.

Ho sentito un collega affermare che l'adozione di questi provvedimenti - sottolineo che sono provvedimenti che ci stanno ora copiando altri Paesi anche vicini, come l'Austria o la Germania, che ci ha fatto i complimenti; ho letto un'agenzia di qualche minuto fa in cui è scritto che la

comunità scientifica tedesca sta affermando che l'adozione del certificato verde sarà una necessità anche per quel Paese - avrebbe addirittura reso più deboli e meno autorevoli il nostro Paese, lo Stato e le istituzioni. Io penso l'esatto opposto. Penso che, invece, il nostro Paese, con l'adozione di questi provvedimenti abbia ovviamente stimolato i cittadini italiani e si sono raggiunte percentuali di vaccinati ai vertici mondiali. Siamo infatti il terzo Paese in Europa come numero di vaccinati, abbondantemente sopra la Germania e anche la Francia e il Regno Unito, che - guarda caso - adesso devono affrontare una serie di provvedimenti causati dalla nuova diffusione e da una possibile quarta ondata di virus Covid-19. Tutto questo ha rafforzato l'autorevolezza di questo Governo anche a livello internazionale. È l'esatto contrario di quanto è stato affermato oggi in Aula.

Io resto stupito per aver ascoltato in discussione generale in Senato così tante voci critiche su un provvedimento che, invece, tutela la salute degli italiani, tutela l'economia di questo Paese e la rilancia. (*Applausi*).

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO (ore 12)

Non dimentichiamo che stiamo arrivando al 6,3 per cento di crescita e ciò era impensabile soltanto poco tempo fa. (*Applausi*).

Concludo dicendo che mi auguro che chi ha criticato questo decreto lo abbia fatto a parole, ma poi voti a favore. Se tanto mi dà tanto, infatti, dovrebbe essere bocciato: per quello che ho sentito dire, per l'enorme e incredibile quantità di critiche che è stata pronunciata in questa Aula nei confronti del testo.

Sappiate che questo mi spaventa. Io affermo di votare sì al decreto *green pass* 4, dopo aver già votato a favore dei precedenti tre decreti sul *green pass*, ribadendo che la penso esattamente come l'80 per cento degli italiani. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Romano. Ne ha facoltà.

ROMANO (M5S). Signor Presidente, ci accingiamo a convertire in legge un decreto certamente necessario a fronteggiare efficacemente l'emergenza pandemica che affligge, ormai da quasi due anni, il mondo intero e sembra non dare tregua; un decreto che ha esteso l'uso del *green pass* ai luoghi di lavoro pubblici e privati e che ha prodotto un dibattito spesso svilto, contaminato, immiserito da atteggiamenti faziosi e intolleranti, che hanno fatto perdere di vista il fulcro vero della discussione, ossia la ricerca di un equilibrato punto di caduta tra le politiche di prevenzione sanitaria, tese a proteggere la salute dei cittadini, e altri diritti fondamentali, come quello alla tutela del lavoro e della produzione economica, posti in un rapporto di integrazione reciproca.

Il percorso parlamentare, reso maturo e costruttivo dal confronto che ne è nato, ha colmato alcuni squilibri dettati dalla non celata esigenza di persuadere i nostri connazionali a intraprendere la strada della vaccinazione come percorso non obbligato, ma pressoché indispensabile, allo stato delle evidenze scientifiche sperimentali, per tutelare la propria e l'altrui salute, favorendo l'uscita definitiva dal *tunnel* della pandemia.

In particolar modo, persistendo la libertà di scelta rispetto alla volontà di usufruire del vaccino, l'esigenza era ed è quella di non produrre occasioni di discriminazione che non risultino strettamente necessarie a preservare la salute collettiva e la tenuta del Sistema sanitario.

Su questo fronte, come MoVimento 5 Stelle, abbiamo prodotto una serie di emendamenti, alcuni dei quali sono andati a buon fine, come quello sulla non sanzionabilità dei lavoratori il cui *green pass* venga a scadere durante lo svolgimento della prestazione lavorativa: una previsione di buon senso, che contribuirà a dare maggiore serenità e fluidità alla complessa gestione dei luoghi di lavoro soggetti all'obbligo della certificazione verde; ancora, un emendamento sulla campagna di informazione e sensibilizzazione, tesa a sviluppare quella consapevolezza e quel senso di responsabilità che sono elementi indispensabili di coesione sociale e di contrasto alla diffusione della malattia.

Ricordo poi l'emendamento sulla ulteriore calmierizzazione del prezzo del tampone per le fasce deboli, cui segue la richiesta di esonerare dall'obbligo coloro che lavorano all'aperto o in modalità isolata, ovvero in tutti i casi in cui l'esigenza di rendere il rischio di contagio prossimo allo zero di fatto non sussiste, perché non esiste una occasione di contatto interpersonale; emendamenti questi che poi sono stati trasformati in ordini del giorno.

Il *green pass* è dunque un utile strumento, che ha permesso al nostro Paese di procedere sulla strada della ripartenza, rilanciando la crescita e consentendo di ritrovare la socialità quotidiana, violentata e compromessa dalla pandemia. Abbiamo condotto una campagna vaccinale storica, che ci pone in una condizione di moderato ottimismo. Non possiamo fermarci, né vanificare gli sforzi, ma non dobbiamo neanche assumere le vesti di un principe che vive di certezze. Noi siamo legislatori e il nostro compito è quello di trovare soluzioni che rispondano all'esigenza di un ragionevole e proporzionale bilanciamento degli interessi in gioco, tenendo conto che ogni scelta di merito non può mai essere del tutto discrezionale, ma dovrà muoversi nel solco di un equo contemperamento dei diritti e delle libertà fondamentali.

È per questo che chiari, certi e trasparenti devono essere i criteri di valutazione che giustificano la ragionevolezza e la proporzionalità delle misure di prevenzione sanitaria in atto, rispetto a una situazione epidemiologica e a un percorso vaccinale in continuo divenire. Non dobbiamo dimenticare che la libertà di scelta rispetto al diritto di vaccinarsi, in linea con quanto raccomandato dall'Unione europea, ci impone di orientare i cittadini verso decisioni consapevoli e informate, ma anche di calibrare adeguatamente ogni strumento di precauzione rispetto alle reali esigenze di emergenza, senza cadere nella trappola dell'antagonismo, che alimenta le resistenze ideologiche, l'ignoranza superstiziosa e il menefreghismo individualista.

Mi sia consentita un'ultima digressione. Per sgomberare ogni dubbio sul paventato tornaconto economico legato alla pandemia e non scaricarne sui cittadini la gestione, due sono gli obiettivi da perseguire con forza e determinazione: la sospensione dei brevetti sui vaccini e una maggiore trasparenza sui dati e sulla ricerca. (*Applausi*).

D'ARIENZO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ARIENZO (PD). Signor Presidente, la discussione generale è stata molto interessante e approfondita e rispetto ad essa sono possibili delle riflessioni anche in previsione della Conferenza dei Capigruppo che si terrà alle ore 15,30.

Con l'accordo di tutti i Capigruppo, si chiede pertanto una sospensione dei lavori dell'Assemblea fino al termine della Conferenza dei Capigruppo, per favorirne un ordinato svolgimento.

PRESIDENTE. Stante la richiesta, che mi sembra assolutamente condivisa e unanime, sospendo la seduta fino alla conclusione dei lavori della Conferenza dei Capigruppo, che inizierà alle ore 15,30, quindi orientativamente fino alle ore 16,30 circa.

La seduta è sospesa.

(*La seduta, sospesa alle ore 12,08, è ripresa alle ore 16,45*).

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI

Il relatore e il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Ha chiesto di intervenire il ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole D'Incà. Ne ha facoltà.

D'INCA', ministro per i rapporti con il Parlamento. Signor Presidente, il Governo sottopone alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 161, comma 3-ter, del Regolamento del Senato, il testo di un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame, che recepisce integralmente le proposte emendative approvate dalla Commissione, sul quale, previa autorizzazione del Consiglio dei ministri, intende porre la questione di fiducia.

PRESIDENTE. In conformità all'articolo 161, comma 3-ter, del Regolamento, la Presidenza si riserva di valutare il testo dell'emendamento ai sensi e per gli effetti degli articoli 8 e 97 del Regolamento e lo trasmette, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, alla 5ª

Commissione permanente, che è fin da ora autorizzata a convocarsi e i cui lavori dovrebbero avere una durata di circa un'ora.

Omissis

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2394 (ore 18,52)

PRESIDENTE. La Presidenza ha valutato l'emendamento presentato dal Governo e lo ritiene ammissibile ai sensi degli articoli 8 e 97 del Regolamento.

Invito il senatore Segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sull'emendamento 1.8000, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione.

GIRO, segretario. Do lettura del parere della 5ª Commissione permanente ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento in ordine al disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di *screening*».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento del Governo 1.8000, relativo al disegno di legge in titolo, trasmesso dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione dell'articolo 3-*quater* con il seguente:

«Art. 3-*quater*. (*Misure urgenti in materia di personale sanitario*)

1. Fino al termine dello stato di emergenza di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 126 agli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1 febbraio 2006, n. 43 appartenenti al personale del comparto sanità, al di fuori dell'orario di servizio e per un monte ore complessivo settimanale non superiore a 4 ore, non si applicano le incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. In ogni caso gli incarichi di cui al comma 1, per i quali non trovano applicazione gli articoli 15-*quater* e 15-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono previamente autorizzati, al fine di garantire prioritariamente le esigenze organizzative del Servizio sanitario nazionale, nonché di verificare il rispetto della normativa sull'orario di lavoro, dal vertice dell'amministrazione di appartenenza, il quale attesta che la predetta autorizzazione non pregiudica l'obiettivo aziendale relativo allo smaltimento delle liste di attesa, nel rispetto della disciplina nazionale di recupero delle predette liste di attesa anche conseguenti all'emergenza pandemica».

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole D'Incà. Ne ha facoltà.

D'INCA', ministro per i rapporti con il Parlamento. Signor Presidente, recepiamo le condizioni della 5ª Commissione e quindi a nome del Governo, autorizzato dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione dell'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 2394 di conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto dell'apposizione della questione di fiducia sull'approvazione dell'emendamento interamente sostitutivo presentato dal Governo e convoco la Conferenza dei Capigruppo (che sarà molto breve) per organizzare il relativo dibattito.

La seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 18,56, è ripresa alle ore 19,04).

Omissis

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2394 e della questione di fiducia (ore 19,07)

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.8000 (testo corretto), presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

UNTERBERGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

UNTERBERGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, colleghe e colleghi, tante polemiche hanno accompagnato l'emanazione di questo decreto sull'obbligo di *green pass* nei luoghi di lavoro e sulla non gratuità dei tamponi. Dobbiamo pagare per poter lavorare? È la sintesi delle proteste che hanno unito sindacati, lavoratori e anche alcuni datori di lavoro, mentre la politica straniera guardava con stupore e ammirazione alla fermezza delle decisioni del nostro Governo.

A qualche settimana di distanza, basta vedere quello che sta succedendo negli altri Paesi per dire che la via italiana era quella giusta. La Germania sta registrando il *record* dei casi giornalieri; la Gran Bretagna conosce ancora un numero alto di decessi, per non dire della Bulgaria, dove la situazione è completamente fuori controllo.

Stiamo vivendo la quarta ondata e i numeri dimostrano che si tratta della pandemia dei non vaccinati: più basso è il tasso delle vaccinazioni, più alto il numero delle nuove infezioni.

La principale differenza tra l'Italia e i Paesi maggiormente colpiti è proprio che questi non se la sono sentiti di introdurre il *green pass* anche per i luoghi di lavoro. In particolare nel mondo tedesco, i contagi di questa quarta ondata sono più alti che mai e la politica è costretta a prendere misure molto più dure di quelle che abbiamo oggi in Italia. In Austria, dall'8 novembre vale la regola del 2G. In ristoranti, stadi, piste da sci, cinema, ma anche negozi e parrucchieri possono entrare solo i vaccinati e i guariti e non le persone che hanno fatto solo il tampone. Si limitano le attività non necessarie legate al tempo libero e allo svago per i non vaccinati e si premia chi ha fatto il vaccino.

Un grande effetto questa misura l'ha già avuta: le code davanti ai punti vaccinali sono aumentate in maniera esponenziale. Il fenomeno ha già un nome: panico da *schnitzel*. Purtroppo, il tasso di vaccinazioni complete è del 67 per cento in Germania e del 63 per cento in Austria, contro il 76 per cento dell'Italia. Questa maggiore resistenza contro i vaccini è un fenomeno culturale, che si manifesta anche in Sudtirolo, dove ha addirittura radici storiche. Tra i motivi di malcontento che portarono alla rivolta tirolese del 1809 contro la Francia, guidata da Andreas Hofer, c'era anche l'opposizione all'obbligo di vaccino contro il vaiolo. Insomma, è una questione di mentalità. Le popolazioni che abitano fuori dai centri urbani percepiscono meno la gravità della situazione. A questo si aggiunge la grande fiducia dei sudtirolesi nel proprio sistema sanitario.

Tutto questo comporta che oggi la provincia di Bolzano è a un passo dal cambio di colore. Siamo al primo posto per nuovi contagi e all'ultimo per vaccinati in Italia, con percentuali di vaccinazioni molto simili a quelle di Germania e Austria. Tutto lascia quindi pensare che presto ci ritroveremo nella loro stessa situazione.

Per questo da noi si è cominciato a discutere di misure simili a quelle austriache, perché non è giustificabile che i vaccinati debbano subire altre restrizioni a causa di quelli che negano la scienza e si rifiutano di fare quello che senza ombra di dubbio si dovrebbe fare. Non è inoltre accettabile che dappertutto i partiti di destra, proprio quelli che di solito predicano *law and order*, strizzino l'occhio ai complottisti e alle resistenze contro i vaccini. Bisogna ascoltare i virologi e dare ai territori che lo richiedono la possibilità di introdurre norme che distinguano tra persone vaccinate e persone che non lo sono, premiando i primi, e di intervenire anche nelle zone bianche con restrizioni puntuali, se necessario. Per questo ci vuole una base giuridica statale che a mio avviso non avrebbe problemi di costituzionalità: in una fase d'emergenza pandemica il diritto alla salute prevale sulla presunta restrizione della libertà individuale. Tutto questo deve essere fatto nella cornice più generale di un nuovo impulso alla campagna vaccinale in vista delle terze dosi e alla possibile apertura delle vaccinazioni agli *under 12*.

È giusta la decisione di questi giorni di vietare i cortei nei centri cittadini (16 solo nell'ultimo fine settimana), che si svolgono tra le proteste dei commercianti per il clima di tensione che tiene i cittadini e i turisti lontani dai negozi; allo stesso modo è importante intensificare i controlli: appena 900 multe dal 15 ottobre su tutto il territorio nazionale fanno pensare che non si stia procedendo con la dovuta attenzione.

Per concludere, signor Presidente, siamo in un passaggio molto delicato che rischia di esserlo soprattutto per i territori di montagna che si apprestano a vivere la prima stagione turistica dopo due anni di chiusure; una stagione che in ogni caso deve essere garantita con gli alberghi e gli impianti di risalita aperti. Pertanto questa fase va affrontata con la stessa determinazione di questi mesi. Il Governo vada avanti sulla strada di un graduale ma costante aumento degli incentivi per la vaccinazione per arrivare a una copertura del 90 per cento e permetta ai territori con grandi resistenze al vaccino, come l'Alto Adige, di intraprendere misure più restrittive per i non vaccinati.

È con questo auspicio che annuncio il voto favorevole del Gruppo per le Autonomie al provvedimento in esame. (*Applausi*).

PARENTE (IV-PSI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARENTE (IV-PSI). Signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, il *green pass* lavoro è una misura di solidarietà, coesione sociale e anche di fratellanza, oltre che una decisione giusta dello Stato per tutelare la salute pubblica.

Il lavoro, come abbiamo imparato tutti (io a poco più di vent'anni, quando ho avuto il mio primo impiego), è il posto dove si cresce, ci si arricchisce, avviene lo scambio di collaborazione tra le persone, anche tra datori di lavoro, lavoratrici e lavoratori e con la cittadinanza (pensiamo a tutto il lavoro nei servizi). Per questo riprendo i ringraziamenti che la collega Fedeli stamattina conferiva a tutte le imprese, ai rappresentanti dei lavoratori, ai professionisti, ai lavoratori autonomi per il grande sforzo che stanno compiendo nell'attuazione del decreto-legge n. 127 del 2021, che stiamo convertendo in legge, ma che è già in vigore.

All'inizio le critiche sono state molto rumorose, come ricordava adesso la collega Unterberger, ma silenziosamente e in estrema compostezza ogni giorno in migliaia di luoghi di lavoro si controlla il *green pass*, che è testimonianza di quanto la mia sicurezza personale sia reciprocamente condivisa con gli altri da noi stessi. Così si è ripreso a lavorare, ad acquistare, l'economia dà buoni segnali e anche le occasioni culturali e di divertimento gradatamente stanno rientrando nella nostra vita. L'Italia è avanti nella campagna vaccinale, con la realtà del Governo Draghi e del generale Figliuolo, e il *green pass* è esempio anche per Paesi come la Germania (lo si ricordava prima), che in questi giorni sta assistendo a un aumento dei contagi. Durante la conversione in legge del decreto-legge n. 127, il Senato ha opportunamente semplificato e razionalizzato le procedure di controllo del *green pass* per accedere ai luoghi di lavoro grazie ad emendamenti di colleghi, anche della relatrice. Un esempio per tutti: per i lavoratori in somministrazione si specifica che è l'azienda utilizzatrice che deve assumere l'onere del controllo, mentre l'agenzia è tenuta a informare correttamente il lavoratore e la lavoratrice circa l'obbligo del possesso del *green pass*. Dobbiamo sempre aggiornare l'applicazione della norma per eventuali dubbi interpretativi che attengono alla differenza tra chi si reca nei luoghi di lavoro e chi invece lavora in contesti non riconducibili a questa affermazione, andando sul posto della prestazione senza passare dalla propria azienda. Risolveremo singolarmente questi casi.

Siamo inoltre particolarmente contenti dell'approvazione di un emendamento di Italia Viva che ha affrontato il tema della carenza del personale infermieristico nelle residenze sanitarie assistenziali (RSA) quando gli infermieri sono stati assunti nel pubblico, superando parzialmente l'incompatibilità, certamente tenendo conto dei vincoli di orario, consentendo anche agli infermieri nel comparto sanità di fare quattro ore settimanali per recarsi nelle RSA. Rimane fermo il principio che il rispetto reciproco della salute è il fondamento valoriale del *green pass*.

Ho ascoltato stamattina dai colleghi alcune questioni non condivisibili. Il senatore Bagnai ha parlato di valore pedagogico. È esattamente questo il valore pedagogico e in queste Aule

bisognerebbe avere una voce univoca perché la tenuta sociale è garantita dall'alto grado di adesione alla vaccinazione della nostra cittadinanza.

Il presidente Mattarella ha affermato ieri che il nemico da vincere è il virus e non gli strumenti che lo combattono. Con ciò possiamo dire che tutto è a posto? Certamente no, abbiamo detto tutti che assistiamo alla ripresa dei contagi per vari ordini di motivi ed è necessario agire su alcuni ambiti. Il primo ambito è la vaccinazione nel mondo. Alle nostre porte, in Bulgaria e in Romania, c'è un bassissimo livello di adesione alla vaccinazione, così nel mondo generalmente. Al G20 sono stati fatti ulteriori passi avanti per fornire i vaccini ai Paesi più in difficoltà.

Il secondo ambito è la necessità della terza dose che dovremo fare al più presto perché i vaccini prevedono dei richiami. È la scienza che lo dice.

Ho trovato molto bella un'intervista dei due ragazzi di origine turca e di nazionalità tedesca, della *start up* BioNtech, che hanno inventato il vaccino Pfizer. Dobbiamo essere grati a loro, ai loro studi, alle loro ricerche, e ai ricercatori del mondo perché la tecnologia mRNA potrà curare tumori, come il melanoma o quello del colon retto, le malattie autoimmuni, l'HIV, la malaria. Tutto ciò grazie a questa tecnologia.

Il terzo ambito riguarda i trasporti: vorrei dire al Governo che dobbiamo fare di più sulla questione dei trasporti, perché dobbiamo garantire ai lavoratori, alle lavoratrici e agli studenti di entrare e uscire dal luogo di lavoro in sicurezza per raggiungere il luogo di lavoro, le università e le scuole. Dovremmo predisporre un grande piano sui tempi delle città.

Il quarto ambito è costituito dai sistemi regionali che continuano a non parlarsi. È questo il motivo del ritardo nell'emanazione del *green pass*.

L'ultima questione che abbiamo discusso anche nella Commissione che mi onoro di presiedere riguarda i test sierologici. Spero siano fatti passi avanti anche nella ricerca scientifica per fornire attendibilità ai test sierologici e anche all'attestato di tali test soprattutto per andare incontro ad alcune istanze dei guariti dal Covid.

In conclusione, Presidente, annunciando il voto favorevole del Gruppo Italia Viva-PSI, mai così convintamente, mi preme sottolineare che da parte nostra c'è una ferma condanna, senza esitazioni, delle manifestazioni di piazza senza mascherine e distanziamento in epoca di pandemia. Anche per le ripercussioni che esse hanno sull'economia, pensiamo ad esempio a quelle che hanno avuto sui negozi dei centri storici delle città. Siamo convinti che le restrizioni annunciate dalla Ministra dell'interno siano importantissime.

Rivolgo inoltre un pensiero di solidarietà agli operatori socio-sanitari, soprattutto della città di Trieste, che hanno visto duplicare i malati di Covid. Nelle terapie intensive della città sono ricoverati quasi solo non vaccinati, che occupano posti letto che sono importanti anche per chi ha altre patologie, per chi ha avuto un infarto o un incidente.

Non possiamo più permetterci di non curare i malati non Covid: quante volte l'abbiamo detto in queste Aule.

Concludo chiedendo: cosa possiamo fare oggi? Qualche ora fa con la senatrice Rizzotti abbiamo presentato un libro qui in Senato, «Fiat Vax», che è una testimonianza dei medici e del personale sanitario del Niguarda di Milano. Mi piace ricordare una frase di questa testimonianza: quando ci si chiede «Cosa possiamo fare oggi?», la risposta è la seguente: «Non dimenticare. Non dobbiamo dimenticare i nostri morti, perché il loro sacrificio ha permesso ad altri di vivere. Per favore non banalizziamo il futuro che ci attende». È solo dal rispetto reciproco, a partire dalla comunità del lavoro, che potremo andare avanti, costruire il futuro e scongiurare altre restrizioni.

Camus in un suo bellissimo romanzo scriveva: «La peste non muore mai». Ma il Covid-19 ci ha fatto riscoprire il senso della vita; teniamoci stretto, andiamo orgogliosi del nostro Paese e del nostro Governo e andiamo avanti per combattere questa epidemia. (*Applausi*).

MALAN (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (FdI). Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, colleghi senatori, in un momento così difficile per la Nazione, il Governo dovrebbe lavorare per creare coesione e inclusione, per far sentire tutti gli italiani nella stessa squadra; il Governo dovrebbe mostrarsi ed essere affidabile, proporre misure ragionevoli, senza voler fare i primi della classe in

qualsiasi forma di estremismo; dovrebbe spiegare queste norme e dovrebbe essere trasparente; in altre parole, dovrebbe dire la verità.

Ieri in Commissione, nell'esaminare questo provvedimento, che si è potuto esaminare solo in Commissione perché anche questa volta il Governo impone la fiducia impedendo all'Assemblea, ossia ad oltre il 90 per cento dei senatori, di esprimersi (si sono potuti esprimere solo i componenti della Commissione), abbiamo ottenuto qualche piccola cosa, ossia di poter ritenere valido il *green pass* da tampone fino alla fine del turno di lavoro, per evitare le cose che irresponsabilmente già sono accadute in queste settimane, come ad esempio treni che si devono fermare a metà corsa perché il macchinista ha esaurito le quarantotto ore di validità del suo *green pass*. Inoltre, si è ottenuto di evitare che ogni giorno il datore di lavoro debba chiedere il *green pass* a un lavoratore che il datore sa avere un *green pass* che vale, ad esempio, per due mesi.

Ma è troppo poco, perché per il resto abbiamo ricevuto solo dei no a proposte ragionevolissime, avanzate non soltanto da noi, ma anche da altri esponenti del centrodestra, e non solo. Il no è stato fisso: no all'esenzione dal *green pass* per i lavori all'aperto, dove non c'è pericolo di contagio; no all'esenzione dal *green pass* per chi lavora da solo, isolato; abbiamo avuto un no dal Governo per l'accesso alle biblioteche perlomeno per ritirare o depositare libri in spazi riservati; abbiamo avuto un no alla proposta di avere accesso agli impianti sportivi per i minori di diciotto anni; no all'equiparazione dei bus turistici agli altri autobus, come se quelli turistici fossero particolarmente accoglienti per il virus e gli altri no, dove magari c'è la gente pigriata. Abbiamo inoltre ricevuto dal Governo il rifiuto di concedere il *green pass* per chi ha avuto un'infezione da Covid rilevabile con i test anticorpali.

C'è stato un no anche su una proposta non soltanto ragionevolissima, ma basata su evidenze scientifiche menzionate durante le audizioni in Commissione. Abbiamo chiesto di portare a dodici mesi la validità del *green pass* per i guariti, poiché risulta in tantissimi studi in tutto il mondo, anche molto dettagliati, che la guarigione da Covid dà una resistenza al contagio molto più affidabile e molto più lunga, anche contro le varianti, rispetto a quella da vaccino.

Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto superiore di sanità e ascoltato dal ministro Speranza su tutti questi temi, in audizione qui al Senato il 7 ottobre ha detto queste precise parole: confermo che i dati scientifici ci dicono che l'immunità naturale, come peraltro è fisiologico anche per altre infezioni, ha una maggiore persistenza rispetto a quella vaccinale. Abbiamo fatto presenti queste parole al sottosegretario Sileri, che aveva espresso parere contrario sul nostro emendamento che chiedeva di estendere a dodici mesi la validità del *green pass* per i guariti.

Il sottosegretario Sileri dice di aver telefonato al professor Brusaferro, il quale ha negato di aver pronunciato queste parole, ma lui le ha dette e c'è un video, reperibile sul sito del Senato, che tutti possono vedere.

Il Parlamento serve a questo, a parlare e a dire cose davanti a tutti, ma forse qualcuno preferisce fare le discussioni all'interno di oscuri CTS e comitati vari, di trattative di corridoio che evitano di portare, per esempio, la legge di bilancio al Senato nei tempi previsti. Noi siamo invece per fare le cose davanti a tutti, però ci è stato detto di no. (*Applausi*). È successo anche di peggio: è stato bocciato un ordine del giorno che chiedeva di scongiurare - questa era l'espressione - l'imposizione del *green pass* ai bambini al di sotto dei dodici anni. Ci hanno detto di no.

Il senatore Romeo ha depositato - e chiedo formalmente che venga pubblicato negli atti allegati alla seduta - un elenco di studi di altissima qualificazione che dicono che è ingiustificabile, non è necessaria ed è sconsigliabile la vaccinazione dei bambini al di sotto dei dodici anni, salvo i casi particolari, come quelli degli immunodepressi e simili. Questo però non è stato sufficiente.

Cito soltanto una persona, il professor Vaia, direttore dello Spallanzani, l'istituto di punta nel nostro Paese nella cura delle malattie infettive, particolarmente distintosi nella lotta al Covid, il quale proprio oggi dice che non vede la necessità di vaccinare i bambini al di sotto dei dodici anni. Chiedere solidarietà sociale a bambini al di sotto dei dodici anni rasenta l'ideologia e il fanatismo. Questo è quanto è stato detto da uno studioso serio. (*Applausi*).

Chi stai invece dall'altra parte? Pfizer e Moderna naturalmente; ti pare che dicono che le loro cose non vanno bene? Tra parentesi, ci sono parecchie cose di Pfizer che nel passato non sono state molto corrette. Quanto al vaccino Moderna, ci sono sei importanti Paesi europei che lo stanno vietando ai soggetti al di sotto dei trent'anni, mentre lo si vuole introdurre addirittura per i bambini di cinque. Ma dove sta la ragionevolezza, dove sta il rispetto degli italiani e dei bambini? (*Applausi*).

Tra i principali sostenitori della vaccinazione dei bambini c'è Walter Ricciardi, il quale proprio oggi ribadisce di essere assolutamente certo che vadano vaccinati i bambini al di sotto dei dodici anni, citando dati totalmente inventati sull'andamento dell'epidemia in Inghilterra: parla di decine di morti tra i bambini, peccato che il sito ufficiale dell'istituto per la sanità parli di sei vittime in tre mesi e sotto i diciotto anni, ma forse i bambini di diciotto anni sono un'altra cosa. Lo stesso Ricciardi si è distinto per varie cose; in particolare pochi giorni fa, il 22 ottobre, partecipando a una trasmissione televisiva ha detto che chi aveva fatto il vaccino Johnson&Johnson doveva rifarlo entro due mesi. Su richiesta di chiarimento da parte della conduttrice del programma, ha dichiarato che doveva essere rifatto subito, a distanza di due mesi. Su questa incredibile affermazione hanno convenuto Franco Locatelli, coordinatore del CTS, Guido Rasi, tra i principali consiglieri del ministro Speranza e lo stesso sottosegretario Sileri. Poi, però, che cosa è successo? Si scopre il documento della FDA (Food and drug administration) americana - o meglio, lo scopre la professoressa Gismondo, che è andata a vedere - in cui si diceva che il richiamo del vaccino Johnson&Johnson andava fatto almeno due mesi dopo la prima somministrazione: «at least two months after». Non dico che è stato un errore di traduzione; il problema è che non si è capito il senso della frase e, sulla base di una frase mal letta e mal tradotta, coloro che hanno in mano i destini della nostra sanità e dei nostri bambini hanno fatto affermazioni incredibili e, anziché essere mandati via, continuano a stare lì.

Potremmo poi citare tutta la serie di scienziati, come si dice particolarmente in questa città, che nel febbraio 2020 dicevano che il Covid non rappresentava nessun pericolo e che era più facile morire colpiti da un fulmine e così via.

Parliamo però un momento di Brusaferro, cioè di colui che, insieme al ministro Speranza, ha portato avanti un'azione durissima - parole dello stesso Ministro - nei confronti dell'Organizzazione mondiale della sanità perché occultasse il documento in cui si dimostrava che l'Italia era in grave ritardo sul piano pandemico, non avendolo aggiornato dal 2006, e non avendolo fatto scattare a tempo dovuto. Una carenza che probabilmente è costata migliaia di morti, tanto è vero che l'Italia ha avuto una mortalità molto più alta degli altri Paesi, specialmente nella prima fase.

La grande preoccupazione del ministro Speranza e di Brusaferro è stata di occultare il documento; dopodiché, il ministro Speranza, proprio qui al Senato, ha detto che non aveva fatto alcuna pressione nei confronti dell'Organizzazione mondiale della sanità, e abbiamo la sua stessa testimonianza, pubblicata da «Report», che dice di aver appena parlato con il direttore regionale per l'Europa dell'Organizzazione mondiale della sanità, Kluge. (*Applausi*).

Ebbene, negli Stati Uniti chi mente davanti al Congresso rischia fino a cinque anni di carcere; noi a Speranza chiediamo soltanto che se ne vada (*Applausi*) e che lasci il posto a una persona che sia in grado di gestire una situazione così delicata. Non possiamo obbligare le persone a vaccinare i bambini sulla base di dichiarazioni di persone che si dimostrano bugiarde davanti al Senato. (*Applausi*).

Chiediamo che si attuino tutte le misure che servono; vogliamo una Commissione di inchiesta seria, non come è stata ristretta nel suo ambito; chiediamo di attivare le cure domiciliari e tutto quello che serve.

Fratelli d'Italia vuole il bene comune, vuole lavorare per le misure che servono e non per fare un po' di copertina, per fare un po' di sfarzo.

Vogliamo difendere i bambini rispetto a un trattamento non giustificato da evidenze scientifiche. (*Applausi*).

PARRINI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARRINI (PD). Signor Presidente, gentili colleghi e colleghe, il Gruppo Partito Democratico è a favore del provvedimento oggi in votazione. Siamo mossi, come componenti di questo Gruppo, da alcune convinzioni, la prima delle quali vorrei esprimere con molta forza.

Continuiamo a domandarci che cosa sarebbe accaduto nel nostro Paese se, invece di prevalere una linea di intelligente rigore, fosse prevalsa una linea di irresponsabilità, di cui abbiamo avuto, purtroppo, anche oggi in quest'Aula ulteriori esempi. (*Applausi*). Penso che questa domanda dovrebbe essere alla base di ogni nostra valutazione.

Nella retorica no vax, boh vax, anti-vax, così come in quella no *pass*, boh *pass* e anti-*pass*, c'è un qualcosa di irresponsabile - lasciatemelo dire, colleghi - non soltanto per i suoi contenuti intrinseci, che sono gravi, ma per il fatto che credo venga sparsa in maniera così disinvolta perché tanto si sa che quelle idee malsane, per fortuna, in Italia non saranno mai maggioritarie (*Applausi*) e non saranno mai messe alla prova. E, allora, in questa irresponsabilità c'è anche una componente di viltà, che ancora una volta vorrei denunciare dai banchi del Senato. L'ho fatto in tanti interventi sul contrasto al Covid.

Collegli, è facile maturare la convinzione che dalla comprensione sia legittimo passare anche a un sentimento di insofferenza, per tutto questo rumore di fondo (*Applausi*) così davvero poco rispettoso di un interesse pubblico che va difeso sempre, quello della salute collettiva, della protezione delle persone più deboli.

Vedete, si parla con leggerezza - l'ho sentito fare anche oggi - di Commissioni di inchiesta. Una commissione di inchiesta la vorrei fare anche - ce ne dovremmo occupare, tra l'altro - su tutto quel pazzesco meccanismo di diffusione di *fake news* che crea grandi problemi alla nostra democrazia. (*Applausi*). Altro che Commissione di inchiesta sulla gestione del Covid! Ce ne vorrebbe una sulla propalazione sistematica di *fake news* nella loro versione cospirazionista, nella loro versione più greve e volgare. Credo che questo sia un grande problema.

L'Italia oggi può costituire un modello per gli altri Paesi - e tutti ce lo riconoscono, se guardiamo i dati delle scorse settimane - proprio perché si è scelta la strada del rigore intelligente. Cosa significa rigore intelligente? Significa certamente partire da un approccio severo, significa sapere che soltanto la fermezza ci può permettere di battere il virus, significa fare tutte quelle concessioni e quegli allentamenti che sono possibili senza venir meno a questa linea generale e significa andare avanti sulla base di un'attenta valutazione delle evidenze scientifiche che sono sotto i nostri occhi. Tali evidenze scientifiche non possono essere un esercizio di *bricolage* e di autonomia nella raccolta dei dati e di equiparazione tra vera scienza e falsa scienza, perché questa è la *fake news* più grande.

Credo infine che sia estremamente pericoloso il tentativo, che viene portato avanti da mesi, di insinuare dubbi sulla credibilità delle conclusioni raggiunte dalla comunità scientifica, di picconare giornalmente quello che ci viene detto da chi ha la responsabilità grave e pesante, ma essenziale, di dirci cosa possiamo fare, cosa è prudente fare e quali trattamenti sanitari sono estremamente consigliabili e necessari.

Vorrei fare un appello, dopo una discussione durata diversi giorni all'interno della nostra Commissione, dove si sono superate situazioni non facilissime e dove non si è registrata purtroppo quell'unanimità, anche all'interno della maggioranza, che io invece auspico sempre: attenzione ai segnali che diamo. Devo dire che mi sono avvicinato a questo decreto-legge, qualche giorno fa, con una speranza relativa ai dati degli ultimi giorni, che coincidono con l'abbassamento delle temperature, con l'arrivo di una stagione più fredda e con l'aumento delle attività che si svolgono al chiuso: i nuovi contagi oggi sono 2.000 in più rispetto a ieri e c'è una ripresa, per ora non fortemente preoccupante, ma sicuramente visibile, nell'andamento dei contagi. Speravo che tutto questo, e anche l'osservazione e la valutazione di quello che sta avvenendo in Paesi vicino a noi che hanno seguito linee diverse dalle nostre, inducesse tutti a una maggiore responsabilità e a una moderazione degli istinti di attacco a parti della politica del *green pass*. Dobbiamo essere molto chiari: l'unica arma contro il Covid è il vaccino e l'unica cosa che ci ha fatto ripartire è il *green pass*. Poche storie, questa è la verità. (*Applausi*). E allora, se questa è la verità, come io credo, bisogna stare estremamente attenti ai segnali che si mandano all'opinione pubblica.

Vorrei infine dire che sono molto d'accordo con le scelte che sono state fatte dal Ministero degli interni per quanto riguarda le restrizioni da introdurre alle manifestazioni dei cosiddetti no *pass*. Il diritto di dissentire è sacrosanto, ma quel diritto non può essere esercitato mettendo in pericolo la salute pubblica e mettendo in pericolo un altro diritto degli italiani, il diritto al lavoro. Mi pare che, da questo punto di vista, le cose migliori e più sagge come al solito le abbia dette ieri nell'assemblea dell'ANCI a Parma il nostro presidente della Repubblica Sergio Mattarella. È con le sue parole, che non hanno bisogno di nessun commento, che vorrei concludere il mio intervento. Il Capo dello Stato ha detto: «Le forme legittime di dissenso non possono mai sopraffare il dovere civico di proteggere i più deboli. Dobbiamo sconfiggere il virus, non attaccare gli strumenti che lo contrastano».

Credo che queste parole, meglio di ogni altra considerazione che può fare qualsiasi di noi, ci descrivano qual è la sfida che abbiamo di fronte. È una sfida che possiamo vincere, ma che

vinceremo soltanto se ci sarà grande compattezza e coesione, da parte delle istituzioni e dei cittadini, nella lotta a questa pandemia. (*Applausi*).

RUOTOLO (*Misto-LeU-Eco*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUOTOLO (*Misto-LeU-Eco*). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghe e colleghi, ancora una volta siamo qui a dover approvare un provvedimento salva-vite. Dobbiamo infatti convertire in legge il decreto entrato in vigore il 15 ottobre scorso e cioè dobbiamo estendere l'impiego del *green pass* all'accesso ai luoghi di lavoro pubblici e privati. Pur avendo il consenso di gran parte della popolazione, soprattutto questo decreto-legge ha suscitato manifestazioni di protesta e prese di posizione estreme, anche in quest'Aula, come ha appena ricordato il presidente Parrini. Voglio qui ricordare le immagini ignobili dei manifestanti di Novara, vestiti come i deportati dei *lager* nazisti. (*Applausi*). Ignoranti che non conoscono la storia, perché confondono il diritto alla salute in uno Stato che vuol salvarvi la vita con il vaccino, da un regime che si è macchiato dei peggiori crimini contro l'umanità: la Shoah, lo sterminio del popolo ebraico.

Onorevoli colleghe e colleghi, il *green pass* è il semaforo verde per poter partecipare alla vita sociale del Paese, uno strumento che funziona, perché spinge a vaccinarsi. Chi non accetta però il vaccino, se vuole partecipare alla vita sociale, deve fare il tampone. A proposito dei tamponi, nelle settimane scorse si è dibattuto se fosse il caso o meno di far pagare i tamponi ai non vaccinati. Nel decreto-legge che stiamo approvando, l'articolo 4 dispone l'obbligo per le farmacie di applicare il prezzo calmierato per la somministrazione dei predetti test rapidi. È una scelta sulla quale ci ritroviamo, anche se c'è sempre da chiedersi perché le parafarmacie non possano fare il tampone rapido. Comunque l'applicazione del prezzo calmierato sarà assicurata anche dalle strutture sanitarie convenzionate, autorizzate o accreditate con il Servizio sanitario.

Colleghe, come sapete, nel corso dell'esame in Commissione, come ha appena detto anche il presidente Parrini, il provvedimento è stato in più parti oggetto di modifiche. Nel votare gli emendamenti, non sempre come maggioranza che sostiene il Governo Draghi ci siamo ritrovati dalla stessa parte. Alcuni di questi emendamenti sono passati a maggioranza ristretta. Certo, questo fa parte della normale dialettica parlamentare, ma è evidente che il Governo si deve porre il problema di come si costruiscono questi provvedimenti, in relazione alla maggioranza e al Parlamento, costruendo così una sintesi che sia effettivamente tale ed equilibrata.

Basta sfogliare i giornali e le agenzie di stampa, per capire che non siamo ancora usciti dalla pandemia e anzi c'è una recrudescenza del virus a livello europeo. Di certo qui da noi, in Italia, le cose vanno meglio, perché il Governo ha tenuto la barra dritta e per questo possiamo avere meno paura di altri, ma nei Paesi vicini al nostro la situazione è preoccupante. In Austria hanno varato un nuovo *lockdown* selettivo per i non vaccinati. Altro che *green pass*! I non vaccinati non possono entrare in negozi, ristoranti e piste da sci. Anche in Germania sono preoccupati per la situazione epidemiologica, anche perché si è vaccinato meno del 70 per cento della popolazione e nelle ultime ventiquattro ore 40.000 persone sono risultate positive, il doppio di una settimana fa, per non parlare poi della Gran Bretagna, della Romania, della Serbia, della Croazia e della Bulgaria. È evidente che imporre ai lavoratori pubblici e privati il possesso di una certificazione per accedere ai luoghi di lavoro ha significato una svolta necessaria, per evitare il rischio di nuove chiusure.

La campagna vaccinale è a buon punto, ma se vogliamo contenere il numero dei contagi e mantenere sotto soglia il numero dei ricoveri dobbiamo convincere gli incerti e spingere per la terza dose se non vogliamo rinunciare di nuovo alla vita sociale. Per capire cosa rischiamo è sufficiente proiettarci solo un attimo indietro, all'anno scorso, quando, in questo stesso periodo, vivevamo l'incubo delle chiusure e l'impossibilità di viaggiare, spostarci e incontrare amici e parenti. Vi ricordate il Natale con sei posti a tavola?

Gli esperti ci dicono che siamo all'inizio di una quarta ondata che, se continuiamo a rigare dritto, sarà molto diversa dalle precedenti e potremo non rinunciare alla nostra vita e continuare a lavorare in sicurezza. Se riusciremo a reggere meglio la quarta ondata è perché stanno funzionando vaccino e *green pass*, mascherine e distanziamento.

Tuttavia, è chiaro che questa quarta ondata ha un corresponsabile: la disinformazione, le *fake news* e il rifiuto a vaccinarsi nei Paesi dove c'è il vaccino. Questa volta, più delle altre, c'è l'effetto collaterale dei no vax e dei no *green pass*; non è come l'anno scorso, quando non avevamo ancora il vaccino.

In Italia l'83 per cento della popolazione è vaccinata e l'86 per cento è parzialmente protetta, eppure stanno aumentando i contagi, mentre 2,5 milioni di italiani hanno fatto la terza dose.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 19,45)

(Segue RUOTOLO). Abbiamo visto tutti le conseguenze, per esempio, delle manifestazioni di Trieste, ossia l'aumento dei contagi e delle ospedalizzazioni. Alcuni colleghi dicono che il problema di Trieste sia la Slovenia, che è a due passi. Non lo so. Io so che il problema di Trieste sono quei 70.000 abitanti non vaccinati su 230.000 e che il famoso corteo del 15 ottobre scorso ha creato un focolaio di 200 contagi. I dati di oggi riportano quasi 8.000 contagi e 60 morti, con il *record* dei 1.000 casi in Veneto.

Proprio ieri il presidente Mattarella ha detto che le piazze no vax hanno provocato un pericoloso aumento dei contagi. È dunque il momento di non cedere alle piazze, sempre più tossiche per la nostra democrazia, dove non si rispettano le regole (dal distanziamento, alle mascherine), si danno vita a cortei non autorizzati e a scontri con le Forze dell'ordine, si grida «libertà, libertà» e si picchiano i giornalisti che hanno il dovere di raccontare quelle manifestazioni.

Certo, dobbiamo garantire i diritti di chi dissente, ma abbiamo anche il dovere di garantire la salute dei cittadini e delle cittadine, vaccinati o meno. Dunque, sì alle manifestazioni statiche con mascherine indossate.

Il Parlamento e noi tutti siamo chiamati a indicare la strada e non possiamo tentennare o farci ammaliare dalle sirene di un malinteso senso di libertà. Le conseguenze, in alcuni Paesi europei, di cancellare le restrizioni appena i dati sono stati positivi sono sotto gli occhi di tutti. Il nostro Governo ha invece giustamente scelto la strada di una riduzione graduale delle restrizioni ed è questa che dobbiamo continuare a percorrere. È attraverso le vaccinazioni che usciremo dalla pandemia.

Dobbiamo essere consapevoli, però, che la pandemia andrà avanti fino a quando i Paesi poveri non riceveranno i vaccini di cui hanno bisogno. Pensate che in Africa è stato vaccinato meno del 5 per cento della popolazione.

Signor Presidente, membri del Governo, colleghe e colleghi, nel concludere il mio intervento annuncio il voto favorevole alla fiducia delle senatrici e dei senatori della componente Liberi e Uguali-Ecosolidali del Gruppo Misto. (*Applausi*).

VITALI (FIBP-UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITALI (FIBP-UDC). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghe e colleghi, voglio iniziare questo mio intervento cercando di fare un'operazione di verità e di chiarezza, per dare l'idea di come ci avviciniamo a questa problematica e delle motivazioni per le quali sosteniamo senza se e senza ma l'azione del Governo e condividiamo, dall'inizio alla fine, tutti i provvedimenti resisi necessari per contrastare o per prevenire la diffusione del Covid.

Ci rendiamo anche conto, pur non condividendole, di alcune ragioni sostenute da chi ritiene di non doversi o di non volersi vaccinare, probabilmente per il fatto che per la prima volta nella storia del mondo civile un vaccino è stato licenziato in pochissimi mesi, mentre gli altri vaccini hanno avuto anni di prove e di sperimentazioni e questo crea delle perplessità. A questi concittadini, vogliamo dire che non esiste un vaccino che escluda totalmente la possibilità di effetti collaterali, anzi direi che non esiste nessun medicinale che escluda effetti collaterali, basta leggere i bugiardini di qualunque confezione per conoscerne gli effetti collaterali del prodotto. La nostra posizione è dovuta al fatto che, mettendo sulla bilancia i potenziali rischi - soltanto una sperimentazione continuativa ed il tempo ci dimostreranno quali possono essere questi effetti collaterali e se sono contrastabili - con gli effetti sicuramente positivi, la bilancia pende dalla parte della tutela della salute. La nostra posizione è frutto della consapevolezza dei quasi 140.000 decessi che abbiamo avuto in meno di due anni, è frutto della considerazione che gli organismi internazionali sanitari per l'Europa hanno previsto, fino a febbraio, mezzo

milione di decessi per il Covid e che da dicembre gli esperti scientifici nazionali prevedono un contagio che ammonterà a 15.000 casi mensili e oltre.

Credo che invece vada apprezzato lo sforzo del Governo che, pur tutelando la salute ed il diritto al lavoro, ha cercato di tutelare anche il libero arbitrio, cioè la possibilità di chi ritiene di non vaccinarsi di non farlo, senza però intralciare e senza infierire sui diritti di coloro che invece liberamente hanno scelto di farlo.

Questo decreto-legge si pone proprio questo problema, per cui stabilisce che se vogliamo mantenere i livelli occupazionali ed incentivare l'occupazione, l'unica maniera per farlo in questo momento è il vaccino. Voglio dire ai colleghi che hanno citato alcune posizioni scientifiche che non vanno esattamente nel senso di quello che noi riteniamo, che quando si pone un problema relativo alla salute, tra una tesi restrittiva e una invece estensiva, bisogna propendere per quella restrittiva se non ci sono prove scientifiche che escludano totalmente la necessità di ricorrere a questi sistemi.

Il lavoratore, quindi, non è obbligato a vaccinarsi, ma deve sapere che se non si vaccina e non si sottopone al tampone, non perde il posto di lavoro, non viene sanzionato in via disciplinare, ma viene sospeso dallo stipendio. Il lavoratore può ovviare a questa situazione sottoponendosi al tampone. Anche a questo proposito voglio dire con molta chiarezza che il tampone deve essere una spesa a suo carico, perché lo Stato gli garantisce gratuitamente la vaccinazione, che è uno strumento utile per poter contrastare e per potersi difendere dal virus. (*Applausi*).

Uno Stato di diritto come il nostro concede anche la possibilità a chi non la pensa in questa maniera di manifestare, ma manifestare non significa bloccare i centri storici, non significa bloccare le attività economiche, non significa aggredire la Polizia e le Forze dell'ordine, non significa limitare i diritti e le libertà di coloro che invece si sono sottoposti al vaccino. (*Applausi*). Si può manifestare, noi rispettiamo la minoranza e le minoranze, ma allo stesso modo le minoranze devono rispettare le maggioranze, perché questo prevede la democrazia. (*Applausi*).

Un'altra cosa voglio dire alle tante Cassandra: smettiamola di guardare che cosa succede negli altri Stati quando adottano misure che sembrano meno repressive delle nostre, cerchiamo di essere orgogliosi di quello che ha fatto il nostro Paese, che non è frutto di buona sorte, ma di impegno, di senso di responsabilità, di giusta sintesi tra politica ed evidenze scientifiche. (*Applausi*). E oggi, se ci sono Paesi come la Germania o l'Inghilterra che guardano l'Italia come esempio da imitare, evidentemente i sacrifici che abbiamo fatto non sono stati inutili. (*Applausi*).

La nostra posizione è favorevole alla vaccinazione anche per un altro motivo. Non soltanto non guardiamo quanto succede all'estero e cerchiamo di essere orgogliosi per ciò che siamo stati capaci di fare, ma pensiamo anche a quei territori del globo che non hanno la possibilità, anche volendolo, di potersi vaccinare perché non hanno le risorse finanziarie. (*Applausi*). Questa è veramente una bestemmia. Non lo dirò in maniera arrabbiata come il collega Pagano, ma lo dico con lo stesso convincimento e con la stessa decisione. (*Applausi*). La nostra posizione è senza se e senza ma a favore di una campagna vaccinale a tappeto - lo voglio dire a qualche collega - e non è frutto di autolesionismo, ma è una scelta consapevole, che vuole scongiurare definitivamente, se ve ne fosse la possibilità, di ritornare al *lockdown*, che ha bloccato le attività imprenditoriali e il lavoro. (*Applausi*). Abbiamo subito danni e le relative conseguenze e non vogliamo più ritornare nelle stesse condizioni.

Non siamo usciti dal *tunnel*: vediamo una luce e la vediamo grazie alla vaccinazione e al *green pass*. Sicuramente non è il toccasana; non è uno strumento che ci immunizza totalmente dal Covid, ma una cosa è certa: riduce drasticamente le conseguenze negative dell'infezione e cerca di allentare un peso che era diventato insostenibile nei confronti della nostra sanità, perché non esiste soltanto il covid nel nostro Paese, ma anche interventi urgenti e interventi oncologici hanno bisogno di essere espletati esattamente come tutti gli altri.

C'è assoluta condivisione sulla linea del Governo. Abbiamo, però, sentito esprimere delle posizioni critiche in quest'Aula da parte di alcuni colleghi. Non le condividiamo totalmente, ma due meritano un'attenzione. La prima è relativa all'immigrazione. Ci si potrebbe chiedere cosa c'entra l'immigrazione con la difesa dal Covid. C'entra moltissimo. Al di là della solita considerazione che non può essere il nostro Paese ad avere sulle spalle da solo il peso di disperati che pensano di trovare l'Eldorado, ma deve essere l'Europa, se è vero che è unita, a farsi carico in maniera responsabile di questo fenomeno, c'è un'altra considerazione: oggi l'immigrazione clandestina diventa un veicolo incontrollabile di contaminazione che non

possiamo permetterci e, quindi, invitiamo il Governo a prendere posizioni serie su questo problema.

Un'altra considerazione che condividiamo tra le tante dette che, invece, non ci trovano d'accordo è che, quando si chiede il rispetto della legge e delle regole, questo deve valere per tutti, anche per i contestatori dei *rave party*, che devono rispettare le leggi. Non si può dire che, per evitare problemi di ordine pubblico, si lascia fare a quei signori che li organizzano ciò che vogliono, perché non è un esempio corretto e non credo che arrivino contemporaneamente 10.000 persone nei luoghi di ritrovo.

Presidente, avrei evitato la questione di fiducia. È vero che all'interno della 1ª Commissione, dove il provvedimento è stato approfondito, sono emerse delle diversità, ma credo che è sempre prevalso il senso di responsabilità. E lo dico nell'interesse non del Governo, ma del Parlamento. Era giusto che nell'Aula, di fronte ai cittadini, ognuno si assumesse le proprie responsabilità, libero di dire le proprie posizioni, ma liberi anche noi di confutarle in maniera scientifica e politica. Questo non è stato possibile ed è un peccato, perché si è violata una regola della democrazia parlamentare.

Ciononostante, nel merito condividiamo e invitiamo il Governo ad andare avanti su questa strada e daremo convintamente un voto favorevole al provvedimento in esame. (*Applausi*).

AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, facciamo subito chiarezza: la Lega è per un pieno e convinto sì al piano vaccinale, la cui buona riuscita è, assieme alla ripresa economica, la ragione per cui siamo entrati in questo Governo. La Lega è anche per un pieno e convinto sì al *green pass*, se inteso come strumento per garantire le aperture e per ridurre la diffusione del contagio - in questo caso - all'interno dei luoghi di lavoro. (*Applausi*).

Non condividiamo, però, un uso forzato del *green pass* come strumento per indurre forzatamente alla vaccinazione, introducendo un surrettizio obbligo mascherato. Non è questo il motivo per cui è stato istituito. Ve lo ricordate il *green pass* europeo? Probabilmente no, perché siete europeisti a targhe alterne, solo quando vi fa comodo. Vaccino e tamponi vanno a braccetto, di pari passo, ed entrambi sono - o dovrebbero essere - strumento per garantire la libera circolazione.

Non c'è bisogno di un'imposizione, anche perché siamo ormai prossimi al 90 per cento di vaccinati; residua un 10 per cento fisiologico, quota che possiamo ritrovare in ogni campagna vaccinale, e ciò accade per varie ragioni: per scelta, per paura, per non conoscenza.

Le prime dosi sono ormai praticamente azzerate e questo 10 per cento lo possiamo ridurre solo informando e convincendo, non mostrando i muscoli. Rendetevi conto che, forzando la situazione, non aumenteranno i vaccinati, ma si otterrà l'effetto contrario.

Io non difendo quelle persone. La mia opinione è che sbagliano, ma le rispetto e cerco di capire le loro ragioni. Ve lo dico da convinto sostenitore del vaccino. Mi sono vaccinato subito, appena aperta la mia fascia di età, e mio figlio minorenni è vaccinato. Vengo dalla provincia di Lodi, quella di Codogno e, quindi, conosco bene la pericolosità del Covid-19: l'ho visto coi miei occhi nei giorni più tremendi. Assieme al collega Simone Bossi, che mi siede vicino, della confinante provincia di Cremona, sono stato il primo senatore a essere chiuso in casa e non su una spiaggia della Puglia o, come voi del PD, non ho preso l'aereo per venire a Milano sui Navigli a fare l'aperitivo o non mi sono fatto fotografare mentre mi ingozzavo di involtini primavera. (*Applausi*).

Ve lo ripeto: è sbagliato forzare la mano, perché ciò accentuerà la tensione.

In Commissione abbiamo affrontato questo provvedimento con lo scopo di migliorarlo, perché nessun decreto-legge nasce perfetto e tutti raccolgono aggiustamenti lungo il proprio *iter* di conversione. L'abbiamo fatto sostenendo l'applicazione del *green pass* dove serve, ma proponendo di limitarne l'applicazione dove non serve a ridurre il contagio, con lo scopo di agevolare il suo uso serio e condiviso, con interventi che mirassero - ad esempio - a ridurre le code davanti alle farmacie e, indirettamente, riducendo i costi per lo Stato. Questo lo dico perché non voglio credere - anche se molti fuori da qui lo pensano - che ciò che vi spinge sia la volontà di ingrassare gli utili di Pfizer e dei produttori di tamponi.

Per venire ad alcuni temi da noi proposti, parlo - ad esempio - dei lavori all'aperto, quelli in solitaria o in remoto. Vi chiedo: se si può stare all'aperto in un ristorante, senza *green pass* e senza mascherina, perché volete imporre questo obbligo a chi taglia la legna in montagna, a chi fa il guardiano del faro in piena solitudine o a chi lavora da casa collegato alla rete? Qual è il rischio di diffondere il contagio? Nessuno.

Stesso discorso vale per i giovani che fanno sport all'aperto e senza contatto. Che rischi di contagiarsi o contagiare si corrono giocando a tennis, dove la persona più vicina è a venti metri, o facendo sci di fondo nei boschi? E ben sappiamo, in ogni caso, il basso impatto che un'eventuale infezione da Covid-19 ha sui giovani. Essendo minorenni, non possono scegliere in autonomia se vaccinarsi. Quindi, voi state creando conflitti nelle famiglie e, di conseguenza, anche costi per i tamponi. In questo caso, esponete quei ragazzi anche a lunghe code al freddo, davanti alle farmacie, magari attornati da decine di persone non vaccinate e magari togliendo lo *slot* nella farmacia a chi ne ha bisogno per andare al lavoro il giorno dopo a guadagnare la pagnotta. Non ha alcun senso! (*Applausi*).

Sapete cosa otterremo? Avremo giovani che, per questo, smetteranno di fare sport e ciò è male. Abbiamo fatto proposte di buon senso e avete respinto tutto, solo leggendo la firma dell'emendamento e con motivazioni che fanno ridere. Avete dato parere contrario persino a un ordine del giorno che chiedeva di calmierare i prezzi dei tamponi in farmacia, misura che il Governo ha già preso.

Non li avete nemmeno letti! (*Applausi*). Emendamento Lega? Parere contrario! Volete accanirvi. La vostra filosofia è quella di punire ed isolare. Lo dimostrate continuamente, con una rabbia vendicativa e vessatoria, tipica di chi usa i muscoli e non il cervello. Il vostro motto è guai ai vinti.

Ve lo dice un convinto pro vax: state tirando troppo la corda. Prima o poi si rompe. Invece di unire volete dividere. Discriminate e pare quasi che godiate nel farlo. Per vent'anni vi ho sentito ciarlare del non discriminare le minoranze e ora siete voi i primi a farlo. Siete arrivati a discriminare persino sulla cultura. Chi ha il *green pass* può prendere in prestito libri *gratis* in biblioteca; gli altri se li vadano a comprare in libreria, come se il virus poi facesse differenza tra un edificio e l'altro.

Ve lo dico in sincerità. Pensate di essere grandi statisti, ma siete solo dei piccoli despoti. Siete arrivati a negare i fondamenti della medicina. Negate che l'immunità naturale di chi è guarito dal Covid-19 sia più forte e duratura di quella indotta da vaccino. Negate che i milioni di guariti ma non tracciati siano uguali ai guariti ufficiali tracciati da tampone positivo o negativo.

Quando il politico rinuncia al suo ruolo, che è quello di fare scelte di buon senso, come un buon padre di famiglia, ma si comporta invece da matrigna, è l'inizio della fine della democrazia. (*Applausi*). Quando si abdica e si lasciano le scelte a freddi, grigi e ottusi burocrati ministeriali, che rispondono a chissà quali logiche e non certo a quella di rappresentare il popolo, è l'inizio di un regime. Fermate questo vostro atteggiamento. Fermatevi finché siete in tempo.

Uniche cose positive, perché sono un inguaribile ottimista, è l'approvazione della nostra proposta di considerare valido il tampone fino al termine del turno di lavoro, portandolo di fatto da quarantotto a cinquantasei ore di durata, nonché l'accoglimento del nostro ordine del giorno che impegna il Governo a stabilire i criteri per sancire la fine dell'emergenza e delle misure restrittive.

Presidenza del vice presidente LA RUSSA (ore 20,09)

(Segue AUGUSSORI). Se si chiedono sacrifici, bisogna essere trasparenti e dare una chiara prospettiva che definisca quando tutto ciò avrà termine. Se ci sarà questa chiarezza, lo si deve solo alle insistenti battaglie della Lega in Commissione. (*Applausi*). Per il resto, nulla. Siamo partiti da un decreto-legge mediocre, con falle in più parti, e abbiamo chiuso con una legge di conversione ancor peggiore, sorda e cieca anche davanti all'evidenza.

Veniamo alla dichiarazione di voto. Signor Presidente, se fossimo davanti a un libero voto sul merito del provvedimento, la nostra scelta sarebbe scontata. Di fronte, però, a un voto di fiducia, con l'unico intento di non lasciarvi mano libera e campo libero per fare ulteriori forzature, confermiamo la nostra presenza e fiducia al Governo del presidente Draghi. (*Applausi*).

GARRUTI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARRUTI (M5S). Signor Presidente, colleghi, l'Italia è il Paese che più di ogni altro in Europa e forse nel mondo sta dando esempio di corretta e rigorosa gestione della pandemia. Lo abbiamo dimostrato sin dall'inizio con una impostazione politica data dall'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che poggiava le proprie fondamenta sui dati scientifici. E continuiamo a dimostrarlo anche oggi, a dispetto di chi, sin dall'inizio della pandemia, litigava un giorno contro le aperture e l'altro contro le chiusure, oppure contestava il prolungamento dello stato di emergenza per poi dire che l'emergenza non era stata gestita correttamente. Oggi la prova di ciò che ho detto la si vede nelle difficoltà che stanno vivendo altri Paesi con morti e contagi in forte aumento, a cui stanno cercando di porre rimedio esattamente come ha fatto l'Italia, con la differenza che l'Italia ha optato per il *green pass* prima dell'arrivo della quarta ondata, mentre altri Paesi lo stanno facendo ora, in piena nuova ondata di contagi.

Il provvedimento in esame di certo non è semplice da digerire per molti italiani: il *green pass* è lo strumento della ripartenza dell'Italia. Di alternative migliori sul tavolo non ce ne sono, ma nel mondo del lavoro ci sono state criticità serie e non è ignorando che si offre una soluzione politica. Abbiamo visto anche le tante manifestazioni che si svolgono nel nostro Paese, tra espressioni pacifiche di dissenso e comportamenti invece inaccettabili. C'è un livello di tensione che preoccupa ed è doveroso l'impegno di tutti affinché la tensione si allenti.

Ciò che ha ispirato e guidato la nostra azione emendativa è stata la necessità di non inasprire i conflitti sociali, già presenti e molto spesso latenti nel nostro Paese, e di prevedere iniziative che potessero non aggravare la situazione economica dei lavoratori attraverso le misure, seppur necessarie, introdotte dal decreto-legge.

La maggior parte delle persone ha fatto il vaccino, a riprova della grande responsabilità nazionale ed oggi, come unico disagio, ha quello di dover esibire, quando richiesto, il proprio certificato verde. Chi non è vaccinato può ottenerlo con il test, il cui prezzo è stato da tempo calmierato e che, con un ordine del giorno approvato in Commissione, potrà costare ancora meno per le famiglie con redditi bassi. Inoltre, abbiamo lavorato per chiarire una volta per tutte la validità del *green pass* all'interno del turno di lavoro: è sufficiente che il certificato sia valido all'inizio della giornata lavorativa per permettere al lavoratore di portare a termine regolarmente il proprio turno.

Abbiamo poi discusso a lungo su due argomenti fondamentali: il primo riguarda i test sierologici per i guariti da Covid, mentre il secondo i lavoratori all'aperto. Per entrambi abbiamo ottenuto l'approvazione di due impegni al Governo: nel caso dei guariti da Covid, l'Esecutivo si impegna entro il 31 dicembre a effettuare uno studio che possa portare all'estensione o all'esenzione dal *green pass* per coloro che, grazie all'immunità naturale conseguente al contagio, abbiano la presenza di anticorpi neutralizzanti anti-Covid in quantità uguale o superiore a un valore soglia stabilito dal Ministero della salute. Sul fronte dei lavoratori all'aperto non abbiamo purtroppo avuto dal Governo risposte tali da poter esentare dal *green pass* coloro che, lavorando in luoghi aperti, non hanno contatti con terze persone. Anche in questo caso siamo però riusciti a far approvare un impegno per il Governo a effettuare una ricognizione delle categorie lavorative le cui prestazioni siano svolte esclusivamente all'aperto o in forma individuale, tali da poter esentare il lavoratore dal possesso e dall'esibizione del certificato verde. Lo stesso abbiamo fatto e ottenuto per i lavori da casa, il cosiddetto telelavoro.

L'attenzione che oggi stiamo avendo per la salute degli italiani è massima e non possiamo abbassare la guardia. Quel patto sociale che c'è stato sin dall'inizio della pandemia tra istituzioni e cittadini deve continuare anche oggi. La lotta contro questo virus non è ancora conclusa e, per evitare una nuova salita dei morti, dei malati gravi e dei contagi, dobbiamo continuare a tenere alto il livello di attenzione. E il *green pass*, nonostante i disagi e le arrabbiate che ha provocato in alcuni cittadini italiani, è uno strumento per questa lotta.

Nei discorsi ascoltati in quest'Aula si è ragionato di lesioni di diritti, della mancata osservazione della Carta costituzionale, di obblighi o meno vaccinali e della necessità del *green pass*. Nonostante tutte le diverse opinioni - intendiamoci rispettabilissime - possiamo affermare che, con i vaccini e con il *green pass*, siamo tornati alla quasi normalità. In questa fase delicatissima, che alcuni hanno definito come inizio della quarta ondata dell'epidemia, per fortuna l'Italia sta soffrendo meno di altri Paesi. Questo però non giustifica alcun tentativo di abbassare la guardia, né tantomeno di assumere un atteggiamento acritico nei confronti delle scelte del Governo. In base alle risultanze scientifiche e all'andamento dei dati epidemiologici, infatti, abbiamo chiesto e ottenuto che si adotti una strategia chiara, comunicata per tempo,

sulla permanenza o meno dello stato di emergenza, così come sull'uso del *green pass*, a riprova del fatto che deve essere chiaro che il *green pass* deve servire solo se necessario. Oggi lo è: è una misura che ha posto l'Italia in posizione di avanguardia nel mondo e messo in sicurezza il Paese.

Per il futuro, Presidente, ogni valutazione non potrà che essere figlia di una rigorosa analisi dei dati.

Per tutti questi motivi annunciai il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle al provvedimento. (*Applausi*).

PARAGONE (*Misto-I-PVU*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

PARAGONE (*Misto-I-PVU*). Signor Presidente, la Gran Bretagna non ha il *green pass*, ma ha un'economia che cresce del 6,5 per cento e, quindi, la storiella del *green pass* che serve per rilanciare l'economia bevetela voi. A voi non interessa la crescita: a voi interessa che le imprese lavorino, così non dovrete pagare loro i ristoranti e soprattutto potete chiedere agli imprenditori tutte le tasse, tutte le cartelle esattoriali e tutto quello che prima era sospeso.

La Gran Bretagna non chiude perché la loro Commissione d'inchiesta, quella che voi in Italia non volete perché avete paura della verità, sorregge con studi seri la scelta di Boris Johnson, tanto che i giornali britannici non parlano più di Covid. Solo in Italia le siero veline si permettono di squittire. Gente che ha fatto la Brexit figuratevi quanto se ne infischia delle vostre fesserie.

La Gran Bretagna non ha il *green pass* e non ha le mascherine. La Gran Bretagna non ha gente in piazza a manifestare in difesa della libertà, dei diritti e del lavoro, perché oltremarica a nessuno è saltato in mente di elidere i diritti. Soprattutto la Gran Bretagna non ha un questore come quello di Milano che dice che sabato alle manifestazioni vedremo un altro film. Dite al questore che non è John Wayne. Se nelle piazze d'Italia succederà qualcosa, ne risponderanno questo Governo e la maggioranza.

Voi state incendiando la società perché non vi resta che questo. Le vostre bugie stanno arrivando al capolinea e ve ne accorgete quando toccherete i nostri figli più piccoli. La vostra accondiscendenza verso le multinazionali del farmaco non vi salverà.

Nel *green pass* ci sono la vostra idea distorta di democrazia, cittadini divisi, diritti spacchettati, libertà condizionata. Il vaccinato spontaneamente è il vostro cittadino perfetto. Big Pharma fa i profitti senza rischio, voi potete raccontare la storiella del siero salvifico e, se poi muore qualcuno, la colpa è di chi ha scelto di vaccinarsi perché nessuno era obbligato. In cambio però chi si mette in fila per tre avrà il diritto di lavorare e di vivere la vita sociale. Non male.

Questo lasciapassare ricorda quelli della DDR; caduto un muro, se ne fa sempre un altro. Come vi siete ridotti, cari parlamentari.

Draghi è il soggetto più pericoloso che potevate scegliere e mi viene da pensare che aveva ragione Cossiga quando lo definì un vile affarista.

La Commissione d'inchiesta è un obbligo. (*Il senatore Paragone mostra un cartello recante la scritta «#Sereni. Vogliamo una Commissione d'inchiesta»*).

PRESIDENTE. La prego innanzitutto di usare termini adatti e di non esporre qualunque maglietta o cose simili.

Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Indico la votazione dell'emendamento 1.8000 (testo corretto), presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, sull'approvazione del quale il Governo ha posto - aggiungo e me ne assumo la responsabilità - ancora una volta la questione di fiducia.

Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Ciascun senatore potrà votare esclusivamente dal proprio posto - ripeto, dal proprio posto e non dall'emiciclo - dichiarando il proprio voto.

Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.
(*È estratto a sorte il nome della senatrice Bini*).

Vi prego di prendere posto. Ringrazio i senatori Questori per l'ausilio.

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dalla senatrice Bini.

GIRO, segretario, fa l'appello.

(Nel corso delle operazioni di voto assume la Presidenza *il vice presidente ROSSOMANDO* - ore 20,48 -).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'emendamento 1.8000 (testo corretto), interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori presenti	238
Senatori votanti	237
Maggioranza	119
Favorevoli	199
Contrari	38
Astenuti	0

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge n. 127.

Omissis

La seduta è tolta (*ore 20,56*).

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di *screening* (2394) (V. nuovo titolo)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening (2394) (Nuovo titolo)

PROPOSTA DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1

Ciampolillo, Martelli

Respinta

Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge in esame introduce misure di straordinaria necessità ed urgenza in relazione all'emergenza Covid in ambito lavorativo, estendendo la necessità di esibizione del certificato Covid a tutti i luoghi di lavoro pubblici e privati, identificando altresì un regime di controlli e sanzioni, controlli attuabili - in alternativa alla scansione dei certificati eseguita dai soggetti preposti mediante l'utilizzo dell'APP C-19 - anche con appositi *software* o piattaforme;

al riguardo, si segnalano numerose criticità; alcune già evidenziate in occasione della conversione del decreto-legge n. 111 del 2021, che verranno reiterate, altre verranno a breve sollevate per la prima volta;

si richiama anzitutto una nota della Commissione europea - già nota a quest'Aula - nella quale si evidenziava l'utilizzo del certificato UE - rilasciato ai sensi del Regolamento UE 953 del 2021 - per scopi "domestici" (ovvero diversi da quelli previsti dal Regolamento): "gli Stati membri possono effettivamente utilizzare il certificato digitale Covid dell'UE per scopi nazionali, ma sono tenuti a fornire una base giuridica nel diritto nazionale. Tale diritto nazionale deve rispettare il diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati e i principi di effettività, necessità e proporzionalità" "(*In this context, member States may indeed use the EU digital Covid certificate for domestic purposes, but are required to provide for a legal basis in national law. Such national law must comply with Union data protection law and the principles of effectiveness, necessity and proportionality*)";

al riguardo, il decreto da convertire risulta obiettivamente carente per quanto concerne i principi di proporzionalità ed efficacia; la misura - che nasce a protezione dei lavoratori ed a prevenzione della diffusione del contagio - non opera difatti una differenziazione in base al rischio specifico di contagio a cui ciascun lavoratore è soggetto, e per conseguenza non appare proporzionata una disposizione che ponga sullo stesso piano e soggetti a stesso rischio lavoratori i cui compiti implicino inevitabilmente contatti stretti con altre persone e quelli che - a titolo di esempio - lavorano all'aperto o in strutture così ampie (ad esempio, capannoni) dove il distanziamento è insito nell'organizzazione aziendale, ovvero individualmente in uffici senza contatti con il pubblico;

differenziare le misure per categorie di rischio non è soltanto regola di buon senso e di conformità con il principio unionale di proporzionalità; risulta altresì indispensabile per consentire di decongestionare il carico di lavoro di farmacie e punti tampone attualmente oberati di tal incombenza in misura tale da creare un'obiettivo difficoltà per gli utenti che necessitino di fornire prova dell'esame diagnostico ogni due giorni;

per quanto concerne l'efficacia della misura, consentire la possibilità di controllo a campione ne fa venire evidentemente meno lo scopo sanitario, visto che i lavoratori che fanno di non esser soggetti a verifica al momento dell'ingresso potrebbero benissimo entrare accettando il rischio di una sanzione pur essendo sprovvisti del certificato Covid; se obiettivo di una misura sanitaria è quello di prevenire la diffusione del contagio, il controllo a campione non soddisfa il criterio dell'efficacia, e se si aggiunge che tra i lavoratori in possesso del certificato Covid vi sono soggetti vaccinati non testati nelle ultime 48 ore, il rischio contagio tende ancor più ad aumentare, tenuto conto che è ormai acquisito al patrimonio conoscitivo il

principio fatto - proprio anche dal Consiglio d'Europa nel Paragrafo 8 della Risoluzione 2383 del 2021 - secondo cui il soggetto vaccinato (in quanto potenzialmente infettivo) non può andare esente dall'onere di esibire un recente test di negatività al virus SARS-CoV-2 (questo adempimento consentirebbe altresì il pieno rispetto della direttiva UE 54 del 2000 sulla protezione dei lavoratori dagli agenti biologici, tra i quali dal 2020 è incluso il predetto virus);

la nota della Commissione europea si sofferma poi sugli aspetti relativi alla protezione dei dati personali, esplicitando come la normativa nazionale non possa estendere il diritto di richiedere l'esibizione della certificazione Covid a soggetti diversi da quelli individuati all'articolo 10.3 del Regolamento UE 953 del 2021 (soggetti autorizzati in ambito "domestico" ai controlli, in materia sanitaria, sono, ad esempio, i reparti NAS dei Carabinieri e non certo i soggetti privati quali i datori di lavoro); nella citata nota è scritto che la normativa interna deve essere "conforme al diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati", e non esclusivamente al GDPR; pertanto l'articolo 10.3 del Regolamento UE 953 del 2021, quale disposizione del diritto unionale in materia di protezione dei dati personali, va senz'altro ricompreso tra le norme poste a presidio della *privacy*, il cui rispetto - come chiarito dalla Commissione - è condizione necessaria per consentire usi "domestici" dei certificati Covid;

altro profilo di criticità, già evidenziato in sede di conversione del decreto-legge n. 111 del 2021, era quello inerente la piattaforma *software* per il controllo dei certificati Covid in uso presso le scuole, ove l'utilizzo dei codici fiscali per verificare il possesso di un certificato valido ha consentito ai dirigenti di desumere implicitamente informazioni che il Regolamento 953 del 2021 impedisce di condividere, in particolare quelle inerenti lo stato di vaccinazione; analogo rischio si pone con l'estensione di tali modalità di controllo in tutti gli ambiti lavorativi, anche perché la piattaforma verifica lo stato di validità del certificato dei lavoratori attraverso il loro "codice fiscale", ed è pertanto inverosimile che tale processo non finisca per raccogliere e conservare dati, pratica che il predetto Regolamento UE vieta. Al riguardo, sembra invece che sia stato costituito presso SOGEI un vero e proprio archivio dei dati relativi a vaccinazione, guarigione ed esito test, così come confermato da Beppe Grillo in una recente intervista (https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/10/12/green-pass-beppe-grillo-serve-pacificazione-il-popolo-no-vax-e-molto-contenuto-lo-stato-paghi-i-tamponi-per-entrare-in-azienda/6351364/?utm_campaign=politica&utm_medium=twitter&utm_source=twitter); si spera che all'Aula non sfugga come le affermazioni rese lascino aperti interrogativi non da poco, quali il collocamento dei *server* della predetta piattaforma, chi li gestisca ed a quali informazioni tali soggetti avrebbero accesso, dubbi che dovrebbero senz'altro venir dissipati prima di consentire l'ingresso della previsione normativa nell'ordinamento nazionale, visti i contrasti con la normativa europea, che autorizza esclusivamente le applicazioni operanti in modalità di sola lettura del QR code;

al riguardo tuttavia, anche l'utilizzo dell'applicazione C-19 determina criticità nel momento in cui acquisisce il QR code, sia perché i dati possono essere agevolmente oggetto di captazione da parte dell'operatore (ad esempio, mediante "screenshot" e lettura con APP estere che accedono a tutto il *dataset* del codice QR), sia perché - si apprende - è necessaria la connessione alla rete per verificare l'autenticità del codice, e ciò implica inevitabilmente uno scambio dati con *server* remoto ed una banca dati; questa pratica si appalesa essere in violazione dell'ultimo capoverso dell'articolo 10.3 del Regolamento 953 del 2021, ove è previsto che "I dati personali consultati a norma del presente paragrafo non sono conservati";

del resto, che la verifica dell'autenticità dei certificati non debba richiedere l'accesso remoto ad un *server* è espressamente previsto dall'articolo 3, comma 2, del predetto Regolamento, che così dispone "... tali certificati sono di facile utilizzo e contengono un codice a barre interoperabile che consente di verificarne l'autenticità, la validità e l'integrità"; pertanto, l'autenticità del certificato è insita nel codice QR e non necessita di essere verificata *online* interrogando un *database* remoto (in tale eventualità occorrerebbe la prestazione di consenso al *dataset* da parte dell'interessato);

come anticipato, dalla lettera della Commissione europea Direzione giustizia si evince che l'uso domestico dei certificati Covid è consentito esclusivamente se conforme alle norme a presidio della protezione dei dati personali, e qualora si sia verificata una violazione di quest'ultime, o alla violazione non sia più possibile porre rimedio (com'è accaduto, i dirigenti scolastici ormai a conoscenza di quali dipendenti sono vaccinati e quali no, i dati dei QR code conservati presso *database* contenuti in *server* non esattamente localizzati, la loro

lettura consentita con APP *freeware* disponibili *online* che estraggono l'intero *dataset* delle informazioni in essi contenuti, eccetera), l'utilizzo delle certificazioni Covid in modalità non conformi al Regolamento UE 679 del 2016 e 953 del 2021, articolo 10.3, deve essere immediatamente interrotto, impedendo che possano proseguire in ambito lavorativo verifiche affette e caratterizzate da un tal grado di illegalità;

se tale modalità di controllo non è dunque legittima, neppure è consentito votare in favore della conversione di un decreto-legge che autorizzi l'uso di tali tecnologie, le quali finirebbero inevitabilmente per avallare un sistema di raccolta di dati personali in contrasto con le norme in materia, e per queste ragioni, e tutte le altre già espresse in narrativa, il Senato delibera di non procedere all'esame del decreto-legge n. 127 del 2021.

EMENDAMENTO 1.8000 (TESTO CORRETTO), SU CUI IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA, INTERAMENTE SOSTITUTIVO DELL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

1.8000

Il Governo

V. testo corretto

[Emendamento 1.8000 \(in formato PDF\)](#)

1.8000 (testo corretto)

Il Governo

Approvato con voto di fiducia

N.B. Per l'emendamento 1.8000 (testo corretto), che recepisce il parere espresso dalla 5ª Commissione permanente, si rinvia al messaggio di prossima pubblicazione.

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di *screening*.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N.B. Approvato l'emendamento 1.8000 (testo corretto), interamente sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione.

ARTICOLI DA 1 A 11 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1.

(Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo pubblico)

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9-*quater* è inserito il seguente:

«Art. 9-*quinquies* (*Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico*). - 1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, al personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al personale di cui all'articolo 3 del predetto decreto legislativo, al personale delle Autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per la società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d'Italia, nonché degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, nell'ambito del territorio nazionale, in cui il predetto personale svolge l'attività lavorativa, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-*ter*, 9-*ter*.1 e 9-*ter*.2 del presente decreto e dagli articoli 4 e 4-*bis* del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

4. I datori di lavoro del personale di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.

5. I datori di lavoro di cui al comma 4, primo periodo, definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e della salute, può adottare linee guida per la omogenea definizione delle modalità organizzative di cui al primo periodo. Per le regioni e gli enti locali le predette linee guida, ove adottate, sono definite d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

6. Il personale di cui al comma 1, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

7. L'accesso del personale ai luoghi di lavoro di cui al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, è punito con la sanzione di cui al comma 8 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza.

8. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4, di mancata adozione delle misure organizzative di cui al comma 5 nel termine previsto, nonché per la violazione di cui al comma 7, si applica l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Per le violazioni di cui al comma 7, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita in euro da 600 a 1.500.

9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al medesimo comma 8 trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione.

10. Al personale di cui al comma 1 dell'articolo 9-*sexies*, collocato fuori ruolo presso le amministrazioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 9-*sexies*, commi 2 e 3, fermo restando quanto previsto dal comma 8 del presente articolo.

11. Fermo restando quanto previsto al comma 12, ai soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4, 5 e 8.

12. Gli organi costituzionali, ciascuno nell'ambito della propria autonomia, adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni di cui al presente articolo.

13. Le amministrazioni di cui al comma 1, provvedono alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ».

Articolo 2.

(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da parte dei magistrati negli uffici giudiziari)

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9-*quinquies*, come introdotto dall'articolo 1, è inserito il seguente:

«Art. 9-*sexies* (*Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da parte dei magistrati negli uffici giudiziari*). - 1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, i componenti delle commissioni tributarie non possono accedere agli uffici giudiziari ove svolgono la loro attività lavorativa se non possiedono e, su richiesta, non esibiscono la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.

2. L'assenza dall'ufficio conseguente alla carenza o alla mancata esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte dei soggetti di cui al comma 1 è considerata assenza ingiustificata con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

3. L'accesso dei soggetti di cui al comma 1 agli uffici giudiziari in violazione della disposizione di cui al medesimo comma 1 integra illecito disciplinare ed è sanzionato per i magistrati ordinari ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, e per gli altri soggetti di cui al medesimo comma 1 del presente articolo secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza. Il verbale di accertamento della violazione è trasmesso senza ritardo al titolare dell'azione disciplinare.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 6, e, in quanto compatibili, quelle di cui ai commi 2 e 3, si applicano anche al magistrato onorario.

5. I responsabili della sicurezza delle strutture in cui si svolge l'attività giudiziaria, individuato per la magistratura ordinaria nel procuratore generale presso la corte di appello, sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, anche avvalendosi di delegati. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità di cui al comma 5, dell'articolo 9-*quinquies*. Con circolare del Ministero della giustizia, per i profili di competenza, possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica.

6. Fermo restando quanto previsto ai commi 3 e 4, l'accesso agli uffici giudiziari in violazione della disposizione di cui al comma 1 e la violazione delle disposizioni di cui al comma 5 sono sanzionati ai sensi del comma 8 dell'articolo 9-*quinquies*.

7. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 9 e 13 dell'articolo 9-*quinquies*.

8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 4, che accedono agli uffici giudiziari, ivi inclusi gli avvocati e gli altri difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, i testimoni e le parti del processo. ».

Articolo 3.

(Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo privato)

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9-*sexies*, come introdotto dall'articolo 2, è inserito il seguente:

«Art. 9-*septies* (*Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato*). - 1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-*ter*, 9-*ter.1* e 9-*ter.2* del presente decreto e dagli articoli 4 e 4-*bis* del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

4. I datori di lavoro di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.

5. I datori di lavoro di cui al comma 1, definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.

6. I lavoratori di cui al comma 1, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

7. Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.

8. L'accesso di lavoratori ai luoghi di lavoro di cui al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, è punito con la sanzione di cui al comma 9 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.

9. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4 o di mancata adozione delle misure organizzative di cui al comma 5 nel termine previsto, nonché per la violazione di cui al comma 8, si applica l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Per le violazioni di cui al comma 8, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita in euro da 600 a 1.500.

10. Le sanzioni di cui al comma 9 sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al medesimo comma 9 trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione. ».

Articolo 4.

(Misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole « fino al 30 novembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2021 »;

b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

« 1-*bis*. Le farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono altresì tenute ad assicurare, sino al 31 dicembre 2021, la somministrazione di *test* antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, secondo le modalità e i prezzi previsti nel protocollo d'intesa di cui al comma 1. In caso di inosservanza della disposizione di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 10.000 e il Prefetto territorialmente competente, tenendo conto delle esigenze di continuità del servizio di assistenza farmaceutica, può disporre la chiusura dell'attività per una durata non superiore a cinque giorni.

1-*ter*. L'applicazione del prezzo calmierato, è assicurata anche da tutte le strutture sanitarie convenzionate, autorizzate o accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale e autorizzate dalle regioni alla somministrazione di *test* antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, aderenti al protocollo d'intesa di cui al comma 1. ».

2. All'articolo 34, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i commi 9-*quater* e 9-*quinquies* sono sostituiti dai seguenti:

« 9-*quater*. Al fine di garantire fino al 31 dicembre 2021, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma che costituisce tetto massimo di spesa, l'esecuzione gratuita di *test* antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, somministrati nelle farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero nelle strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, per i soggetti che non possono ricevere o completare la vaccinazione anti SARS-CoV-2, sulla base di idonea certificazione medica, rilasciata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del predetto decreto-legge n. 105 del 2021, e secondo i criteri definiti con circolare del Ministro della salute, è autorizzata a favore del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 la spesa di 105 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse di cui al comma 1, che sono per il medesimo anno corrispondentemente incrementate.

9-*quinquies*. Il Commissario straordinario provvede al trasferimento delle risorse di cui al comma 9-*quater* alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dei dati disponibili sul sistema Tessera Sanitaria, al fine del ristoro del prezzo calmierato alle farmacie e alle strutture sanitarie di cui al comma 9-*quater* secondo le medesime modalità previste dai protocolli d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126. ».

3. Agli oneri derivanti dai commi 1, lettera a) e 2, pari a 115,85 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, per 10 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo delle risorse rivenienti dalle modifiche di cui al comma 2, capoverso 9-*quater*, e per 105,85 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, come incrementato dall'articolo 40, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

Articolo 5.

(Durata delle certificazioni verdi COVID-19)

1. All'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), dopo le parole « da SARS-CoV-2 » sono inserite le seguenti: « e le vaccinazioni somministrate dalle autorità sanitarie nazionali competenti e riconosciute come equivalenti con circolare del Ministero della salute, »;

b) al comma 2, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

« c-bis) avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo. »;

c) al comma 3, terzo periodo, le parole « dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione » sono sostituite dalle seguenti: « dalla medesima somministrazione »;

d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, nonché a seguito del prescritto ciclo, è rilasciata, altresì, la certificazione verde COVID-19 di cui alla lettera c-bis), che ha validità di dodici mesi a decorrere dall'avvenuta guarigione. ».

Articolo 6.

(Misure urgenti per lo sport)

1. Le somme trasferite a Sport e Salute s.p.a per il pagamento delle indennità per i collaboratori sportivi connesse all'emergenza COVID-19 di cui all'articolo 44 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, non utilizzate, sono riversate, in deroga a quanto previsto dal comma 13 del suddetto articolo 44, entro il 15 ottobre 2021, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate per il 50 per cento al « Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano » di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e per il restante 50 per cento al « Fondo per il rilancio del Sistema sportivo nazionale » di cui all'articolo 217 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Articolo 7.

(Contact center Green pass)

1. All'articolo 1, comma 621-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo:

1) le parole « La competente struttura per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri » sono sostituite dalle seguenti: « Il Ministero della salute »;

2) dopo le parole « dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 », sono aggiunte le seguenti: « , quale servizio supplementare rispetto a quello di *contact center* reso in potenziamento del Servizio 1500-numero di pubblica utilità, di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile dell'8 marzo 2020, n. 645, anche ai fini dell'eventuale integrazione dei rapporti negoziali in essere »;

b) al secondo periodo, le parole « 1 milione » sono sostituite dalle seguenti: « 4 milioni ».

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, lettera b) pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali », della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Articolo 8.

(Disposizioni per lo svolgimento di attività culturali, sportive, sociali e ricreative)

1. Entro il 30 settembre 2021, il Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni, in vista dell'adozione di successivi provvedimenti normativi e tenuto conto dell'andamento dell'epidemia, dell'estensione dell'obbligo di certificazione verde COVID-19 e dell'evoluzione della campagna vaccinale, esprime parere sulle misure di distanziamento, capienza e protezione nei luoghi nei quali si svolgono attività culturali, sportive, sociali e ricreative.

Articolo 9.

(Disposizioni di coordinamento)

1. All'articolo 9, comma 10-*bis*, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, le parole «e 9-*bis*» sono sostituite dalle seguenti: « , 9-*bis*, 9-*quinqies*, 9-*sexies* e 9-*septies* ».

Articolo 10.

(Disposizioni finanziarie)

1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 11.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO NON PRESI IN CONSIDERAZIONE A SEGUITO DELLA
POSIZIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA SULL'EMENDAMENTO 1.8000 (TESTO
CORRETTO), INTERAMENTE SOSTITUTIVO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

01.1

[Granato](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Giannuzzi](#), [La Mura](#), [Mininno](#), [Lannutti](#)

Precluso

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01

(Indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze irreversibili da vaccinazioni)

1. Dopo l'articolo 9-*octies* del decreto-legge 22 aprile 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive modificazioni e integrazioni, aggiungere il seguente: "9-*nonies*. Le disposizioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, si applicano a tutti i soggetti che, a causa delle vaccinazioni per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, abbiano riportato lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica."».

1.1

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

1.2

[Granato](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Giannuzzi](#), [La Mura](#), [Mininno](#), [Lannutti](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

1.3

[Paragone](#), [Giarrusso](#), [Martelli](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

1.4

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Precluso

Sopprimere il comma 1.

1.5

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», al comma 1, primo periodo, premettere le seguenti parole «Qualora in Italia il numero dei ricoveri o dei decessi per Covid-19 superi la media ponderata degli stati membri dell'Unione Europea,» e dopo le parole: «15 ottobre 2021», inserire le seguenti: «o in successiva data in cui ciò si verifichi».

1.6

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», al comma 1 sostituire le parole: «15 ottobre» con le seguenti: «1° novembre».

1.7

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», al comma 1 sostituire le parole: «15 ottobre» con le seguenti: «22 ottobre».

1.8

[Fedeli](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute per i quali è prevista la possibilità di effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi ai sensi dell'articolo 34, comma 9-*quater*, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, introdotto dal comma 2 dell'articolo 4 del presente decreto.»

1.9

[Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli, Pesco, Ricciardi, Vanin, Trentacoste, Guidolin, Maiorino](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché ai soggetti in possesso di certificazione medica attestante l'effettuazione di un test sierologico che accerti la presenza di anticorpi in quantità uguale o superiore al valore stabilito, insieme alla durata temporale dell'esenzione, con circolare del Ministero della salute».

Conseguentemente, all'articolo 3, capoverso «Art. 9-septies», comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché ai soggetti in possesso di certificazione medica attestante l'effettuazione di un test sierologico che accerti la presenza di anticorpi in quantità uguale o superiore al valore stabilito, insieme alla durata temporale dell'esenzione, con circolare, del Ministero della salute».

1.10

[Malan, La Russa, Zaffini](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché a coloro che svolgono l'attività lavorativa in remoto o all'aperto.».

1.11

[Romano, Matrisciano, Pesco, Catalfo, Guidolin, Romagnoli, Mantovani, Ricciardi, Dell'Olio, Castellone, Lomuti, Pirro, Vanin, Trentacoste, Perilli, Maiorino](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano altresì ai soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato in luoghi di lavoro completamente all'aperto o che svolgono la prestazione lavorativa individualmente, secondo le caratteristiche e le modalità definite con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della Salute, da emanare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, capoverso «Art. 9-septies», comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano altresì ai soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato in luoghi di lavoro completamente all'aperto o che svolgono la prestazione lavorativa individualmente, secondo le caratteristiche e le modalità definite con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della Salute, da emanare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

1.12

[Fedeli](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano altresì ai soggetti vaccinati con vaccini, somministrati dalle autorità sanitarie nazionali competenti estere, non riconosciuti come equivalenti a quelli effettuati nell'ambito del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2.»

1.13

[Grimani](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», comma 3, aggiungere, infine, il seguente periodo: «La certificazione di cui al presente comma non indica le motivazioni dell'esenzione.».

1.14

[Fedeli](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il rilascio della certificazione medica, per i soggetti di cui al presente comma, avviene assicurando la protezione dei dati personali in essa contenuti, compresa la motivazione clinica della esenzione».

1.15

[Malan, La Russa, Zaffini](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», sopprimere i commi 4 e 5.

1.16

[Fedeli, Nannicini](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i lavoratori in somministrazione la verifica del rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 è in capo all'utilizzatore; è onere del somministratore informare i lavoratori circa la sussistenza delle predette prescrizioni.»

1.17

[Toninelli, Romano, Guidolin, Matrisciano, Coltorti, Catalfo, Castellone, Mantovani, Pesco, Pirro, Vanin, Trentacoste, Perilli, Maiorino](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, sostituire il primo e il secondo periodo con i seguenti: «I datori di lavoro di cui al comma 4, primo periodo, definiscono le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo che tali controlli siano effettuati da remoto attraverso le modalità automatizzate, di cui all'articolo 13, comma 10, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 17 giugno 2021, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. I controlli effettuati da remoto verificano quotidianamente la validità della certificazione verde COVID-19 esclusivamente all'orario di inizio del turno di lavoro.»

b) dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. La scadenza della validità della certificazione verde COVID-19 in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle conseguenze di cui ai commi 6 e 7. Nei casi di cui al precedente periodo la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro.»

1.18

Fedeli

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», al comma 5, dopo le parole: «anche a campione» inserire le seguenti: «purché a rotazione,».

1.19

Fedeli

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», al comma 5, dopo le parole: «incaricati dell'accertamento» inserire le seguenti: «, individuandoli prioritariamente tra i soggetti preposti alla sorveglianza sanitaria, così come individuati dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».

1.20

Ricciardi, Coltorti, Romano, Mantovani, Pesco, Vanin, Trentacoste, Perilli, Maiorino

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», al comma 5, dopo il primo periodo inserire i seguenti: «In particolare, i controlli devono essere effettuati dagli addetti alla sorveglianza sanitaria nominati dal datore di lavoro, con esclusione delle guardie giurate, coerentemente con quanto disposto dall'articolo 2 dello Statuto dei Lavoratori di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300. I criteri e le modalità di esecuzione devono essere allegati al documento unico di valutazione dei rischi.».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, capoverso «Art. 9-septies», comma 5, dopo il primo periodo inserire i seguenti: «In particolare, i controlli devono essere effettuati dagli addetti alla sorveglianza sanitaria nominati dal datore di lavoro, con esclusione delle guardie giurate, coerentemente con quanto disposto dall'articolo 2 dello Statuto dei Lavoratori di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300. I criteri e le modalità di esecuzione devono essere allegati al documento unico di valutazione dei rischi.».

1.21

Augussori, Grassi, Calderoli, Riccardi, Pirovano

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», comma 5, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Per la validità della certificazione fa fede, a prescindere dall'orario in cui viene effettuato il controllo, l'orario di ingresso del personale nel proprio luogo di lavoro e la certificazione si intende valida fino al termine dell'orario lavorativo giornaliero.».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 5, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Per la validità della certificazione fa fede, a prescindere dall'orario in cui viene effettuato il controllo, l'orario di ingresso del personale nel proprio luogo di lavoro e la certificazione si intende valida fino al termine dell'orario lavorativo giornaliero.».

1.22

Grimani

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», comma 5, dopo il primo periodo inserire il seguente: «I datori di lavoro forniscono idonea informativa ai lavoratori e alle rispettive rappresentanze circa la predisposizione delle nuove modalità organizzative adottate per le verifiche di cui al comma 4.».

1.23

Fedeli

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», comma 5, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «I datori di lavoro di cui al comma 4, informano preventivamente i lavoratori sulle modalità mediante le quali sono effettuate le verifiche di cui al comma 4 e sugli effetti e le

sanzioni in caso di mancato possesso della certificazione verde Covid-19 di cui ai commi 6, 7 e 8 del presente articolo.».

1.24

[Iannone, Malan, La Russa, Zaffini](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Il personale di cui al comma 1, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, assicura comunque le prestazioni lavorative nelle modalità a distanza, laddove compatibili con la natura delle mansioni svolte ovvero anche attraverso temporanea adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento.».

b) *sopprimere i commi 7, 8 e 9.*

1.25

[Grimani](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «assente ingiustificato» con le seguenti: «in sospensione COVID»;*

b) *sostituire le parole: «assenza ingiustificata» con le seguenti: «in sospensione COVID»;*

c) *aggiungere, infine, le seguenti parole: «, non saranno applicate ulteriori penalizzazioni oltre all'assenza della retribuzione e dei compensi».*

1.26

[Fedeli](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «di cui è data informativa ai lavoratori».

1.27

[Grimani](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, di cui è data informativa ai lavoratori».

1.28

[Romano, Guidolin, Matrisciano, Coltorti, Catalfo, Castellone, Toninelli, Mantovani, Pesco, Dell'Olio, Pirro, Vanin, Trentacoste, Perilli, Maiorino](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. La scadenza della validità della certificazione verde COVID-19 in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle conseguenze di cui ai commi 6 e 7. Nei casi di cui al precedente periodo la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro.».

1.29

[Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli, Pesco, Ricciardi, Dell'Olio, Vanin, Trentacoste, Guidolin, Maiorino](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», comma 8, sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente, all'articolo 3, capoverso «Art. 9-septies», comma 9, sopprimere l'ultimo periodo.

1.30

[Grimani](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», comma 8, sopprimere l'ultimo periodo.

1.31

[Malan, La Russa, Zaffini](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», al comma 8, ultimo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «, ridotta a euro da 200 a 500 in occasione della prima violazione».

1.32

[Augussori, Grassi, Calderoli, Riccardi, Pirovano](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», al comma 9, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, al capoverso «Art. 9-septies», comma 10, sopprimere il secondo periodo.

1.33

[Malan, La Russa, Zaffini](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», aggiungere in fine il seguente comma:

«13-bis. Ai fini del rilascio delle certificazioni di cui al presente articolo, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento Ue 2021/935 sul Green Pass europeo che riconosce la possibilità agli Stati di riconoscere in via straordinaria i vaccini non approvati dall'Agenzia europea per i medicinali, sono considerate valide le vaccinazioni effettuate da cittadini italiani in altri Stati o nell'ambito della sperimentazione per il preparato reitera.».

1.34

[Iannone, Malan, La Russa, Zaffini](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», aggiungere in fine il seguente comma:

«13-bis. In considerazione della ripresa delle attività in presenza è previsto entro il corrente anno scolastico l'avvio di una nuova sessione contrattuale per l'assegnazione:

- a) a tutto il personale scolastico, di un'indennità per il rischio biologico;
- b) ai videoterminalisti, di un'indennità specifica.

Le indennità di cui al precedente periodo hanno carattere mensile e sono in ogni caso corrisposte in proporzione alle giornate lavorative svolte in presenza.».

1.35

[Iannone, Malan, La Russa, Zaffini](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», aggiungere in fine il seguente comma:

«13-bis. Per gli eventi avvenuti in seno alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado nel corso dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, è esclusa, ai sensi dell'articolo 51 del codice penale, la punibilità penale nei riguardi del Dirigente scolastico che abbia ottemperato a tutte le prescrizioni previste dalle linee guida "Piano scuola 2020/2021" e successive modifiche e integrazioni.».

1.36

[Granato](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Giannuzzi](#), [La Mura](#), [Mininno](#), [Lannutti](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», aggiungere in fine il seguente comma:

«13-bis. All'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 9 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, la lettera g) è sostituita con la seguente: "g) l'abilitazione all'esercizio della professione docente per coloro che risultano iscritti nell'elenco di cui alla lettera e), ferma restando la regolarità della relativa posizione contributiva"».

1.37

[Iannone](#), [Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 5 dell'articolo 9 del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "La validità della certificazione è in ogni caso garantita per l'intera giornata lavorativa nella quale i controlli effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro abbiano registrato il possesso dei requisiti di cui al comma 2."».

G1.1

[Romeo](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2394, di conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di *screening*,

premessi che:

a partire dal mese di febbraio 2020 il Governo, con la dichiarazione dello stato di emergenza, ha previsto misure specifiche per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, anche sulla base delle evidenze scientifiche in continua evoluzione;

con Decreto del Capo Dipartimento della protezione civile n. 371 del 5 febbraio 2020, è stato istituito il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) con competenza di consulenza e supporto alle attività di coordinamento per il "superamento" dell'emergenza epidemiologica dovuta alla diffusione del Coronavirus;

nel corso di questi 20 mesi sono state previste misure di contenimento anche molto drastiche, tanto da sollevare dubbi sulla costituzionalità delle limitazioni che sono state imposte. I cittadini sono stati chiamati ad accettare restrizioni sulle proprie libertà personali, di circolazione, di riunione in nome di una tutela della salute pubblica collettiva;

per il conseguimento del fine generale di immunizzazione della collettività, le pubbliche istituzioni hanno incentivato una campagna vaccinale che coinvolgesse tutti i soggetti di età compresa fra i dodici e i diciotto anni, arrivando anche a prevedere l'utilizzo di una certificazione per accedere al proprio luogo di lavoro;

impegna il Governo:

a definire, anche alla luce dell'andamento dei dati epidemiologici e della campagna di vaccinazione e dei risultati ottenuti dall'applicazione delle disposizioni di contenimento, quali siano i criteri oggettivi presi a riferimento per stabilire con certezza la cessazione dello stato di emergenza e delle misure restrittive.

G1.2

Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli, Pesco, Ricciardi, Romano, Matrisciano, Catalfo, Guidolin, Romagnoli, Pirro, Castellone, Endrizzi, Mautone, Marinello, Giuseppe Pisani, Vanin, Trentacoste, Castaldi, Maiorino

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di *screening*" (A.S. 2394);

premesso che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame dispone che dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, è obbligatorio possedere e conseguentemente esibire, su richiesta, un certificato verde, in corso di validità, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro da parte dei dipendenti pubblici e da altri soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, di formazione o di volontariato presso le amministrazioni pubbliche, anche sulla base di contratti esterni;

l'articolo 3 del decreto oggetto di conversione reca il medesimo obbligo, ma per i lavoratori, ivi compresi i soggetti in formazione o volontari, operanti nel settore privato;

considerato che:

la progressiva estensione dell'utilizzo della certificazione verde Covid 19 ha consentito di contemporaneamente la graduale riapertura delle attività con la minimizzazione del rischio del contagio derivante dall'assembramento delle persone;

l'impiego delle certificazioni ha in ogni caso comportato degli oneri diretti e indiretti sia in ambito lavorativo, sia in ambito universitario, sia per i cittadini che hanno necessità di riappropriarsi della vita comunitaria e sociale; pertanto, questi oneri devono essere, da un lato, calmierati e, dall'altro, devono essere transitori;

pertanto, occorre delineare, sulla base di evidenze scientifiche inequivocabili, l'arco temporale entro il quale prevedere la revoca dell'uso delle certificazioni verdi;

impegna il Governo

a rimodulare, in base ai criteri di proporzionalità ed adeguatezza, l'utilizzo delle certificazioni verdi Covid-19 sulla base dell'andamento epidemiologico e del trend delle vaccinazioni.

G1.3

Mantovani, Ricciardi, Pesco, Vanin, Trentacoste, Guidolin, Castaldi, Perilli, Maiorino, Matrisciano

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di *screening*" (A.S. 2394);

premesso che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame dispone che dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, è obbligatorio possedere e conseguentemente esibire, su richiesta, un certificato verde, in corso di validità, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro da parte dei dipendenti pubblici e da altri soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, di formazione o di volontariato presso le amministrazioni pubbliche, anche sulla base di contratti esterni;

l'articolo 3 del decreto oggetto di conversione reca il medesimo obbligo, ma per i lavoratori, ivi compresi i soggetti in formazione o volontari, operanti nel settore privato;

considerato che:

la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale (il cosiddetto QR code), utilizzando esclusivamente l'applicazione mobile, che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, nonché di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione;

l'applicazione consente, agli operatori incaricati, la verifica della validità delle Certificazioni verdi COVID-19 e degli "EU Digital COVID Certificate" attraverso la lettura del codice a barre bidimensionale -QR code;

il momento del controllo del Green Pass da parte degli operatori incaricati potrebbe però generare, sia nell'ambito pubblico che privato, assembramenti e rallentamenti del flusso di ingresso del personale;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere la lettura automatica del QR code del certificato verde Covid-19 al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, con l'utilizzo di dispositivi tecnologici, senza il necessario intervento di un operatore incaricato a farlo.

G1.4

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2394, di conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di *screening*,

al fine di consentire una migliore valutazione della situazione pandemica,

impegna il Governo:

- a rendere agevolmente consultabili i dati di contagi, ricoveri e decessi per Covid-19, suddivisi per classi di età e stato vaccinale, introducendo una categoria a sé per coloro che sono stati vaccinati nei quattordici o quindici giorni precedenti, senza includerli né tra i vaccinati, né tra i non vaccinati;

- a rendere consultabili il più rapidamente possibile i dati sulla mortalità generale, suddivisi per classi di età.

G1.5

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2394, di conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di *screening*,

premesso che:

il presente decreto-legge reca disposizioni volte a fronteggiare l'emergenza da COVID-19 adeguando il quadro delle vigenti misure di contenimento ed estendendo l'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 all'accesso ai luoghi di lavoro pubblici e privati;

l'attuale più restrittivo regime previsto per la capienza degli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, appare in contrasto con i livelli raggiunti dalla campagna vaccinale, con l'attuale situazione epidemiologica e con l'estensione dell'utilizzo dell'obbligo di certificazione verde COVID-19, che dal 15 ottobre è stato esteso a tutti lavoratori del settore pubblico e del settore privato,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, anche sulla base dell'andamento dei dati epidemiologici, ai fini del riempimento degli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, nel caso in cui per l'accesso al mezzo di trasporto sia richiesta la preventiva prenotazione anche per la scelta del posto a bordo, che le persone conviventi, nonché i congiunti e le persone che intrattengono rapporti interpersonali stabili non siano conteggiati ai fini del limite di riempimento dell'80 per cento attualmente previsto.

1.0.1

[Rauti](#), [Zaffini](#), [La Russa](#), [Malan](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.1-bis.

(Disposizioni specifiche in materia di test antigenici rapidi e di impiego di certificazioni verdi COVID-19 e da parte dei Vigili del Fuoco)

1. Al fine di assicurare la piena funzionalità dei servizi di sicurezza e soccorso pubblico espletati dai Vigili del Fuoco e per assicurare una ordinata attuazione delle disposizioni del presente decreto, il Ministero dell'Interno adotta tempestivamente e comunque entro un congruo termine, idoneo a garantire la piena operatività del comparto dei Vigili del Fuoco, uno o più protocolli necessari ad assicurare un potenziamento dei servizi di somministrazione di test antigenici rapidi, prevedendone la gratuità e disponendo altresì l'estensione della validità della certificazione verde COVID-19, rilasciata sulla base del test antigenico rapido di cui all'articolo 9, comma 2 lettera c) del decreto legge n. 52 del 2009, da quarantotto a settantadue ore.

2. La validità della certificazione per il personale di cui al comma 1 è in ogni caso garantita per l'intera giornata lavorativa nella quale è effettuato l'accesso ai luoghi di lavoro.».

2.1

[Paragone](#), [Giarrusso](#), [Martelli](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

2.2

[Fedeli](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-sexies», comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche al fine di dare idonea informativa riguardo le modalità organizzative adottate.».

2.3

[Grimani](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-sexies», al comma 5 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «I datori di lavoro danno idonea informativa ai lavoratori e alle rispettive rappresentanze circa la predisposizione delle nuove modalità organizzative adottate. I soggetti esenti dall'obbligo vaccinale possono accedere ai luoghi di lavoro presentando idonea certificazione che non indica le motivazioni dell'esenzione.»

2.4

[Fedeli](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-sexies», dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Il rilascio della certificazione medica di cui al comma 3 dell'articolo 9-quinquies avviene assicurando la protezione dei dati personali in essa contenuti, compresa la motivazione clinica della esenzione.».

2.5

Collina

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-sexies», comma 8, sostituire le parole: «non si applicano» con le seguenti: «si applicano anche».

2.6

Fedeli

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-sexies», comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente articolo non si applicano altresì ai soggetti vaccinati con vaccini, somministrati dalle autorità sanitarie nazionali competenti estere, non riconosciuti come equivalenti a quelli effettuati nell'ambito del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2.».

2.0.1

Pergreffi, Augussori, Grassi, Calderoli, Riccardi

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni urgenti per l'accesso ai veicoli turistici)

1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'accesso a bordo degli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, come previsto dall'articolo 9-*quater*, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e la capienza consentita è pari a quella massima di riempimento».

2.0.2

Margiotta

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni urgenti per l'accesso ai veicoli turistici)

1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'accesso a bordo degli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, come previsto dall'articolo 9-*quater*, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e la capienza consentita è pari a quella massima di riempimento».

2.0.3

Malan, La Russa, Zaffini

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Disposizioni urgenti per l'accesso ai veicoli turistici)

1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'accesso a bordo degli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, come previsto dall'articolo 9-*quater*, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni,

dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e la capienza consentita è pari a quella massima di riempimento».

3.1

[Granato](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Giannuzzi](#), [La Mura](#), [Mininno](#), [Lannutti](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

3.2

[Paragone](#), [Giarrusso](#), [Martelli](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

3.3

[Granato](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Giannuzzi](#), [La Mura](#), [Mininno](#), [Lannutti](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9-sexies, come introdotto dall'articolo 2, è inserito il seguente:

"Art. 9-septies

(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato).

1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-ter, 9-ter.1 e 9-ter.2 del presente decreto e dagli articoli 4 e 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

4. Lo Stato, nel rispetto degli articoli 2, 3, comma 2, e 4, comma 1, assicura la gratuità dei test di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo.

5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 800 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede quanto a 200 milioni di euro mediante corrispondente riduzione Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto a 600 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."».

3.4

[Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Sudano](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9 septies», dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nelle more della circolare del Ministero della Salute di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 24 settembre

2021, n. 133, per i lavoratori impiegati nel settore dei trasporti e della logistica è previsto il provvisorio riconoscimento della certificazione rilasciata dalle competenti autorità dei paesi d'origine.».

3.5

[Laus, Collina](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», comma 2, dopo la parola: «formazione» inserire le seguenti: «, anche in qualità di discenti,».

3.6

[Fedeli](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute per i quali è prevista la possibilità di esecuzione gratuita di test antigenici rapidi ai sensi dell'articolo 34, comma 9-*quater*, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, introdotto dal comma 2 dell'articolo 4 del presente decreto.».

3.7

[Angrisani, Granato, Crucioli, Abate, La Mura, Mininno, Lannutti](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», al comma 3, dopo le parole: «non si applicano», inserire le seguenti: «a collaboratori domestici, colf e badanti e».

3.8

[Angrisani, Granato, Crucioli, Abate, Giannuzzi, La Mura, Mininno, Lannutti](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», al comma 3, dopo le parole: «non si applicano», inserire le seguenti: «ai commercianti ambulanti e».

3.9

[Fedeli](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il rilascio della certificazione medica, per i soggetti di cui al presente comma, avviene assicurando la protezione dei dati personali in essa contenuti, compresa la motivazione clinica della esenzione.».

3.10

[Fedeli](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applica altresì ai soggetti vaccinati con vaccini, somministrati dalle autorità sanitarie nazionali competenti estere, non riconosciuti come equivalenti a quelli effettuati nell'ambito del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2.».

3.11

[Granato, Angrisani, Crucioli, Abate, Giannuzzi, La Mura, Mininno, Lannutti](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle imprese con meno di venti dipendenti.».

Conseguentemente, sopprimere il comma 7.

3.12

[Angrisani](#), [Granato](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Giannuzzi](#), [La Mura](#), [Mininno](#), [Lannutti](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle imprese con meno di quindici dipendenti.».

Conseguentemente, sopprimere il comma 7.

3.13

[Angrisani](#), [Granato](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Giannuzzi](#), [La Mura](#), [Mininno](#), [Lannutti](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle imprese con meno di dieci dipendenti.».

Conseguentemente, sopprimere il comma 7.

3.14

[Granato](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Giannuzzi](#), [La Mura](#), [Mininno](#), [Lannutti](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle imprese con meno di cinque dipendenti.».

Conseguentemente, sopprimere il comma 7.

3.15

[Vitali](#), [Pagano](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. I datori di lavoro di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 è effettuata dai rispettivi datori di lavoro.».

3.16

[Margiotta](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. I datori di lavoro di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 è effettuata dai rispettivi datori di lavoro.».

3.17

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. I datori di lavoro di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 è effettuata dai rispettivi datori di lavoro.».

3.18

[Granato, Angrisani, Crucioli, Abate, Giannuzzi, La Mura, Mininno, Lannutti](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Ai datori di lavoro che si occupino del pagamento delle spese del personale dipendente per l'effettuazione dei test di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) ai fini dell'ottenimento della certificazione verde è riconosciuto, per l'anno 2021, un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese effettuate, fino ad un massimo di 5.000 euro. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 150 milioni di euro per l'anno 2021»;

b) *dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

«10-bis. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto a 100 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

3.19

[Mallegni](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 non è effettuata, salvo i casi in cui tali lavoratori debbono fare accesso in locali di pertinenza dei datori di lavoro di cui al primo e secondo periodo».

3.20

[Fedeli, Nannicini](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i lavoratori in somministrazione la verifica del rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 è in capo all'utilizzatore; è onere del somministratore informare i lavoratori circa la sussistenza delle predette prescrizioni.».

3.21

[Grimani, Parente](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 4, per i lavoratori in somministrazione la verifica del rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, è in capo all'utilizzatore. È onere del somministratore informare i lavoratori circa la sussistenza delle predette prescrizioni.»

3.22

[Parente, Grimani](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Per il datore di lavoro domestico è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta del lavoratore, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.»

3.23

[Toninelli, Romano, Guidolin, Matrisciano, Coltorti, Catalfo, Castellone, Mantovani, Pesco, Vani n, Trentacoste, Perilli, Maiorino](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. I datori di lavoro di cui al comma 1 definiscono le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo che tali controlli siano effettuati da remoto attraverso le modalità automatizzate, di cui all'articolo 13, comma 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 17 giugno 2021, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. I controlli effettuati da remoto verificano quotidianamente la validità della certificazione verde COVID-19 esclusivamente all'orario di inizio del turno di lavoro.»

b) dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. La scadenza della validità della certificazione verde COVID-19 in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle conseguenze di cui ai commi 6 e 8. Nei casi di cui al precedente periodo la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro. Tale giornata non viene altresì computata nei giorni di assenza ingiustificata di cui al comma 7.»

3.24

[Fedeli](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9 septies», comma 5, dopo le parole: «anche a campione», inserire le seguenti: «purché a rotazione»,.

3.25

[Fedeli](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», comma 5, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «I datori di lavoro di cui al comma 4, informano preventivamente i lavoratori sulle modalità mediante le quali sono effettuate le verifiche di cui al comma 4 e sugli effetti e le sanzioni in caso di mancato possesso della certificazione verde Covid-19 di cui ai commi 6, 7 e 8 del presente articolo.»

3.26

[Mallegni, Vitali](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Il datore di lavoro, previa attuazione delle misure di sicurezza volte a proteggere i dati personali dei lavoratori e nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, può registrare la sola data di scadenza della certificazione verde COVID-19. Il lavoratore ha l'obbligo di comunicare al datore di lavoro l'eventuale revoca della certificazione verde COVID-19 prima della data di scadenza. Il datore di lavoro non è responsabile per l'accesso ai luoghi di lavoro da parte di lavoratori che non abbiano comunicato l'avvenuta revoca della certificazione verde COVID-19. Resta ferma la facoltà per il datore di lavoro di attuare verifiche del possesso da parte del lavoratore della certificazione verde COVID-19.».

3.27

[Rossomando](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Il datore di lavoro, previa attuazione delle misure di sicurezza volte a proteggere i dati personali dei lavoratori e nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, può registrare la sola data di scadenza della certificazione verde COVID-19. Il lavoratore ha l'obbligo di comunicare al datore di lavoro l'eventuale revoca della certificazione verde COVID-19 prima della data di scadenza. Il datore di lavoro non è responsabile per l'accesso ai luoghi di lavoro da parte di lavoratori che non abbiano comunicato l'avvenuta revoca della certificazione verde

COVID-19. Restano ferme le verifiche del possesso da parte del lavoratore della certificazione verde COVID-19 di cui al comma 5.».

3.29

[Malan, La Russa, Zaffini](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Il datore di lavoro, previa attuazione delle misure di sicurezza volte a proteggere i dati personali dei lavoratori e nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, può registrare la sola data di scadenza della certificazione verde COVID-19. Il lavoratore ha l'obbligo di comunicare al datore di lavoro l'eventuale revoca della certificazione verde COVID-19 prima della data di scadenza. Il datore di lavoro non è responsabile per l'accesso ai luoghi di lavoro da parte di lavoratori che non abbiano comunicato l'avvenuta revoca della certificazione verde COVID-19. Resta ferma la facoltà per il datore di lavoro di attuare verifiche del possesso da parte del lavoratore della certificazione verde COVID-19.».

3.28

[Grimani](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. In alternativa a quanto previsto al comma 5, è data facoltà ai datori di lavoro di registrare, in apposito archivio e gestito da un soggetto preventivamente individuato, le date di scadenza delle certificazioni verdi COVID-19 dei propri lavoratori. In tal caso, gli obblighi di verifica di cui ai commi 4 e 5 si intendono assolti, nei confronti dei lavoratori medesimi, fino al predetto termine di scadenza.»

3.30

[Grimani](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. In alternativa a quanto previsto al comma 5, è data facoltà ai datori di lavoro di conservare, in un apposito archivio gestito da un soggetto individuato preventivamente, copia delle certificazioni verdi dei propri dipendenti.».

3.31

[Vitali, Pagano](#)

Precluso

Al comma 1 capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Il lavoratore, su richiesta del datore di lavoro, può comunicare ed esibire il termine di durata della validità della certificazione verde Covid-19. In tal caso, gli obblighi di verifica di cui ai commi 4 e 5 si intendono assolti, nei confronti del lavoratore medesimo, fino al predetto termine.».

3.32

[Margiotto](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Il lavoratore, su richiesta del datore di lavoro, può comunicare ed esibire il termine di durata della validità della certificazione verde COVID-19. In tal caso, gli obblighi di verifica di cui ai commi 4 e 5 si intendono assolti, nei confronti del lavoratore medesimo, fino al predetto termine.».

3.33

Malan, La Russa, Zaffini

Precluso

Al comma 1 capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Il lavoratore, su richiesta del datore di lavoro, può comunicare ed esibire il termine di durata della validità della certificazione verde Covid-19. In tal caso, gli obblighi di verifica di cui ai commi 4 e 5 si intendono assolti, nei confronti del lavoratore medesimo, fino al predetto termine.».

3.34

Vitali, Pagano

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, il committente corrisponde all'appaltatore i maggiori costi riconducibili all'organizzazione e all'attuazione delle verifiche di cui al comma 4, quali, a mero titolo esemplificativo, quelli derivanti dall'attività svolta dai soggetti incaricati di cui al comma 5.».

3.35

Margiotta

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, il committente corrisponde all'appaltatore i maggiori costi riconducibili all'organizzazione e all'attuazione delle verifiche di cui al comma 4, quali quelli derivanti dall'attività svolta dai soggetti incaricati di cui al comma 5.».

3.36

Malan, La Russa, Zaffini

Precluso

Al comma 1 capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, il committente corrisponde all'appaltatore i maggiori costi riconducibili all'organizzazione e all'attuazione delle verifiche di cui al comma 4, quali, a mero titolo esemplificativo, quelli derivanti dall'attività svolta dai soggetti incaricati di cui al comma 5.».

3.37

Grimani

Precluso

Al comma 1 capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il committente corrisponde all'appaltatore i maggiori costi riconducibili all'organizzazione e all'attuazione delle verifiche di cui al comma 4.».

3.38

Vitali, Pagano

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Dopo il secondo giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro

stipulato per la sostituzione, per un periodo non superiore a trenta giorni, prorogabile o rinnovabile anche più volte, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza.»

3.39

[Margiotta](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Dopo il secondo giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, per un periodo non superiore a trenta giorni, prorogabile o rinnovabile anche più volte, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza.»

3.40

[Grimani](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Dopo il secondo giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, per un periodo non superiore a trenta giorni, prorogabile o rinnovabile anche più volte, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza.»

3.41

[Laus, Collina](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il datore di lavoro con meno di quindici dipendenti, sin dal primo giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6, può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, prorogabili fino alla data di effettivo rientro del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021».

3.42

[Malan, La Russa, Zaffini](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, rinnovabile una sola volta, e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2021. Nel caso in cui il lavoratore sospeso si sia impegnato per iscritto a conseguire la certificazione entro una data precisa ovvero si trovi nel periodo intercorrente tra la somministrazione del vaccino e la decorrenza di validità del certificato stesso la sospensione non può superare la data in cui il lavoratore consegue il certificato stesso.».

3.43

[Vitali, Pagano](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata

corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, rinnovabile una sola volta, e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2021».

3.44

[Laus](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», comma 7, sopprimere le parole: «Per le imprese con meno di quindici dipendenti»,».

3.45

[Grimani](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», comma 7, sostituire le parole: «il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021» con le seguenti: «il datore di lavoro può sostituire il lavoratore assente per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili, e non oltre il termine del 31 dicembre 2021».

3.46

[Fedeli](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9 septies», comma 7, dopo le parole: «per la sostituzione» inserire le seguenti: «, garantendo parità di costi sotto i profili contributivo e previdenziale per il contratto di lavoro a tempo determinato per la sostituzione,».

3.47

[Grimani](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», comma 7, sopprimere le parole: «comunque per un periodo non superiore a dieci giorni».

3.48

[Vitali, Pagano](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», al comma 7, sostituire le parole da: «comunque» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «per un periodo non superiore a trenta giorni, rinnovabili per tre volte, e comunque non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021, con applicazione, per la sostituzione temporanea dei lavoratori che non siano muniti di certificato verde, del regime normativo e contributivo applicato allo svolgimento delle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».

3.49

[Rossomando](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», comma 7, sostituire le parole: «rinnovabili per una sola volta, e non oltre il» con le seguenti: «lavorativi, rinnovabili fino al».

3.50

[Mallegni](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», al comma 7, sostituire le parole: «rinnovabili per una sola volta, e non oltre il» con le seguenti: «lavorativi, rinnovabili fino al».

3.51

[Fedeli](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9 septies», comma 7, sopprimere le parole: «per una sola volta, e».

3.52

[Fedeli](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.»

3.53

[Fedeli](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. In caso di assunzione per la sostituzione di un lavoratore sospeso per i motivi di cui al comma 7, con contratto di lavoro a tempo determinato, la durata del contratto di lavoro può essere aumentata fino a tredici giorni.»

3.54

[Vitali, Pagano](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. Al contratto a tempo determinato stipulato ai sensi del comma 7 non trovano applicazione i limiti di cui agli articoli 21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Non trova altresì applicazione il contributo addizionale di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92. All'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 5 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri.».

3.55

[Malan, La Russa, Zaffini](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. Al contratto a tempo determinato stipulato ai sensi del comma 7 non trovano applicazione i limiti di cui agli articoli 21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Non trova altresì applicazione il contributo addizionale di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92».

3.56

[Granato, Angrisani, Crucioli, Abate, Giannuzzi, La Mura, Mininno, Lannutti](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», sopprimere i commi 8, 9 e 10.

3.57

[Romano, Guidolin, Matrisciano, Coltorti, Catalfo, Castellone, Toninelli, Mantovani, Pesco, Dell'Olio, Vanin, Trentacoste, Perilli, Maiorino](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. La scadenza della validità della certificazione verde COVID-19 in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle conseguenze di cui ai commi 6 e 8. Nei casi di cui al precedente periodo la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro. Tale giornata non viene altresì computata nei giorni di assenza ingiustificata di cui al comma 7.»

3.58

[Mallegni](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», al comma 9, primo periodo, dopo le parole: «termine previsto, nonché» aggiungere le seguenti: «, con esclusivo riferimento ai lavoratori,».

3.59

[Angrisani](#), [Granato](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Giannuzzi](#), [La Mura](#), [Mininno](#), [Lannutti](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», comma 9, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Per le violazioni di cui al comma 8, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita in euro da 60 a 100.».

3.60

[Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#), [Romeo](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Le sanzioni di cui ai commi 8, 9 e 10 non si applicano nel caso in cui l'attività lavorativa venga svolta esclusivamente in luogo aperto, ovvero in forma individuale in luogo chiuso con divieto di accesso al pubblico.».

3.61

[Grimani](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», sopprimere il comma 10.

3.62

[Fedeli](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», comma 10, sostituire il secondo periodo con il seguente: «L'Ispettorato territoriale del lavoro trasmette al Prefetto gli atti relativi alle violazioni di cui al comma 9, previa comunicazione dei datori di lavoro incaricati dell'effettuazione dei controlli.».

3.63

[Vitali](#), [Pagano](#)

Precluso

Al comma 1 capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10-bis. Il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti; la disposizione si applica anche ai lavori pubblici».

3.64

[Margiotta](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice

civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti; la disposizione si applica anche ai lavori pubblici.».

3.65

[Grimani](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10-bis. Il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti; la disposizione si applica anche ai lavori pubblici».

3.66

[Malan, La Russa, Zaffini](#)

Precluso

Al comma 1 capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10-bis. Il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti; la disposizione si applica anche ai lavori pubblici.».

G3.1

[Augussori, Grassi, Calderoli, Riccardi, Pirovano](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2394, di conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di *screening*,

premesso che:

il decreto-legge in conversione reca disposizioni per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, e reca misure di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei medesimi luoghi di lavoro;

il decreto-legge, in particolare, prevede l'estensione dell'obbligo di certificazione verde COVID-19 nei luoghi di lavoro, al fine di garantire la maggiore efficacia delle misure di contenimento del virus SARS-CoV-2;

l'articolo 3, in dettaglio, prevede che dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione del virus SARS-CoV-2, ai lavoratori del settore privato sia fatto obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 per accedere ai luoghi di lavoro;

considerato che:

l'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, prevede che per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, nonché per i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, il periodo di assenza dal servizio sia equiparato al ricovero ospedaliero e che, a decorrere dal 17 marzo 2020, i periodi di assenza dal servizio non siano computabili ai fini del periodo di comporta;

i lavoratori fragili di cui al citato articolo 26, comma 2, che non possono svolgere la prestazione lavorativa in presenza o in modalità agile, sono pertanto collocati in malattia e percepiscono la relativa indennità, erogata dall'INPS ma soggetta a limiti temporali;

a causa del perdurare dello stato di emergenza, ormai prossimo ai 24 mesi, molti lavoratori fragili che sono stati impossibilitati a svolgere la propria attività lavorativa si vedono privati della retribuzione e dell'indennità di malattia;

il tema si pone altresì per quei lavoratori che, rientranti o meno nella categoria dei lavoratori fragili di cui al citato articolo 26, comma 2, sono stati dichiarati temporaneamente inidonei alla mansione lavorativa per cause legate all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e che sono quindi anch'essi collocati in malattia;

impegna il Governo

ad adottare tutte le iniziative di propria competenza al fine di disporre, nel primo provvedimento utile, che i lavoratori fragili, di cui al citato articolo 26, comma 2, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, nonché i lavoratori dichiarati temporaneamente inidonei alla mansione lavorativa per cause legate all'emergenza epidemiologica da COVID-19, conservino il diritto a percepire l'indennità di malattia per tutto il periodo di assenza dal servizio dovuta all'emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dalla data del 18 marzo 2020 e sino alla data di cessazione dello stato di emergenza.

G3.2

Augussori, Grassi, Calderoli, Riccardi, Pirovano

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2394, di conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di *screening*,

premesso che:

il Governo, in sede di esame, ha previsto la trasfusione nel provvedimento in oggetto del decreto legge 8 ottobre 2021, n.139 che modifica, fra le altre cose, la disciplina relativa allo svolgimento di eventi pubblici e la capienza prevista per alcuni luoghi aperti al pubblico;

la pandemia ha imposto severe limitazioni dell'attività fieristica, che da marzo 2020 è stata sostanzialmente limitata, salvo pochissime eccezioni, ad eventi virtuali, che hanno ridotto pesantemente il fatturato dell'intero settore, con il rischio di una sua permanente compromissione;

considerato che:

l'Italia è la quarta nazione al mondo (dopo Cina, USA e Germania) per vastità e articolazione del sistema fieristico, il quale è un canale fondamentale per l'internazionalizzazione del sistema economico del nostro Paese, il decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, ha previsto in via generale sostegni per vari settori e filiere economici, tra i quali quelli del turismo;

l'articolo 38 del decreto-legge 41/2021:

- al comma 1, rfinanzia di 150 milioni di euro per l'anno 2021 il Fondo per la promozione integrata sui mercati esteri (istituito dal D.L. n. 18/2020) per la concessione di contributi a fondo perduto - commisurati ai costi fissi sostenuti dal 1° marzo 2020 e non coperti da utili - a favore degli enti fieristici italiani per il supporto ai processi di internazionalizzazione degli stessi enti;

- al comma 3, istituisce, nello stato di previsione del Ministero del turismo, un Fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro, destinato al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio e dal ridimensionamento, a causa della pandemia da Covid-19, di fiere e congressi;

- al comma 4, demanda le modalità di riparto del Fondo ad un decreto del Ministro del turismo, tenendo conto dell'impatto economico negativo nel settore conseguente alle restrizioni determinate dalla pandemia;

- al comma 5, specifica che l'indennità di sostegno disciplinata dal comma 3 è incompatibile con i contributi a fondo perduto di cui al comma 1;

occorre chiarire che, nell'ambito della norma di cui all'articolo 38, non vi sia incompatibilità tra quanto disposto dal comma 1 e dal comma 3, perseguendo, gli stessi, finalità del tutto diverse;

il decreto-legge n. 18/2020 (art. 72) ha istituito, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri, finalizzato:

- alla realizzazione, anche attraverso ICE, di una campagna straordinaria di comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane e l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti dall'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19;
- al potenziamento delle attività di promozione del sistema Paese realizzate, anche mediante la rete all'estero, dal MAECI e da ICE;
- al cofinanziamento di iniziative di promozione dirette a mercati esteri realizzate da altre amministrazioni pubbliche mediante la stipula di apposite convenzioni;
- all'erogazione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al cinquanta per cento dei finanziamenti concessi alle imprese che operano sui mercati esteri a valere sul Fondo di cui all'articolo 2, comma 1, del D.L. n. 251/1981 (cd. Fondo Legge n. 394/1981);
- alla stipula da parte del MAECI, fino al 31 dicembre 2021, di convenzioni con enti pubblici e privati per l'acquisizione di servizi di consulenza specialistica in materia di internazionalizzazione del Sistema Paese (articolo 48 del D.L. n. 34/2020).

Il fondo è stato istituito con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2020 e rifinanziato per le relative finalità di 250 milioni di euro dal D.L. n. 34 del 2020 (art. 48). Per la specifica finalità inerente la concessione di cofinanziamenti a fondo perduto alle imprese esportatrici che ottengono finanziamenti agevolati a valere sul Fondo 394/1981, esso è stato poi rifinanziato di:

- 63 milioni di euro per il 2020 dal D.L. n. 104/2020, articolo 91, comma 3. Il successivo D.L. n. 137/2020 ha previsto che, a valere su tale stanziamento e nel rispetto delle disposizioni dell'UE in materia di aiuti di Stato, possano essere concessi, per il tramite di Simest SpA, a favore degli enti fieristici italiani, per il supporto ai processi di internazionalizzazione degli stessi enti, contributi a fondo perduto commisurati ai costi fissi sostenuti dal 1° marzo 2020 e non coperti da utili, misure di sostegno erogate da pubbliche amministrazioni o da altre fonti di ricavo, secondo termini, modalità e condizioni stabiliti con delibera del Comitato agevolazioni amministratore del Fondo;

- 200 milioni di euro per il 2020 dal D.L. n. 137/2020 (art. 6, c.2) e di ulteriori 100 milioni di euro dal D.L. n. 157/2020 (poi decaduto, ma il rifinanziamento è stato trasposto nell'art. 6-bis, comma 14, del D.L. n. 137/2020, in sede di conversione in L. n. 176/2020);

- 610 milioni di euro per il 2021 e di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 dalla legge di bilancio 2021 (art. 1, c. 145, e art. 1, c. 1142, lett. b), della L. n. 178/2020).

quanto agli indennizzi al sistema fieristico colpito dalla pandemia, si rammenta che l'art. 183, c. 2, del D.L. n. 34/2020, modificato dall'art. 80 del D.L. n. 104 del 2020, ha istituito il Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, destinato al sostegno delle librerie, dell'intera filiera dell'editoria, nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, e del sistema fieristico per gli eventi annullati causa Covid-19;

la dotazione iniziale del Fondo - come rifinanziata da successivi interventi - è di 631,5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 191 milioni di euro per il 2021. Dell'importo autorizzato per l'anno 2020:

- una quota, pari a 20 milioni di euro, è stata destinata agli operatori che hanno subito un calo di fatturato per la cancellazione, l'annullamento o il rinvio, a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, di almeno un evento fieristico o congressuale in Italia o all'estero in calendario nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 settembre 2020;

- un'ulteriore quota, pari a 350 milioni di euro, è stata destinata *ex lege* al ristoro delle perdite subite dal settore delle fiere e dei congressi (art. 6-bis, c. 3, del D.L. n. 137/2020).

l'articolo 36 del D.L. n. 41/2021, nell'incrementare il fondo di cui all'articolo 183, comma 2, di ulteriori 120 milioni di euro, ha escluso le fiere e i congressi dai possibili destinatari delle risorse dello stesso Fondo. Contestualmente, l'articolo 38, comma 3, del D.L. n. 41/2021,

come detto, ha istituito il fondo destinato al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio e dal ridimensionamento, a causa della pandemia da Covid-19, di fiere e congressi, successivamente incrementato di 50 milioni di euro dal D.L. n. 73/2021 (portando lo stanziamento complessivo del fondo a 150 milioni di euro per l'anno 2021), al fine di provvedere, nel limite di spesa autorizzato, al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19, delle fiere nonché al ristoro dei soggetti erogatori di servizi di logistica e trasporto e di allestimento che abbiano una quota superiore al 51% dei ricavi derivante da attività riguardanti fiere e congressi;

impegna il Governo:

ad operare in materia di eventi fieristici e congressuali con gli appositi strumenti, per applicare l'articolo 38 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, nel senso che l'incompatibilità tra le misure erogate a valere sul Fondo per la promozione integrata sui mercati esteri e i contributi erogati dal Ministero del Turismo, sussiste solo nel caso in cui quest'ultimo ristora i medesimi costi fissi indennizzati da Simest Spa, fermo restando i limiti legati al rispetto della disciplina euro unitaria in tema di aiuti di stato ed, in particolare, nel caso di specie, quanto stabilito con Decisione C(2021) 5616 final del 30 agosto 2021.

G3.3

De Bonis

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2394, di conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di *screening*,

premesso che:

- in data 20/12/2020, con Raccomandazione nr. 2243/2020, la Commissione Europea Trasporti, in un'ottica di garantire la libera circolazione delle merci, che rappresenta uno dei tre pilastri fondanti del Trattato di Maastricht dello 07/02/1992, tuttora vigente, nonché di assicurare gli approvvigionamenti in piena emergenza Covid-19, imponeva agli Stati Membri, l'esonero da tamponi e vaccinazioni per gli autisti di mezzi pesanti e gli autotrasportatori (padroncini);

- venivano pertanto predisposti i c.d. "*green lanes*", "*corsie verdi*";

- ad oggi l'Italia, non solo disattende la fonte comunitaria, gerarchicamente superiore, bensì in data 14/10/2021, con Circolare ministeriale nr. 37420, il Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili ha esonerato, alla vigilia del 15 ottobre, gli autisti esteri da tampone e certificazione verde, imponendola esclusivamente ad autisti ed autotrasportatori nazionali;

- è in atto una vera e propria discriminazione nei confronti della categoria, in particolare modo nei confronti degli autisti e degli autotrasportatori del Mezzogiorno, i quali garantiscono 24 ore su 24, percorrendo 20 ore di traghetto dalla Sicilia, l'approvvigionamento dei deperibili, corrispondenti a 12,5 miliardi di Pil nazionale annuo;

- occorre aprire un tavolo di trattativa con Assarmatori, dato che taluni armatori non richiedono sullo Stretto di Messina nulla, in rispetto della normativa comunitaria;

- la Lega Autisti Autotrasportatori Indipendenti Siciliani, L.A.A.I.S., è dovuta intervenire presso la Prefettura di Salerno, l'ASL di Salerno e la Società TRANSITALIA di Mercato San Severino, per le discriminazioni attuate nei confronti di alcuni autisti nazionali, obbligati ad autosospendersi dal lavoro;

la stessa Cancelliera uscente, Angela Merkel, avanti le vicende polacche, ha apertamente dichiarato che la fonte giuridica comunitaria è gerarchicamente superiore rispetto a quella nazionale e non può essere disattesa, ragione per cui l'Italia è già in procedura di infrazione,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare misure urgenti al fine di apportare deroghe funzionali alla categoria degli autisti e degli autotrasportatori italiani, tenuto conto dell'effettiva carenza di 100.000 unità, dato in aumento e che impatterà sull'intero tessuto economico;

a convocare urgentemente un tavolo tecnico, ascoltando le istanze della Lega Autisti Autotrasportatori Indipendenti Siciliani, L.A.A.I.S., in un'ottica di reciproca collaborazione, ritenendo che il Mezzogiorno sia stato fortemente penalizzato.

3.0.1

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#), [Pesco](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Guidolin](#), [Castaldi](#), [Maiorino](#)

Precluso

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche all'articolo 9-ter del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito universitario)

1. Al comma 3, dell'articolo 9-ter del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis non si applicano, altresì, in ambito universitario, ai soggetti in possesso di certificazione medica attestante l'effettuazione di un test sierologico che accerti la presenza di anticorpi in quantità uguale o superiore al valore stabilito, insieme alla durata temporale dell'esenzione, con circolare del Ministero della salute."»

3.0.2

[Granato](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Giannuzzi](#), [La Mura](#), [Mininno](#), [Lannutti](#)

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e formazione professionale)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 9-quinquies e 9-sexies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, come introdotte dagli articoli 1 e 3, non si applicano a chiunque svolga, nell'anno scolastico in corso, i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e i percorsi per la formazione professionale.»

3.0.3

[Rivolta](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#)

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 per gli operatori volontari del servizio civile universale)

1. Agli operatori del servizio civile universale che prestano il proprio servizio presso enti pubblici e privati accreditati ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9-quinquies, comma 6, e all'articolo 9-septies, comma 6, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, come introdotti dal presente decreto.»

3.0.4

Fedeli

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato per finalità di semplificazione e razionalizzazione dei controlli)

1. All'articolo 9-*octies* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e di semplificazione e razionalizzazione dei controlli"

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-*bis*. Al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche di cui all'articolo 9-*septies*, i lavoratori possono consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro."».

3.0.5

Toninelli, Garruti, Perilli, Santangelo, Catalfo, Matrisciano, Pesco, Vanin, Trentacoste, Guidolin, Maiorino

Precluso

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Trattamento dei dati in relazione ai controlli delle certificazioni verdi COVID-19)

1. Per le finalità di cui al presente decreto, i soggetti tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli da 1 a 3 eseguono i controlli delle certificazioni verdi COVID-19 attraverso le modalità automatizzate, da remoto, di cui all'articolo 13, comma 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 17 giugno 2021, che consentono la sola visibilità delle informazioni necessarie per garantire specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro. Per le medesime finalità, i medesimi soggetti sono autorizzati alla raccolta e alla conservazione dei dati strettamente necessari per la verifica del rispetto delle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 3.»

3.0.6

Garavini, Parente, Grimaldi

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Esenzione per i lavoratori e le lavoratrici che hanno effettuato il vaccino in paesi i cui vaccini non sono ritenuti equivalenti)

1. I lavoratori che hanno completato il ciclo vaccinale secondo la rispettiva normativa di riferimento nel Paese estero di residenza, ed i cui vaccini non sono ritenuti equivalenti, sono equiparati, ai fini del presente decreto e sino all'approvazione della relativa circolare da parte del Ministero della Salute, ai lavoratori esenti di cui all'articolo 9-*quinquies*, comma 2, del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52.».

3.0.7

De Bonis

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Esenzione della certificazione verde COVID-19 per i lavoratori all'aperto)

1. Le disposizioni sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 di cui alla presente legge non si applicano alle seguenti categorie di lavoratori all'aperto:

- a) Agricoltori
- b) Forestali
- c) Addetti alla manutenzione aree verdi
- d) Lavoratori in cave e miniere a cielo aperto
- e) Lavoratori nell'edilizia (cantieri a cielo aperto)
- f) Addetti alla manutenzione stradale
- g) Addetti automezzi movimentazione terra
- h) Addetti linee ferroviarie
- i) Addetti linee elettriche ed idrauliche esterne
- l) Lavoratori della pesca
- m) Addetti di stabilimenti balneari
- n) Addetti a piattaforme marine
- o) Addetti ad attività subacquee
- p) Addetti a mansioni all'aperto relative a sport invernali
- q) Istruttore di sport all'aperto
- r) Addetti alla sicurezza con attività prevalente all'aperto (pattugliamento, gestione del traffico etc.)
- s) Addetti alla guida di veicoli (mezzi pubblici, autocarri, autotrasporti, etc.)
- t) Addetti alla distribuzione carburanti
- u) Operatori ecologici
- v) Portalettere
- z) Addetti a operazioni carico e scarico all'aperto ed ai venditori ambulanti.».

3.0.8

Faraone, Grimaldi

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure urgenti in materia di personale sanitario)

1. All'articolo 13, comma 1, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, primo periodo, le parole: "purché impegnate nell'emergenza da COVID-19" sono soppresse.»

3.0.9

Mantovani, Catalfo, Pirro, Matrisciano, Pesco, Vanin, Trentacoste, Guidolin, Castaldi, Perilli, Maiorino

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato)

1. Le disposizioni dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

2. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) connessi con le tutele di cui al comma 1 sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di

spesa di 1.560 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.0.10

[Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modificazioni all'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, le parole: "Fino al 30 giugno 2021, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile ai sensi del comma 2-bis, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati" sono sostituite dalle seguenti: "Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile ai sensi del comma 2-bis, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati riconosciuti temporaneamente inidonei alla mansione lavorativa per cause legate all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i quali siano esenti dalla campagna vaccinale COVID-19 sulla base di idonea certificazione medica o che, a seguito di profilassi vaccinale COVID-19, siano in possesso di un test sierologico che attesti una quantità ridotta di anticorpi e quindi una risposta immunitaria debole, ovvero ancora che presentino una condizione di rischio derivante da patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, nonché per quelli";

b) al comma 2-bis le parole: "fino al 31 ottobre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19".

2. Con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sentito il Comitato tecnico-scientifico, vengono definite le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come modificato dal presente articolo, si applicano anche per il periodo compreso tra il 1° luglio 2021 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

4. All'articolo 1, comma 481, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19".

5. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) connessi con le tutele di cui al presente articolo sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

6. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

3.0.11

[Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modificazioni all'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 2-*bis* è inserito il seguente: "2-*ter*. I lavoratori di cui al comma 2, nonché i lavoratori dipendenti pubblici e privati riconosciuti temporaneamente inidonei alla mansione lavorativa per cause legate all'emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui all'articolo 83, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, conservano il diritto a percepire l'indennità di malattia per tutto il periodo di assenza dal servizio dovuta all'emergenza epidemiologica da COVID-19, sino alla data di cessazione dello stato di emergenza.".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche per il periodo compreso tra il 18 marzo 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

3. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) connessi con le tutele di cui al presente articolo sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

3.0.12

[Vitali](#), [Pagano](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di obbligo vaccinale dei lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie)

1. All'articolo 4-*bis* del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, come inserito dall'articolo 2-*bis* del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, al comma 3 è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Fino all'entrata in vigore del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per la finalità di cui al primo periodo del presente comma il lavoratore, su richiesta del datore di lavoro o del responsabile della struttura, è tenuto a esibire la certificazione verde Covid-19 da cui risulti l'avvenuto completamento del ciclo vaccinale e il relativo termine di validità. In tal caso, l'obbligo di verifica da parte del datore di lavoro o del responsabile della struttura si intende assolto, nei confronti del lavoratore medesimo, fino al predetto termine."».

3.0.13

Margiotta

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di obbligo vaccinale dei lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie)

1. All'articolo 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, al comma 3 è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Fino all'entrata in vigore del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per la finalità di cui al primo periodo del presente comma, il lavoratore, su richiesta del datore di lavoro o del responsabile della struttura, è tenuto a esibire la certificazione verde Covid-19 da cui risulti l'avvenuto completamento del ciclo vaccinale e il relativo termine di validità. In tal caso, l'obbligo di verifica da parte del datore di lavoro o del responsabile della struttura si intende assolto, nei confronti del lavoratore medesimo, fino al predetto termine."».

3.0.14

Malan, La Russa, Zaffini

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di obbligo vaccinale dei lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie)

1. All'articolo 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, come inserito dall'articolo 2-bis del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, al comma 3 è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Fino all'entrata in vigore del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per la finalità di cui al primo periodo del presente comma il lavoratore, su richiesta del datore di lavoro o del responsabile della struttura, è tenuto a esibire la certificazione verde Covid-19 da cui risulti l'avvenuto completamento del ciclo vaccinale e il relativo termine di validità. In tal caso, l'obbligo di verifica da parte del datore di lavoro o del responsabile della struttura si intende assolto, nei confronti del lavoratore medesimo, fino al predetto termine."».

3.0.15

Grimani, Faraone

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di obbligo vaccinale dei lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie)

1. All'articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fino all'entrata in vigore del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per la finalità di cui al primo periodo del presente comma, il lavoratore, su richiesta del datore di lavoro o del responsabile della struttura, è tenuto a esibire la certificazione verde Covid-19 da cui risulti l'avvenuto completamento del ciclo vaccinale e il relativo termine di validità. In tal caso, l'obbligo di verifica da parte del datore di lavoro o del responsabile della struttura si intende assolto, nei confronti del lavoratore medesimo, fino al predetto termine."».

3.0.16

Vitali

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di obbligo vaccinale dei lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie)

1. All'articolo 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, come inserito dall'articolo 2-bis del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, dopo il comma 5 è inserito il seguente comma:

"5-bis. Le disposizioni del presente articolo acquistano efficacia a decorrere dal quinto giorno successivo all'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al precedente comma 3."».

3.0.17

Margiotta

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di obbligo vaccinale dei lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie)

1. All'articolo 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Le disposizioni del presente articolo acquistano efficacia a decorrere dal quinto giorno successivo all'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3."».

3.0.18

Malan, La Russa, Zaffini

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di obbligo vaccinale dei lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie)

1. All'articolo 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, come inserito dall'articolo 2-bis del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, dopo il comma 5 è inserito il seguente comma 5-bis:

"5-bis. Le disposizioni del presente articolo acquistano efficacia a decorrere dal quinto giorno successivo all'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al precedente comma 3."».

3.0.19

Faraone, Grimaldi

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure urgenti in materia di personale sanitario)

1. Fino al termine dello stato di emergenza di cui all'articolo 1 del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, agli operatori

delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, al di fuori dell'orario di servizio, non si applicano le incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

4.1

[Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#)

Precluso

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», primo periodo, sostituire le parole: «secondo le modalità e i prezzi previsti nel protocollo di intesa di cui al comma 1.» con le seguenti: «in forma gratuita.».

Conseguentemente, al comma 2:

a) sostituire il capoverso «9-quater» con il seguente:

«9-quater. Al fine di garantire fino al 31 dicembre 2021, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, l'esecuzione gratuita dei test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, come previsto dall'articolo 5, comma 1-bis del decreto legge 23 luglio 2021, n.105 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n.126, è autorizzata a favore del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse di cui al comma 1, che sono per il medesimo anno corrispondentemente aumentate.

b) al capoverso «9-quinquies» sopprimere le parole da: «del prezzo» fino alla fine del comma.

Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Agli oneri derivanti dai commi 1, lettera a) e 2, pari a 1.549.850.000 euro per l'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo delle risorse rivenienti dalle modifiche di cui al comma 2, capoverso 9-quater;

b) quanto a 105,85 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, come incrementato dall'articolo 40, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69;

c) quanto a 1.434.000.000 euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

4.2

[Ferrara](#), [Castellone](#), [Pirro](#), [Mantovani](#), [Pesco](#), [Dell'Olio](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Perilli](#), [Maiorino](#), [Matrisciano](#)

Precluso

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», secondo periodo, sostituire le parole: «In caso di inosservanza della disposizione di cui al presente comma», con le seguenti: «In caso di inosservanza delle modalità di somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, previste nel protocollo d'intesa di cui al comma 1, o in caso di applicazione di prezzi superiori rispetto a quelli previsti dal medesimo protocollo»

4.3

[Grimani](#)

Precluso

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-ter» aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di inosservanza della disposizione di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 10.000 e il Prefetto territorialmente competente, tenendo conto delle esigenze di continuità del servizio di

assistenza sanitaria, può disporre la chiusura dell'attività per una durata non superiore a cinque giorni.»

4.4

[Pirro](#), [Castellone](#), [Mantovani](#), [Pesco](#), [Dell'Olio](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Guidolin](#), [Perilli](#), [Maiorino](#), [Matrisciano](#)

Precluso

Al comma 1, lettera b), al capoverso «1-ter», aggiungere in fine il seguente periodo: «In caso di inosservanza delle modalità di somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, previste nel protocollo d'intesa di cui al comma 1, o in caso di applicazione di prezzi superiori rispetto a quelli previsti dal medesimo protocollo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 10.000 e il Prefetto territorialmente competente, tenendo conto delle esigenze di continuità assistenziale, può disporre la chiusura dell'attività o della struttura per una durata non superiore a cinque giorni.»

4.5

[Pirro](#), [Castellone](#), [Mantovani](#), [Pesco](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Guidolin](#), [Perilli](#), [Maiorino](#), [Matrisciano](#)

Precluso

Al comma 2, capoverso «9-quater», sostituire le parole: «dell'articolo 3, comma 3, del predetto decreto-legge n. 105 del 2021», con le seguenti: «dell'articolo 9-bis, comma 3, del decreto legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,».

4.6

[Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#)

Precluso

Al comma 2, capoverso «9-quater» sostituire le parole da: «, è autorizzata» fino alla fine del comma, con le seguenti: «nonché per i soggetti con reddito familiare complessivo inferiore a 18.000 euro, è autorizzata a favore del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse di cui al comma 1. Il Ministro della salute, con propria circolare, stabilisce le modalità per la verifica, da parte delle farmacie e delle strutture sanitarie, del diritto all'esecuzione gratuita dei test antigenici sulla base delle condizioni di reddito, anche prevedendo l'utilizzo del sistema Tessera Sanitaria, aggiornato in seguito alla richiesta di esenzione da parte dell'interessato al sistema sanitario regionale.».

Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Agli oneri derivanti dai commi 1, lettera a) e 2, pari a 886.676.270 euro per l'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo delle risorse rivenienti dalle modifiche di cui al comma 2, capoverso 9-quater;

b) quanto a 105,85 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, come incrementato dall'articolo 40, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69;

c) quanto a 770.826.270 euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

4.7

[Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#)

Precluso

Al comma 2, capoverso «9-quater» sostituire le parole da: «, è autorizzata» fino alla fine del comma con le seguenti: «nonché per i soggetti impegnati in attività di pubblica sicurezza, anche a titolo di volontariato, è autorizzata a favore del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza

epidemiologica COVID-19 la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse di cui al comma 1. Il Ministro della salute, con propria circolare, stabilisce le modalità per la verifica, da parte delle farmacie e delle strutture sanitarie, del diritto all'esecuzione gratuita dei test antigenici sulla base delle condizioni di reddito, anche prevedendo l'utilizzo del sistema Tessera Sanitaria, aggiornato in seguito alla richiesta di esenzione da parte dell'interessato al sistema sanitario regionale.».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «115,85 milioni di euro» con le seguenti: «164,45 milioni di euro», e le parole: «105,85 milioni di euro» con le seguenti: «154,45 milioni di euro».

4.8

[Malan, La Russa, Zaffini](#)

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza i costi dei tamponi antigenici rapidi necessari per l'ottenimento della certificazione verde COVID-19 sono totalmente a carico dello Stato. Il Governo adotta, entro 15 giorni, i necessari provvedimenti per il rimborso delle prestazioni rese. Ai maggiori oneri per il rimborso totale del costo dei tamponi si provvede mediante definanziamento di pari valore delle risorse stanziare per l'erogazione del Reddito di Cittadinanza.».

4.9

[Malan, La Russa, Zaffini](#)

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. al comma 5 dell'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, la parola: "quarantotto" è sostituita dalla seguente: "settantadue"».

4.10

[Faraone, Grimaldi](#)

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di garantire fino al 31 dicembre 2021, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma che costituisce tetto massimo di spesa, l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, somministrati nelle farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero nelle strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, per i soggetti in possesso della certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, che attestino, tramite autocertificazione di cui all'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la necessità di accedere presso una struttura ospedaliera pubblica o privata accreditata per una visita medica, per l'accompagnamento di un parente in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità o per fare visita ad un parente, è autorizzata a favore del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 la spesa di 18 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 18 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 28 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

4.11

[Faraone, Parente, Grimaldi](#)

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di garantire, fino al 31 dicembre 2021, ai soggetti di cui all'articolo 9, comma 3, secondo periodo, del decreto del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, per l'arco temporale intercorrente tra la somministrazione della prima dose di vaccino e la validità della certificazione verde COVID-19, l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, somministrati nelle farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero nelle strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, è autorizzata a favore del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto massimo di spesa. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

G4.1 (testo 2)

Romeo, Augussoni, Grassi, Calderoli, Riccardi

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2394, di conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di *screening*,

premesso che:

il Reparto di Epidemiologia, Biostatistica e Modelli matematici, del Dipartimento Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità, con la partecipazione del Ministero della Salute e dell'Ospedale Bambino Gesù di Roma, ha pubblicato lo studio "COVID-19 Disease Severity Risk Factors for Pediatric Patients in Italy" in cui ha analizzato le caratteristiche demografiche e cliniche, insieme ai fattori di rischio per la gravità della malattia, nei neonati, bambini e adolescenti e poi confrontate con la popolazione adulta e anziana. Dallo studio si evince che i casi pediatrici rappresentano l'1,8% delle diagnosi totali (3.836/216.305) e l'età mediana è di 11 anni e il rischio risulta associato a patologie preesistenti;

alcuni studi presentati nel corso delle audizioni svolte in commissione sul provvedimento in esame, mostrano come il sistema immunitario dei bambini affronti in modo analogo l'infezione dovuta al Covid-19 e le infezioni respiratorie clinicamente simili, tanto da combatterle con la stessa efficacia nel medesimo lasso di tempo. A conferma di questa tesi, il numero dei decessi dall'inizio della pandemia ad oggi di bambini fra 0 e 19 anni è al di sotto della media di quello negli 2015-2019;

nonostante il Covid-19 si presenti nei bambini generalmente in forma asintomatica e nonostante il rischio di avere degli effetti gravi in età pediatrica sia bassissimo, ad eccezione di soggetti con particolari patologie, e sia stato ribadito ufficialmente dall'ISS che il tasso di ospedalizzazione, il ricovero in terapia intensiva, la gravità della malattia e i giorni dall'esordio dei sintomi alla guarigione aumentano significativamente con l'età tra i bambini, gli adulti e gli anziani, il dibattito sull'opportunità di somministrare il vaccino anche al di sotto dei dodici anni è già aperto;

l'azienda statunitense Pfizer e quella tedesca Biontech hanno comunicato alcuni giorni fa i risultati degli studi clinici sul vaccino contro il coronavirus sui bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni, e hanno reso noto che chiederanno a breve l'approvazione normativa da parte degli enti regolatori;

le evidenze di uno studio condotto da ricercatori dell'Università della California sugli adolescenti di sesso maschile tra i 12 e i 15 anni che godono di buona salute, dimostrano che il rischio di venire ospedalizzati per gli effetti collaterali del vaccino anti Covid-19 è più alto di quello di ospedalizzazione per aver contratto l'infezione. Per questi ragazzi, la probabilità di vedersi diagnosticata una miocardite è da quattro a sei volte superiore rispetto a quella di finire in ospedale con il Covid nei quattro mesi successivi all'inoculazione del vaccino;

le perplessità legate alla somministrazione del vaccino a soggetti in età pediatrica sono principalmente legate all'opportunità di sottoporre ad un rischio, seppur minimo, di effetti indesiderati una platea di soggetti che avrebbe un rischio minore se contraesse l'infezione. Il

principio rischio-beneficio deve necessariamente essere alla base delle scelte effettuate da chi governa il Paese;

l'evidenza dei dati scientifici lascia aperti molti dubbi sull'opportunità di ricorrere alla vaccinazione anti SARS-CoV-2 per i minori di anni dodici pertanto si ritiene criterio di ragionevolezza e buon senso scongiurare l'estensione dell'obbligo della certificazione verde;

il possesso della certificazione verde è una misura temporanea legata all'emergenza in atto e non avrà più alcuna ragione di esistere via via che i dati epidemiologici continueranno a mostrare un netto miglioramento della situazione;

impegna il Governo:

a scongiurare l'estensione dell'obbligo della certificazione verde di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 per i minori di anni dodici.

G4.2

[Augussori](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2394, di conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di *screening*,

premesso che:

a partire dal mese di febbraio 2020 il Governo, con la dichiarazione dello stato di emergenza, ha previsto misure specifiche per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, anche sulla base delle evidenze scientifiche in continua evoluzione;

nel corso di questi 20 mesi sono state previste misure di contenimento anche molto drastiche, tanto da sollevare dubbi sulla costituzionalità delle limitazioni che sono state imposte. I cittadini sono stati chiamati ad accettare restrizioni sulle proprie libertà personali, di circolazione, di riunione in nome di una tutela della salute pubblica collettiva;

al fine di contenere le possibili forme di contagio, il provvedimento in esame prevede l'obbligo di una certificazione per accedere al proprio luogo di lavoro che attesti l'avvenuto vaccino, l'esenzione per guarigione o per motivi di salute, o l'assenza del virus comprovata da un tampone antigenico o molecolare;

per il conseguimento del fine generale di immunizzazione della collettività, le pubbliche istituzioni hanno incentivato una campagna vaccinale gratuita che coinvolgesse tutti i soggetti di età compresa fra i dodici e i diciotto anni;

i lavoratori che hanno scelto di non sottoporsi alla vaccinazione non obbligatoria, si vedono quindi obbligati ad effettuare regolarmente tamponi per esercitare il proprio diritto al lavoro, sostenendo dei costi piuttosto elevati;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di stabilire un prezzo calmierato per l'effettuazione dei tamponi antigenici rapidi, così da poter garantire una libera scelta fra il certificato di vaccinazione e il certificato con esito negativo a tutti i lavoratori e garantire quindi a tutti di esercitare il proprio diritto al lavoro.

4.0.1

[Castellone](#), [Pirro](#), [Romano](#), [Catalfo](#), [Matrisciano](#), [Toninelli](#), [Mantovani](#), [Pesco](#), [Dell'Olio](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Guidolin](#), [Castaldi](#), [Perilli](#), [Maiorino](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Campagne di informazione e sensibilizzazione sulla vaccinazione anti-COVID-19 nei luoghi di lavoro)

1. Al fine di garantire il più elevato livello di copertura vaccinale e al fine di proteggere, in modo specifico, i soggetti a rischio, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, i

datori di lavoro pubblici e privati promuovono campagne di informazione e sensibilizzazione sulla necessità e sull'importanza della vaccinazione contro il Covid-19. Le campagne di informazione sono dirette alla tutela della salute dei dipendenti e al contrasto e al contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro.

2. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attività previste dal presente articolo con le risorse, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Per le finalità di cui al presente articolo i datori di lavoro si avvalgono del medico competente nominato ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.»

4.0.2

Catalfo, Mantovani, Pesco, Di
Piazza, Toninelli, Romano, Ricciardi, Matrisciano, Pirro, Dell'Olio, Castellone, Vanin, Trentacoste, Guidolin, Castaldi, Perilli, Maiorino

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni per la somministrazione di test antigenici rapidi)

1. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, la somministrazione dei test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, necessari al fine di svolgere l'attività lavorativa in ambito pubblico e privato, è effettuata sulla base dell'applicazione di un costo maggiormente contenuto pari a 5 euro, rispetto al prezzo previsto dal Protocollo d'intesa, di cui all'art. 5, comma 1 del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 126.

2. Dal 15 ottobre 2021 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai lavoratori di cui al comma 1, è riconosciuto, per ciascun test effettuato, un contributo pari alla differenza fra il prezzo previsto dal predetto Protocollo d'intesa e il prezzo di cui al comma 1, per il tramite del Sistema Tessera Sanitaria.

3. Le modalità di richiesta del rimborso e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nelle more dell'adozione del provvedimento di cui al primo periodo, il lavoratore accede al beneficio di cui al presente articolo mediante presentazione di autocertificazione e tessera sanitaria.

4. Al fine di contribuire al contenimento dei costi dei test antigenici rapidi di cui al presente articolo, è autorizzata a favore del Commissario straordinario di cui al comma 1, la spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che sono, per il medesimo anno, corrispondentemente incrementate. Il Commissario straordinario provvede al trasferimento delle predette risorse alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano sulla base dei dati disponibili sul sistema Tessera Sanitaria. Al relativo onere, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.0.3

Catalfo, Mantovani, Pesco, Di
Piazza, Toninelli, Romano, Ricciardi, Matrisciano, Pirro, Castellone, Vanin, Trentacoste, Guidolin, Castaldi, Perilli, Maiorino

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Disposizioni per la somministrazione di test antigenici rapidi)

1. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, la somministrazione dei test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, necessari al fine di svolgere l'attività lavorativa in ambito pubblico e privato, per i lavoratori appartenenti ad un nucleo familiare con reddito annuo complessivo non superiore a 36.151,98 euro, è effettuata sulla base dell'applicazione di un costo maggiormente contenuto pari a 5 euro rispetto al prezzo previsto dal Protocollo d'intesa, di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n.126.

2. Dal 15 ottobre 2021 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai lavoratori di cui al comma 2, è riconosciuto, per ciascun test effettuato, un contributo pari alla differenza fra il prezzo previsto dal predetto Protocollo d'intesa e il prezzo di cui al comma 1, per il tramite del Sistema Tessera Sanitaria.

3 Le modalità applicative del comma 1, la richiesta del rimborso e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nelle more dell'adozione del provvedimento di cui al primo periodo, il lavoratore accede al beneficio di cui al presente articolo mediante presentazione di autocertificazione e tessera sanitaria.

4. Al fine di contribuire al contenimento dei costi dei test antigenici rapidi di cui al presente articolo, è autorizzata a favore del Commissario straordinario di cui al comma 1, la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che sono, per il medesimo anno, corrispondentemente incrementate. Il Commissario straordinario provvede al trasferimento delle predette risorse alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano sulla base dei dati disponibili sul sistema Tessera Sanitaria. Al relativo onere, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.0.4

[Catalfo, Mantovani, Pesco, Di Piazza, Toninelli, Romano, Ricciardi, Matrisciano, Pirro, Castellone, Vanin, Trentacoste, Guidolin, Castaldi, Perilli, Maiorino](#)

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Disposizioni per la somministrazione di test antigenici rapidi)

1. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, la somministrazione dei test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, necessari al fine di svolgere l'attività lavorativa in ambito pubblico e privato, è effettuata sulla base dell'applicazione di un costo maggiormente contenuto rispetto al prezzo previsto dal Protocollo d'intesa, di cui all'art. 5, comma 1 del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n.126.

2. Per le finalità di cui al comma 1, per i lavoratori che rientrano nel primo scaglione di reddito, fino a 15.000 mila euro, di cui l'articolo 11, comma 1, lettera a), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è applicato un prezzo calmierato pari a 4 euro. Per i lavoratori che rientrano nel secondo scaglione di reddito, oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, di cui l'articolo 11, comma 1, lettera b), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è applicato un prezzo calmierato pari a 8 euro.

3. Al fine di ottenere la riduzione di prezzo di cui al comma 2, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all'Agenzia delle entrate con l'allegazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta precedente all'entrata in vigore della presente disposizione nonché copia del contratto di lavoro in essere.

4. Le modalità di presentazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da

adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nelle more dell'adozione del provvedimento di cui al primo periodo, il lavoratore accede al beneficio di cui al presente articolo mediante presentazione di autocertificazione e tessera sanitaria.

5. Dal 15 ottobre 2021 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai lavoratori di cui al comma 2, è riconosciuto, per ciascun test effettuato, un contributo pari alla differenza fra il prezzo previsto dal predetto Protocollo d'intesa e il prezzo di cui al comma 2, per il tramite del Sistema Tessera Sanitaria.

6. Al fine di contribuire al contenimento dei costi dei test antigenici rapidi di cui al presente articolo, è autorizzata a favore del Commissario straordinario di cui al comma 1, la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che sono, per il medesimo anno, corrispondentemente incrementate. Il Commissario straordinario provvede al trasferimento delle predette risorse alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano sulla base dei dati disponibili sul sistema Tessera Sanitaria. Al relativo onere, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

4.0.5

[Catalfo, Mantovani, Pesco, Di](#)

[Piazza, Toninelli, Romano, Ricciardi, Matrisciano, Pirro, Dell'Olio, Castellone, Vanin, Trentacoste, Guidolin, Castaldi, Perilli, Maiorino](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Disposizioni per la somministrazione di test antigenici rapidi)

1. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, la somministrazione dei test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, necessari al fine di svolgere l'attività lavorativa in ambito pubblico e privato, è effettuata sulla base dell'applicazione di un costo maggiormente contenuto pari a 5 euro rispetto al prezzo previsto dal Protocollo d'intesa, di cui all'art. 5, comma 1 del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n.126.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 provvede all'aggiornamento del Protocollo d'intesa, tenendo conto in particolare dell'esigenza di agevolare ulteriormente i lavoratori con reddito imponibile fino a 28.000 euro.

3. Per il periodo che intercorre fra il 15 ottobre 2021 e la data di aggiornamento del protocollo, ai lavoratori di cui ai commi 1 e 2, è riconosciuto, per ciascun test effettuato, un contributo pari alla differenza fra il prezzo previsto dal predetto Protocollo d'intesa e il prezzo agevolato di cui ai commi 1 o 2, per il tramite del Sistema Tessera Sanitaria.

4. Le modalità di richiesta del rimborso e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nelle more dell'adozione del provvedimento di cui al primo periodo, il lavoratore accede al beneficio di cui al presente articolo mediante presentazione di autocertificazione e tessera sanitaria.

5. Al fine di contribuire al contenimento dei costi dei test antigenici rapidi di cui al presente articolo, è autorizzata a favore del Commissario straordinario di cui al comma 1, la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che sono, per il medesimo anno, corrispondentemente incrementate. Il Commissario straordinario provvede al trasferimento delle predette risorse alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano sulla base dei dati disponibili sul sistema Tessera Sanitaria. Al

relativo onere, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.0.6

[Paragone](#), [Giarrusso](#), [Martelli](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Misure urgenti per la somministrazione gratuita di test antigenici rapidi e molecolari)

1. Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 definisce, d'intesa con il Ministro della salute, un protocollo d'intesa con le farmacie e con le altre strutture sanitarie al fine di assicurare fino alla fine dello stato d'emergenza la somministrazione gratuita di test antigenici rapidi e molecolari per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c) e lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, individua i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.».

4.0.7

[Parente](#), [Grimani](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifica all'articolo 1-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76)

1. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel rispetto delle predette misure e, in ogni caso, a condizione che siano assicurate idonee misure di protezione individuale, le direzioni sanitarie garantiscono la possibilità di visita da parte di familiari muniti delle suddette certificazioni verdi COVID-19 con cadenza giornaliera, consentendo loro anche di prestare assistenza quotidiana nel caso in cui la persona ospitata sia non autosufficiente.".».

5.1

[Granato](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Giannuzzi](#), [La Mura](#), [Mininno](#), [Lannutti](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

5.2

[Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Romeo](#)

Precluso

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: "quest'ultimo" fino a: "salute" con le seguenti: "anche effettuati su campione salivare"».

5.3

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#), [Pesco](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Guidolin](#), [Castaldi](#), [Maiorino](#), [Matrisciano](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al comma 1, la lettera b) è sostituita con la seguente:

"b) vaccinazione: le vaccinazioni anti-SARSCoV-2 effettuate nell'ambito del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 e le vaccinazioni somministrate dalle autorità sanitarie nazionali competenti e riconosciute come equivalenti con circolare del Ministero della salute";».

5.4

[Parente](#), [Garavini](#), [Faraone](#), [Grimani](#)

Precluso

Al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

"d-bis) test sierologico: test basato sulla ricerca degli anticorpi diretti contro il virus ed effettuato tramite il prelievo e l'analisi di campioni di sangue che dimostrino la presenza di anticorpi nel paziente IgM negative e IgG Positive."»

b) alla lettera b), dopo il capoverso «c-bis)», aggiungere il seguente:

«c-ter) effettuazione di test sierologico positivo IgG e conseguente somministrazione di singola dose di vaccino.»

c) sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) al comma 3, sostituire il terzo periodo con il seguente: "La certificazione verde COVID-19 di cui al primo periodo è rilasciata altresì contestualmente all'avvenuta somministrazione di una sola dose di un vaccino dopo una precedente infezione da SARS-CoV-2 accertata, ovvero dopo un test sierologico positivo (IgG positive), effettuato precedentemente la somministrazione della prima dose, con risultato idoneo ad attestare l'avvenuta guarigione da COVID-19, anche in forma asintomatica, secondo criteri da definire con circolare del Ministero della Salute e ha validità dalla medesima somministrazione."»;

d) sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

"4-bis. La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista dal comma 2, lettera c-ter), ha una validità di tre mesi a far data dall'effettuazione del test sierologico con esito positivo, ed è rilasciato dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta nonché dal dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, ed è resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato. La certificazione di cui al presente comma cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza trimestrale, l'interessato venga identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.

4-ter. A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2, ovvero nei casi di test sierologico IgG positivo, dalla somministrazione della prima dose di vaccino è rilasciata, altresì, la certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, che ha validità di dodici mesi a decorrere dall'avvenuta guarigione o, nel caso di test sierologico positivo che precede la somministrazione della singola dose di vaccino, dalla data del medesimo test."».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «è inserita la seguente» con le seguenti: «sono inserite le seguenti».

5.5

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#), [Pesco](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Guidolin](#), [Castaldi](#), [Maiorino](#)

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

"d-bis) 'test sierologico': test quantitativo che individua, sulla base di un prelievo sanguigno, in maniera specifica, le quantità di anticorpi eventualmente prodotti in seguito ad

un'infezione da SARS-CoV-2 e test sierologico rapido qualitativo, che rileva la presenza di anticorpi prodotti in seguito ad un'infezione da SARS-CoV-2 mediante il prelievo di una goccia di sangue."»;»;

b) alla lettera b):

1) *all'alinea, sostituire le parole: «è inserita la seguente», con le seguenti: «sono inserite le seguenti»*

2) *aggiungere in fine il seguente capoverso:*

«c-ter) effettuazione di un test sierologico con esito positivo alla presenza di anticorpi prodotti in seguito ad un'infezione da SARS-CoV-2.»

c) aggiungere in fine la seguente lettera:

«d-bis) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista al comma 2, lettera c-ter), ha una validità di dodici mesi a far data dall'esecuzione del test di cui al comma 1, lettera d-bis.".»

5.6

[Ferrero, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli](#)

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) al comma 2, alla lettera a) sono inserite le seguenti parole: "di una o due dosi secondo la tipologia di vaccino"».

5.7

[Granato, Angrisani, Crucioli, Abate, Giannuzzi, La Mura, Mininno, Lannutti](#)

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) Al comma 2, la lettera c) è sostituita con la seguente: "c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, anche su campione salivare, con esito negativo al virus SARS-CoV-2".».

5.8

[Castellone, Pirro, Mantovani, Pesco, Vanin, Trentacoste, Guidolin, Perilli, Maiorino, Matrisciano](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) al comma 3, terzo periodo, le parole: "e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione", sono sostituite dalle seguenti: "e ha validità di 12 mesi dalla medesima somministrazione purché la stessa sia stata somministrata preferibilmente entro i 6 mesi dalla infezione e comunque non oltre i 12 mesi dalla medesima guarigione."»;».

5.9

[Malan, La Russa, Zaffini](#)

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) al comma 3, dopo la lettera c-bis) è inserita la seguente:

"c-ter) certificazione medica attestante un elevato livello di anticorpi specifici contro il SARS-CoV2 dosato attraverso test sierologico quantitativo da effettuarsi presso un laboratorio di analisi pubblico o privato accreditato presso il Servizio Sanitario Nazionale e convenzionato; in tal caso la certificazione verde ha una validità di tre mesi a decorrere dalla data di esecuzione dell'indagine di laboratorio."»

5.10

[Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#), [Romeo](#)

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis). Al comma 4, primo e terzo periodo, le parole: "sei mesi" sono sostituite con le seguenti: "dodici mesi"».

5.11

[Pirro](#), [Castellone](#), [Mantovani](#), [Pesco](#), [Ricciardi](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Guidolin](#), [Perilli](#), [Maiorino](#), [Matrisciano](#)

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) al comma 4, primo periodo, le parole: "sei mesi", sono sostituite con le seguenti: "dodici mesi";».

5.12

[Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Romeo](#)

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis). Al comma 4, è aggiunto in fine il seguente periodo: "La certificazione di guarigione di cui al presente comma può altresì essere rilasciata in seguito all'esecuzione di un test sierologico che rilevi una quantità di anticorpi neutralizzanti simile o superiore alla quantità prodotta in seguito al ciclo di vaccinazione, da definire con circolare del Ministero della salute."».

5.13

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Precluso

Al comma 1, lettera d) capoverso «4-bis» sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «quindici mesi».

5.14

[Pirro](#), [Castellone](#), [Mantovani](#), [Pesco](#), [Dell'Olio](#), [Toninelli](#), [Romano](#), [Catalfo](#), [Matrisciano](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#), [Guidolin](#), [Castaldi](#), [Perilli](#), [Maiorino](#)

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere, in fine, la seguente:

«d-bis) al comma 5, dopo le parole: "autorizzate o accreditate", sono inserite le seguenti: ", dai laboratori di analisi";».

5.15

[Paragone](#), [Giarrusso](#), [Martelli](#)

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-bis) Al comma 5 le parole da "quarantotto ore" fino a "test molecolare" sono sostituite con le seguenti: "sette giorni dall'esecuzione del test antigenico rapido e molecolare"».

5.16

[Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Romeo](#)

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-bis) al comma 5, le parole "quarantotto ore" sono sostituite con le seguenti: "settantadue ore".».

5.16a

[Granato](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Giannuzzi](#), [La Mura](#), [Mininno](#), [Lannutti](#)

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-bis) al comma 5, le parole "quarantotto ore" sono sostituite con le seguenti: "settantadue ore".».

5.17

[Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#)

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

"8-bis: Ai soggetti in possesso di un certificato di vaccinazione anti SARS-Cov-2 rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino o da uno Stato terzo, nelle more dell'adozione della circolare del Ministero della salute che definisce modalità di vaccinazione in coerenza con le indicazioni dell'Agenzia europea per i medicinali, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9-bis, 9-ter, 9-quater, 9-quinquies e 9-sexies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52."»

5.18

[Faraone](#), [Grimani](#)

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis. Dopo il comma 8-bis, è inserito il seguente:

"8-ter. Le disposizioni in materia di quarantena obbligatoria da contatti stretti non si applicano nei confronti degli studenti possessori di *green pass* venuti a contatto nel corso delle lezioni con casi da infezione SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie. Nei casi di cui al presente comma gli studenti di cui al periodo precedente eseguono entro 24 ore dall'avvenuto contatto un test antigenico o molecolare che, ove negativo, consente la prosecuzione regolare delle lezioni in presenza nelle 24 ore successive."».

5.19

[Fedeli](#)

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Negli ambiti lavorativi pubblico e privato, la durata della certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è estesa fino al termine del turno di lavoro.»

5.22

[Paragone](#), [Giarrusso](#), [Martelli](#)

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. All'articolo 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, dopo le parole "comma 2" sono aggiunte le seguenti: "lettera b) e lettera c)";
- b) al comma 3, il primo periodo è soppresso».

5.20

Pirro, Castellone, Pesco, Coltorti, Mantovani, Toninelli, Romano, Vanin, Trentacoste, Guidolin, Perilli, Maiorino, Matriciano

Precluso

Aggiungere in fine il seguente comma:

«1-bis. All'articolo 9-bis, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo le parole: "esclusi per età dalla campagna vaccinale" sono inserite le seguenti: ", ai soggetti in possesso di certificazione medica attestante l'effettuazione di un test sierologico che accerti la presenza di anticorpi in quantità uguale o superiore al valore stabilito, insieme alla durata temporale dell'esenzione, con circolare del Ministero della salute".»

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Durata e modalità d'impiego delle certificazioni verdi COVID-19»

5.21

Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli, Pesco, Dell'Olio, Vanin, Trentacoste, Guidolin, Castaldi, Maiorino, Matriciano

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Il Ministero della Salute, con circolare da adottare entro il 30 novembre 2021, aggiorna l'elenco delle vaccinazioni somministrate dalle autorità sanitarie nazionali competenti e riconosciute come equivalenti ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera b) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.»

5.0.1

De Bonis

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Validità dei test anti COVID-19)

1. Il periodo di validità delle certificazioni verdi COVID-19 attestanti l'effettuazione di un tampone o di un test molecolare naso-faringeo o salivare, nonché di quello antigenico è esteso, previo parere del Comitato tecnico scientifico, a 96 ore.».

5.0.2

De Bonis

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Estensione della validità della certificazione verde COVID-19)

1. All'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, al comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, le parole: "sei mesi" sono sostituite con le seguenti: "dodici mesi";
- b) al secondo periodo, le parole: "vigenza semestrale" sono sostituite con le seguenti: "vigenza di dodici mesi";
- c) al terzo periodo, le parole: "sei mesi" sono sostituite con le seguenti: "dodici mesi".

2. Ha altresì validità di dodici mesi, a decorrere dalla data di esecuzione dell'indagine di laboratorio, la certificazione verde COVID-19 per i soggetti che, dopo avere effettuato la prima dose del vaccino, siano in possesso di idonea certificazione medica attestante un elevato livello di anticorpi specifici contro il SARS-CoV2 dosato attraverso test sierologico quantitativo da effettuarsi presso un laboratorio di analisi pubblico o privato accreditato presso il Servizio Sanitario Nazionale e convenzionato.».

6.1

Verducci

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le somme riassegnate ai Fondi di cui al presente comma si intendono aggiuntive rispetto alla dotazione presente nei suddetti Fondi alla data di entrata in vigore del presente decreto.»

6.2

Augussori, Grassi, Calderoli, Riccardi

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Al fine di garantire il benessere psico-fisico agli adolescenti, da una parte attenuando gli effetti che l'emergenza sanitaria di carattere mondiale ha avuto sulla loro salute fisica e psicologica, dall'altra parte incentivando attività che apportino benefici, prevengano e riducano i rischi di molteplici patologie diffuse fra i giovani fra cui obesità e depressione, i ragazzi fino al compimento dei diciotto anni non sono tenuti a possedere la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2 per svolgere attività sportiva, sia in forma ludico amatoriale che dilettantistica.»

6.3

Augussori, Grassi, Calderoli, Riccardi

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Al fine di garantire il benessere psico-fisico agli adolescenti, da una parte attenuando gli effetti che l'emergenza sanitaria di carattere mondiale ha avuto sulla loro salute fisica e psicologica, dall'altra parte incentivando attività che apportino benefici, prevengano e riducano i rischi di molteplici patologie diffuse fra i giovani fra cui obesità e depressione, i ragazzi fino al compimento dei diciotto anni non sono tenuti a possedere la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2 per svolgere attività sportiva, sia in forma ludico amatoriale che dilettantistica purchè tali attività non prevedano il contatto diretto o siano svolte in impianti sportivi all'aperto senza possibilità di accesso agli spogliatoi.»

6.0.1

Steger, Durnwalder, Unterberger, Laniece

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Impianti nei comprensori sciistici)

1. All'articolo 6-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Dal 21 novembre 2021, in zona arancione e rossa, è consentita la riapertura degli impianti nei comprensori sciistici, nel rispetto delle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, con l'obbligatorietà della certificazione verde covid-19 di cui all'articolo 9 per l'accesso agli impianti e il loro utilizzo."».

7.0.1

Steger, Durnwalder, Unterberger, Laniece

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Misure relative agli spostamenti)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*. In zona arancione, è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità, per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune e ai soggetti muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9.

1-*ter*. In zona rossa, è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona rossa nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e ai soggetti muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza."».

8.1

[Paragone, Giarrusso, Martelli](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere le parole: «dell'estensione dell'obbligo di certificazione verde COVID-19».

8.2

[Rivolta, Augussori, Grassi, Calderoli, Riccardi, Pirovano](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 9-*bis*, comma 1, lettera c), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è inserito, in fine, il seguente periodo: "L'accesso al servizio di biblioteca è consentito anche ai soggetti non muniti di certificazione verde covid-19, con esclusivo riferimento alle attività di prelievo e restituzione del materiale svolte presso spazi dedicati."»

8.3

[Rampi](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Alle attività di formazione svolte all'interno delle scuole di danza non si applicano le misure relative al distanziamento interpersonale.»

8.0.1

[Catalfo, Mantovani, Pesco, Ricciardi, Romano, Toninelli, Dell'Olio, Pirro, Matrisciano, Castellon e, Vanin, Trentacoste, Guidolin, Castaldi, Perilli, Maiorino](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-*bis*.

(Esonero dall'obbligo di esibizione del green pass per i lavoratori agili)

1. I dipendenti privati e pubblici che svolgono attività lavorativa in modalità di telelavoro o in modalità agile fuori dai luoghi di lavoro, ai sensi della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono esonerati dall'obbligo di esibire la certificazione verde Covid 19 di cui all'articolo 9 del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.».

8.0.2

Catalfo, Mantovani, Pesco, Toninelli, Pirro, Dell'Olio, Matrisciano, Romano, Castellone, Vanin, Trentacoste, Guidolin, Castaldi, Perilli, Maiorino

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modalità di esecuzione della prestazione lavorativa)

1. Fino al 31 dicembre 2021, i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante l'impossibilità, anche temporanea ad effettuare la vaccinazione Covid-19 a causa di patologie ostative certificate, possono svolgere attività lavorativa in modalità agile, senza accordi individuali preventivi, di cui alla legge 22 maggio 2017, n. 81.».

8.0.3

Rampi

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis

(Disposizioni per lo svolgimento dell'attività didattica scuola-spettacolo)

1. Per lo svolgimento delle attività didattiche di Teatro ragazzi, comprese le matinée scolastiche in orario curriculare, in merito all'impiego delle certificazioni verdi COVID-19, si applicano le disposizioni riferite allo svolgimento delle attività didattiche.».

8.0.4

Rampi

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis

(Disposizioni per lo spettacolo dal vivo)

1. Gli artisti e le maestranze non devono sottoporsi all'attività di tampone antigenico 48 ore prima dell'inizio della produzione, incluso il periodo delle prove, da ripetere ogni 72 ore per tutta la durata della produzione stessa del personale impiegato per le produzioni in corso, previsto dall'allegato 26 del Dpcm del 2 marzo 2021.».

8.0.5

Steger, Durnwalder, Unterberger, Laniece

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Attività dei servizi di ristorazione)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Dal 21 novembre 2021, in zona arancione e rossa, le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite con consumo al tavolo all'aperto e al chiuso, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti nonché di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020."».

9.0.1

Augussori, Grassi, Calderoli, Riccardi, Pirovano

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. In ottemperanza a quanto previsto dalla sentenza della Corte Costituzionale 23 febbraio 1998, n. 27 sull'obbligo dello Stato di indennizzare i vaccinati per danni causati da vaccinazione non obbligatoria ma eseguita per il conseguimento del fine generale di immunizzazione della collettività, e ritenuto che la scelta di effettuare la vaccinazione anti SARSCoV-2 sia, come nel caso già previsto dalla Corte, non libera e non frutto di un'autodeterminazione dal momento in cui il Ministero della salute fa apparire insensata una condotta opposta a quella consigliata, dopo l'articolo 3-bis del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, è inserito il seguente:

"Art. 3-ter.

1. Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazione anti SARS-CoV-2, lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto, parimenti a quanto previsto per i danni provocati in seguito a vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, ad un indennizzo da parte dello Stato, ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n.210.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è autorizzato l'utilizzo del fondo di cui all'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la cui dotazione è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2021.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Le risorse di cui al comma 2 sono ripartite tra le regioni interessate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 dicembre 2021, in proporzione al fabbisogno derivante dagli indennizzi corrisposti."».

9.0.2

[Damiani](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. All'articolo 33, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: "a più di un lavoratore dipendente" sono sostituite dalle seguenti: "a più di due lavoratori dipendenti per ciascun nucleo familiare";

b) al terzo periodo, dopo le parole: "alternativamente" sono inserite le seguenti: "ovvero in modo distinto e tale da consentirne la fruizione di un massimo di 6 giorni per nucleo familiare".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo e valutati in 550 milioni di euro per l'anno 2021 e in 1.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede ai sensi del comma 3.

3. All'articolo 1, comma 41, della legge della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "15 per cento".».

9.0.3

[Damiani](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 3, terzo periodo della legge 5 febbraio 1992, n.104 si intendono valide per entrambi i genitori, anche adottivi, in maniera alternativa ovvero

divisa in modo tale da consentire il diritto per il nucleo familiare a fruire di un massimo di 6 giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo e valutati in 85 milioni di euro per l'anno 2021 e in 270 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede quanto a 85 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e, quanto a 270 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

9.0.4

[Damiani](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19 e fino alla fine dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di un ulteriore giorno.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 150 milioni per l'anno 2021 si provvede:

a) quanto a 70 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 80 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

10.0.1

[Unterberger](#), [Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.»

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 2394

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori presentati dal Governo, preso atto che:

- con riferimento alle attività di controllo connesse all'obbligatorietà della certificazione verde Covid-19 nei luoghi di lavoro, previste agli articoli 1 e 2, viene confermato che le amministrazioni interessate dovranno far fronte ai relativi adempimenti avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

- relativamente all'articolo 4, comma 1, lettera a), che proroga dal 30 novembre al 31 dicembre 2021 la possibilità di somministrazione di test antigenici rapidi a prezzi calmierati, viene confermato che il prezzo calmierato, pari a 15 euro, per la somministrazione di test antigenici rapidi agli assistiti maggiorenni non comporta oneri a carico della finanza pubblica. Altresì, per i soli assistiti di età compresa tra 12 e 18 anni è previsto un contributo statale pari a 7 euro per ciascun test eseguito;

- con riguardo all'onere di cui all'articolo 4, comma 2, che incrementa di 105 milioni di euro per il 2021 la dotazione della struttura commissariale per l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi in favore dei soggetti che non possono ricevere o completare la vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica, viene confermato il carattere prudenziale della quantificazione dell'onere e viene, altresì, precisato che la corresponsione del contributo pubblico alle farmacie e alle strutture sanitarie sarà effettuata solo in relazione agli effettivi test somministrati, sulla base dei dati acquisiti e resi disponibili dal sistema Tessera Sanitaria;

- in merito alla copertura recata dall'articolo 4, comma 3, si conferma che le risorse disponibili sul Fondo per le emergenze nazionali sono sufficienti per fronteggiare i fabbisogni previsti per la parte finale dell'anno;

- relativamente all'articolo 6, ove si prevede che le somme trasferite a Sport e Salute Spa per il pagamento delle indennità per i collaboratori sportivi connesse all'emergenza Covid-19, di cui all'articolo 44 del decreto-legge n. 73 del 2021 e non utilizzate, siano riversate all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione, per il 50 per cento, al Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano e, per il restante 50 per cento, al Fondo per il rilancio del sistema sportivo italiano, viene rappresentato che la spesa prevista dal citato articolo 44 è stata, in via prudenziale, integralmente scontata nei tendenziali di finanza pubblica, con la conseguenza che la norma non comporta alcun peggioramento rispetto alle previsioni a legislazione vigente, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, nel presupposto della corretta quantificazione dell'onere di cui all'articolo 7 relativo al miglioramento dell'assistenza tecnica per l'acquisizione delle certificazioni verdi Covid-19, e con le seguenti osservazioni:

- in relazione all'articolo 4, comma 1 - modificativo dell'articolo 5 del decreto-legge n. 105 del 2021 pur prendendo atto della congruità della norma di copertura di cui al comma 3, si rappresenta comunque l'opportunità di aggiornare anche l'autorizzazione di spesa recata dal comma 2 del predetto articolo 5 del decreto-legge n. 105;

- in merito all'articolo 6, pur prendendo atto dell'assenza di oneri per la finanza pubblica, si rappresenta tuttavia che, in assenza di tale disposizione, le somme trasferite a Sport e Salute Spa e non utilizzate sarebbero state riversate al bilancio dello Stato entro il 15 settembre 2021, senza ulteriori destinazioni alla spesa. Altresì, si sottolinea come tale previsione tenda ad inficiare il principio di unità del bilancio, in virtù del quale gli errori previsionali in eccesso sugli stanziamenti tendono a compensare quelli in difetto, secondo un meccanismo compensativo che risulta compromesso dall'utilizzo a copertura di somme rivenienti da risparmi di spesa derivanti da fisiologici errori previsionali.

Elenco di citazioni allegato all'intervento del senatore Romeo nella discussione generale del disegno di legge n. 2394

Andrea Crisanti, professore ordinario di microbiologia all'Università di Padova: "Servono dati prima di toccare i bambini di quell'età. Una sperimentazione su 2.200 soggetti dice poco, ce ne vorrebbero 30.000 o 40.000". (Quotidiano La Verità di mercoledì 22 settembre 2021).

Roberto Burioni, virologo e divulgatore scientifico italiano: "Lo studio secondo me è criticabile, perché è stato eseguito su un numero troppo esiguo di soggetti". (Quotidiano La Verità di mercoledì 22 settembre 2021).

Francesco Vaia, direttore dello Spallanzani, istituto nazionale per le malattie infettive: "Il punto è sempre il calcolo tra rischi e benefici... la strategia corretta è evitare il rischio quando, anche se basso, non è indispensabile. Se un bambino ha già di suo delle altre patologie gravi conviene vaccinarlo. Se invece è sano, non vedo la necessità di vaccinarlo". (Quotidiano Libero dell'8 novembre 2021).

Michael Kurilla, direttore della divisione innovazione clinica del National Institutes of Health Usa, ha motivato il suo voto di astensione alla FDA su vaccini *under 12*: "Per i bambini sani l'equilibrio tra rischi e benefici non è ancora chiaro". (Il Fatto Quotidiano di giovedì 4 novembre 2021).

Sergio Bernasconi, ordinario di pediatria (illustre pediatra), già direttore dell'Università di Modena e poi di Parma: "Storicamente prima di vaccinare si sono sempre valutati rischi e i benefici. Se questi ultimi sono superiori agli effetti avversi si vaccina. Ricordo quando si discuteva se rendere obbligatorio il siero contro il morbillo: io le encefaliti causate da quel virus le vedevo, così pure i bimbi malati di poliomielite o di differite e non c'erano dubbi sul vantaggio maggiore che avrebbero avuto dal vaccino. Per il Covid, non ci sono ancora dati chiari su rischi e benefici nei bambini". (Quotidiano La Verità del 22 settembre 2021).

Gian Vincenzo Zuccotti, preside della facoltà di medicina dell'Università statale di Milano oltre che responsabile del reparto di pediatria dell'Ospedale Sacco: "Vaccinare i bambini non è la priorità tranne che per le categorie a rischio. Se si infettano è in forma leggera, a bassa carica virale. I bambini entrano in contatto con moltissimi virus e sanno utilizzare l'immunità innata per aggredire le infezioni nuove, gestendo la malattia. Ricordiamoci poi che l'immunità da vaccino tende a diminuire, quindi mantenendo la circolazione virale tra i piccoli si può aiutare a mantenere viva la memoria immunologica anche negli adulti". (Quotidiano La Verità di mercoledì 22 settembre 2021).

Appello pubblicato sul Fatto quotidiano del 3 novembre 2021 da parte di alcuni esperti in cui si sostiene: "Lo scorso agosto uscì sul British Journal Of Medicine un articolo dal titolo - Una strategia di vaccinazione di protezione mirata: perché le politiche di vaccinazione per il Covid-19 non dovrebbero essere indirizzate ai bambini in cui gli studiosi di Oxford invitavano a limitare la vaccinazione ai soli soggetti vulnerabili. Gli esperti proseguono citando John Ioannidis, uno degli epidemiologi più citati al mondo, che in un bell'articolo sui bambini ha mostrato che in Italia e in Europa i decessi per Covid-19 nei minori sono pari a circa 3 per milione, i rischi a lungo termine dei nuovi vaccini anti Covid-19 sui bambini sono invece, al momento, sconosciuti. Concludono dicendo: «Ci domandiamo e ci ridomandiamo: che conseguenze nefaste potrebbe avere un ipotetico errore di questo genere su un'intera popolazione in età pediatrica?».

Pubblicato a settembre uno studio dell'Università della California, ripreso dal Guardian, in cui si arriva alla conclusione che i ragazzi tra i dodici e i diciassette anni sono più a rischio di effetti collaterali dopo il vaccino rispetto al Covid. (Il Fatto Quotidiano del 15 settembre 2021).

Due studi britannici, uno pubblicato sul *Pediatric infections disease journal* e l'altro redatto dall'Office for national statistics, sostengono che il "*long Covid* sui minori sia quasi inesistente. (Quotidiano La Verità del 19 settembre 2021).

Murdoch children's reaserch institute e l'Università di Friburgo, oltre che le associazioni pediatriche tedesche, consigliano prudenza sui vaccini ai bambini. (Quotidiano La Verità dell'8 novembre 2021).

La rivista americana "Time" ha pubblicato la notizia che, pur senza essersene accorto, almeno il 40 per cento dei bambini fra i cinque e gli undici anni avrebbe già contratto il Covid e questo renderebbe ancora più inutile una vaccinazione di massa. (Quotidiano La Verità dell'8 novembre 2021).

In Nuova Zelanda alcuni ricercatori hanno espressamente richiesto, dopo una serie di studi clinici, lo stop all'immunizzazione anti-Covid nei confronti di minori e donne incinte, ritenendo che le stime dei rischi fossero viziate da alcuni errori. (Quotidiano La Verità dell'8 novembre 2021).